

109.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 1986

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AGOSTINACCHIO: Sul comportamento discriminatorio della giunta di Rodi Garganico (Foggia) nei confronti del MSI-destra nazionale (4-10436) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6993	ALPINI: Sui motivi della mancata destinazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori delle somme relative alle contravvenzioni al divieto di fumare nei locali ad uso sanitario (4-11270) (risponde DE LORENZO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>).	6996
AGOSTINACCHIO: Sui provvedimenti adottati per la realizzazione del parco archeologico in Gravina (Bari) (4-12240) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	6993	BARZANTI: Per la revoca del provvedimento concernente l'accantonamento di tutte le pratiche relative a prestazioni per invalidità civile a favore di coloro che siano deceduti prima della formale deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, e sulla mancata erogazione dell'assegno di accompagnamento agli invalidi ricoverati negli istituti (4-12078) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	6996
ALMIRANTE: Per l'esecuzione dei trasferimenti di sede già concessi ai segretari giudiziari di origine meridionale in servizio presso il tribunale di Milano (4-13993) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	6994	BATTISTUZZI: Sul numero delle assunzioni di invalidi civili effettuate dall'agosto 1983 dal Ministero del tesoro, e sui criteri adottati (4-13685) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	6999
ALOI: Sulle disposizioni impartite dai dirigenti del Museo nazionale di Reggio Calabria per l'ingresso delle scolaresche in tale museo (4-12023) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	6995	BERSELLI: Sulla pendenza di un procedimento penale in merito alle gravi irregolarità verificatesi nel comune di Rimini (Forlì) nel corso delle elezioni amministrative del 12 e 13	
ALOI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Carmela Murone (4-12732) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	6995		

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1986

PAG.	PAG.
<p>maggio 1985 (4-13200) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7001</p> <p>CALVANESE: Per un intervento volto a salvaguardare dalla speculazione edilizia la ex-villa D'Agostino in località Santissima Annunziata di Cava dei Tirreni (Salerno) (4-12433) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 7001</p> <p>CALVANESE: Per la copertura dell'organico delle assistenti sociali del centro di servizi sociali per adulti del Ministero di grazia e giustizia per la provincia di Avellino (4-13881) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7002</p> <p>CASTAGNETTI: Per l'estensione del decreto del Ministero delle finanze del 25 aprile 1985, concernente le modalità di applicazione dell'IVA relative alla levata dei protesti cambiari o di assegni bancari effettuata dai notai, ai segretari comunali che svolgono tale attività (4-13832) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 7002</p> <p>COMIS: Sui motivi dei ritardi nella pubblicazione sulla <i>Gazzetta ufficiale</i> dei provvedimenti del Ministero dei beni culturali relativi a dichiarazioni di notevole interesse pubblico (4-13745) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7003</p> <p>CONTU: Sull'esclusione della Sardegna dagli stanziamenti disposti dall'ENPAS per interventi edilizi (4-12967) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7003</p> <p>CORSI: Per la revisione delle disposizioni in base alle quali viene assoggettato al pagamento dell'IVA il diritto di protesto percepito dai segretari comunali per la cancellazione</p>	<p>dei protesti su cambiali e assegni bancari (4-13458) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 7004</p> <p>CRIPPA: Sull'esito del ricorso per pensione di guerra presentato dal signor Paolo Facagni di San Paolo d'Argon (Bergamo) (4-12836) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7005</p> <p>DE GREGORIO: Per un intervento volto ad accertare la correttezza dell'attività svolta dall'avvocatura dello Stato di Potenza nell'ambito dell'attuazione della legge n. 219 del 1981 (4-11545) (risponde AMATO, <i>Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri</i>). 7006</p> <p>DEL DONNO: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra in favore di Maria Calabrese, residente a Bari (4-11948) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7007</p> <p>DEL DONNO: Sullo stato della pratica della pensione di guerra di reversibilità a favore di Maria Donata Vallone di Carapelle (Foggia) (4-12098) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7008</p> <p>DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di rivalutazione della pensione del signor Francesco Stragapese di Ruvo di Puglia (Bari) (4-12922) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7009</p> <p>DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Salvatore Santoro di Palo del Colle (Bari) (4-12930) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7009</p> <p>FABBRI: Sulla mancata erogazione della pensione privilegiata a favore</p>

	PAG.		PAG.
del signor Giovan Battista Tavano di Prato (Firenze) (4-09843) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7009	JOVANNITTI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Prete residente a L'Aquila (4-13182) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7015
FIANDROTTI: Sull'uccisione e il sezionamento di un cavallo durante uno spettacolo presentato il 21 luglio 1985 dalla compagnia Magazzini criminali nell'ambito del Festival di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) (4-10717) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7010	JOVANNITTI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Domenico Colaiuda residente a Torninparte (L'Aquila) (4-13183) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7016
FIORI: Sulle iniziative adottate per accertare i motivi per i quali la cittadina tedesca Christa Marjot Froehlich, processata perché trovata in possesso di un forte quantitativo di esplosivo, tentò di introdurre in Italia tale materiale e gli eventuali mandanti (4-06992) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	7012	JOVANNITTI: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione dei posti della Polfer di L'Aquila, Sasto (Chieti) e Giulianova (Teramo) (4-13219) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	7016
FITTANTE: Per il sollecito ripristino della caserma dei carabinieri di Senara (Reggio Calabria) (4-11799) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7012	LOMBARDO: Per un intervento volto ad evitare l'accantonamento delle pratiche relative a prestazioni per invalidità civile a favore di coloro che siano deceduti prima della formale deliberazione dei comitati di assistenza e beneficenza pubblica (4-13289) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7016
FITTANTE: Sui criteri in base ai quali sono stati disposti i distacchi di Giovanni Fratto, Francesco Nicoletti e Caterina Saccomanno dal Ministero per i beni culturali all'ufficio del lavoro di San Giovanni in Fiore (Cosenza) (4-14259) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	7013	LOPS: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Riccardo Leuci di Corato (Bari) (4-10008) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7017
GORLA: Sulle misure che si intendono adottare al fine di evitare il ripetersi di quanto verificatosi al Festival di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) dove durante una rappresentazione teatrale è stato ucciso e macellato un cavallo (4-10733) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7013	LOPS: Sull'opportunità di mantenere la gestione diretta da parte delle Ferrovie dello Stato della tratta Barletta-Spinazzola (Bari) e per un intervento volto all'ammodernamento ed al potenziamento della tratta suddetta (4-12942) (risponde SIGNORILE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	7018
		MATTEOLI: Sui motivi per i quali due squadre di calcio toscane siano state	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1986

PAG.		PAG.
7019	inserite nel girone sud del campionato di serie C 1 (4-10923) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7023
7019	MUSCARDINI PALLI: Sull'inadeguatezza delle strutture, dei mezzi e degli organici del corpo dei vigili del fuoco, nonostante gli stanziamenti predisposti in favore della protezione civile (4-07441) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7025
7020	PAGANELLI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione intestata alla professoressa Maria Maddalena Valente in Destefanis (4-11862) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7025
7020	PAGANELLI: Sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in favore di Vincenzo Pizzorino, residente a Sale (Alessandria) (4-12798) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7028
7021	PARLATO: Per un intervento volto a porre fine alla emissione, da parte dell'ENEL, della SIP, dell'ITALGAS, di bollette con importi presuntivamente dedotti (4-07623) (4-10506) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	7029
7023	PARLATO: Sulle iniziative che si intendono adottare per la salvaguardia dei reperti archeologici rinvenuti a Casandrino (Napoli), durante l'effettuazione dei lavori connessi all'ampliamento della rete fognaria (4-10027) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7029
		7023
		7025
		7025
		7028
		7029
		7029
		7029

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1986

PAG.	PAG.
<p>mento a Bologna (4-11599) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7029</p>	<p>(4-13046) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7034</p>
<p>PEDRAZZI CIPOLLA: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Alberto Dadda residente a Castel San Giovanni (Piacenza) (4-13298) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7032</p>	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Giuseppe Aloisio di Busto Arsizio (Varese) (4-13047) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7034</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata alla signora Maria Grazia Zandomeneghi, dipendente della USL n. 8 di Busto Arsizio (Varese) (4-11857) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7033</p>	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Mario Crivellaro, residente a Samarate (Varese) (4-13048) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7035</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi e di riscatto del servizio militare intestata a Giovanni Nespoli, residente a Castellanza (Varese) (4-12621) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7033</p>	<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Fernando Solbiati di Busto Arsizio (Varese) (4-13049) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7035</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata ad Adele Conti, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-13044) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7033</p>	<p>PERNICE: Sulla illegittimità dell'importo stabilito dalla concessionaria del comune di Trapani per la gestione del servizio di pubbliche affissioni, per l'imposta di pubblicità (4-02927) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>). 7035</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Valerio Colombo di Busto Arsizio (Varese) (4-13045) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7034</p>	<p>PERRONE: Per un intervento volto a garantire il trattamento previdenziale ed assicurativo agli infermieri di cui all'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 e per il sollecito inquadramento degli infermieri utilizzati presso i manicomi giudiziari (4-13041) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7036</p>
<p>PELLEGATTA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Elda Testa di Busto Arsizio (Varese)</p>	<p>PIRO: Sulla legittimità della presenza di membri del comitato direttivo agenti di cambio della borsa valori di Milano, nel gruppo degli azionisti e consulenti della società di gestione del fondo comune di investimento</p>

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 APRILE 1986

PAG.	PAG.
<p>mobiliare denominato fondo professionale Sprind (4-09667) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>). 7037</p> <p>PIRO: Sui detenuti suicidatisi nel corso del 1985 (4-13003) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7039</p> <p>PIRO: Sulle notizie relative alla richiesta di rimborso inoltrata da Gottardo Rennati di Ravenna, erede dell'invalida civile Pia Rennati deceduta il 7 novembre 1985 (4-13050) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'inter-no</i>). 7041</p> <p>POLESELLO: Sul programma di riorganizzazione territoriale dei tribunali e per un intervento volto ad evitare la soppressione del tribunale di Tolmezzo (Udine) (4-13204) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7042</p> <p>POLLICE: Sul comportamento illegale tenuto dall'ESAC nella gestione del personale, con particolare riferimento al caso del ragioniere Antonio Sciarrotta (4-12748) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7043</p> <p>POLLICE: Per un intervento volto a tutelare i diritti dei lavoratori dell'ente per lo sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), con particolare riferimento al caso dell'operaio Mario Barberio di San Giovanni in Fiore (Cosenza) (4-12749) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7045</p> <p>POLLICE: Per un intervento volto a combattere ed eliminare il fenomeno del lavoro nero in Irpinia (Avellino), anche in relazione al mortale incidente stradale che è costato la vita ad una giovane contadina (4-13806) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7046</p>	<p>PORTATADINO: Sulla valutazione del ministro dell'industria in merito alle vicende della Panta di Tradate (Varese) (4-10230) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 7047</p> <p>RAUTI: Per l'insediamento di un nucleo fisso di vigili del fuoco a Fondi (Latina) e per un'inchiesta sui criteri seguiti dall'amministrazione comunale nell'assegnazione di alloggi popolari, in relazione alla tragica morte di due fratellini nell'incendio che ha devastato il 12 luglio 1985 la loro abitazione fatiscente (4-10536) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'inter-no</i>). 7047</p> <p>RAUTI: Sulle iniziative che s'intendono assumere al fine di ristabilire l'ordine pubblico presso il fabbricato A dell'istituto case popolari in località Selva Piana di Frosinone (4-11690) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'inter-no</i>). 7048</p> <p>RUTELLI: Sulle gravi affermazioni contenute nella requisitoria del pubblico ministero dottor Rinella, della corte di assise di Bari, nei confronti di un deputato (4-14472) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7049</p> <p>SANLORENZO: Sul rinnovo da parte del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo di tutte le convenzioni con enti di consulenza, con particolare riferimento alla convenzione con la Nomisma (4-11999) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 7050</p> <p>SANNELLA: Per la definizione della pratica di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenzza a favore di Maria Mosca (4-12594) (risponde</p>

	PAG.		PAG.
RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7052	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Mauro Urlini, residente a Trieste (4-09881) (risponde TARABINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7057
SCAIOLA: Per l'adozione di provvedimenti a seguito delle notizie secondo le quali alcuni enti pubblici, in particolare comuni del Piemonte e della Lombardia, invierebbero anziani e pensionati a soggiorni invernali in stazioni climatiche all'estero, anziché in quelle italiane (4-06903) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7053	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Pasquale Sichetti residente a Pescara (4-11136) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7057
SENALDI: Sull'opportunità d'imporre solo al 1° gennaio 1986 il pagamento dell'IVA sui redditi derivanti ai segretari comunali dall'attività svolta per la levata di protesti cambiari (4-14059) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	7053	SOSPURI: Per il sollecito pagamento delle rate di pensione estera di vecchiaia spettante a Cesario Sabatini residente a Vasto (Chieti) (4-11759) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	7057
SERVELLO: Per la concessione della autonomia al comitato regionale Molisano della FIGC (4-11466) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7055	SOSPURI: Sull'esito della domanda di indennità di accompagnamento presentata da Sabatino Chelli, residente a Tione degli Abruzzi (L'Aquila) (4-12574) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7058
SINESIO: Per un intervento volto a porre fine ai frequenti disservizi che si verificano presso la stazione ferroviaria di Termini Imerese (Palermo) (4-09621) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7055	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di invalidità civile intestata a Carmine Salutari, residente a Gagliano Aterno (L'Aquila) (4-12576) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	7058
SINESIO: Per l'immissione in ruolo dei giovani assunti presso l'amministrazione per i beni culturali ai sensi della legge n. 285 del 1977 (4-10340) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	7056	SOSPURI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Assunta di Bacco, nata a Pratola Peligna (L'Aquila) (4-12636) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7058
SINESIO: Sull'opportunità di istituire dei teatri viaggianti allo scopo di far conoscere anche nei luoghi più sperduti d'Italia le opere dei più celebri autori del nostro paese (4-11160) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	7056	SOSPURI: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Giuseppe Ciccone, residente a Lettomanoppello (Pescara) (4-12644) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	7059

PAG.	PAG.
<p>SOSPIRI: Per la sollecita definizione del ricorso per pensione di guerra presentato da Francesco Capuani, residente in Casoli di Atri (Teramo) (4-13022) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7059</p>	<p>TEMPESTINI: Sul giudizio del Governo in merito alla convalida, da parte del CORECO di Avellino, della elezione nel consiglio comunale di Montoro Inferiore del signor Augusto Barone, stante la sua condizione di palese ineleggibilità (4-11619) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 7063</p>
<p>SOSPIRI: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra a favore di Maria Concetta Firmani di Francavilla al Mare (Chieti) (4-13498) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7060</p>	<p>TOMA: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Luigi Leonardo Macri di Taviano (Lecce) (4-12666) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7064</p>
<p>STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per la definizione della pratica di Bruna Bianchi di Pisa tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 36 del 1974 (4-13883) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7060</p>	<p>TRINGALI: Per la definizione della pratica di pensione di vecchiaia a favore di Orazia Andreano di Aci Sant'Antonio (Catania) (4-13422) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7064</p>
<p>TAMINO: Sui lavori di ristrutturazione del casale Bartolomucci a Picinisco (Frosinone), situato nell'area di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo (4-10644) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>). 7060</p>	<p>TRINGALI: Sui motivi della mancata liquidazione della pensione di guerra a favore del signor Amoroso di Caltagirone (Catania) (4-13535) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 7065</p>
<p>TAMINO: Sull'opportunità di modificare le norme in vigore sul regime di semilibertà, anche in relazione alla vicenda del detenuto Fabio Zane di Venezia (4-13490) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7061</p>	<p>VALENSISE: Sullo stato dei procedimenti penali a carico degli amministratori comunali di Conflenti (Catanzaro) e delle ditte appaltatrici dei lavori riguardanti la rete idrica (4-11682) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7065</p>
<p>TAMINO: Per un intervento volto a garantire al signor Mario Meretti l'assunzione, ai sensi della legge n. 482 del 1968, presso la ditta Pandolfo di Lentiai (Belluno) (4-13965) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 7062</p>	<p>VALENSISE: Per un intervento volto a sollecitare la nomina del magistrato titolare della pretura di Cinquefrondi (Reggio Calabria) ed i lavori di restauro dei locali in cui ha sede l'ufficio giudiziario (4-12952) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>). 7066</p>

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

con deliberazione della Giunta a Rodi Garganico in provincia di Foggia si impedisce di tenere comizi nelle piazze centrali, per cui le pubbliche manifestazioni politiche per un lungo periodo dell'anno dovrebbero essere svolte in zone periferiche e di difficile accesso;

tale comportamento, posto in essere dopo la elezione, per la prima volta, di quattro consiglieri comunali del MSI-destra nazionale ed a pochi giorno dalla « Festa Tricolore », concretizza una vera e propria violazione dei diritti dei cittadini;

la deliberazione si inserisce in una lunga serie di comportamenti (in altre occasioni è stato sollecitato l'intervento della prefettura) della pubblica amministrazione nei confronti del MSI-destra nazionale, caratterizzati tra l'altro da formalismo — non si sa fino a che punto legittimo — anche con riferimento alle richieste di affissione di manifesti;

le azioni del sindaco e della Giunta appaiono preordinate alla limitazione della presenza del MSI-destra nazionale a Rodi Garganico, per cui opportuni sarebbero gli interventi diretti ad eliminare fatti e comportamenti che ingenerano l'impressione che le strutture ed i pubblici poteri siano utilizzati a fini di parte —:

quali provvedimenti sono stati adottati e saranno adottati per consentire a Rodi Garganico il normale svolgimento dell'attività politica al MSI-destra nazionale, comunque per il superamento della situazione di grave disagio creata da

provvedimenti amministrativi palesemente ingiusti e sostanzialmente repressivi. (4-10436)

RISPOSTA. — *La giunta municipale di Rodi Garganico, nella seduta del 26 giugno 1985, ha deliberato di limitare l'uso delle piazze pubbliche per lo svolgimento di comizi, per consentire una migliore circolazione pedonale e veicolare, soprattutto nei mesi estivi.*

La deliberazione è stata esaminata, senza rilievi, dalla sezione provinciale decentrata di controllo sugli atti degli enti locali nella seduta del 17 luglio 1985.

È bene al riguardo evidenziare che l'ordinamento non consente a questa Amministrazione di svolgere attività di verifica — specie nel merito — in ordine ad atti deliberativi adottati dall'ente locale nell'ambito delle proprie prerogative e positivamente sottoposti ai riscontri di legittimità previsti dalla legge.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali* — Per sapere quali provvedimenti sono stati adottati per la realizzazione del parco archeologico in Gravina (Bari). (4-12240)

RISPOSTA. — *La zona archeologica di Botromagno, località Gravina (Bari) è protetta da vincoli ai sensi della legge n. 1089 del 1939 da alcuni anni, nell'attesa della realizzazione del parco archeologico.*

Sensibilizzato al problema, il comune di Gravina ha fatto redigere un progetto, successivamente approvato ed inoltrato alla regione Puglia per il finanziamento. La giunta regionale, con delibera dell'11 no-

vembre 1985 ha proposto la concessione di un contributo per la somma di lire 850 milioni che dovrà essere approvata dalla commissione di Governo, dopodiché avrà inizio la fase esecutiva della istituzione del parco che costituirà notevole polo di attrazione per il turismo internazionale, rilanciando l'economia del comune interessato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

ALMIRANTE, PAZZAGLIA E TRANTINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere:

quali siano i motivi del mancato trasferimento dei segretari giudiziari del tribunale di Milano, di origine meridionale, che hanno chiesto ed ottenuto il provvedimento fin dall'agosto del 1985;

altresi se ritenga di adottare misure urgenti necessarie per dare esecuzione al provvedimento stesso. (4-13993)

RISPOSTA. — Nel bollettino ufficiale n. 2 del 1983, di questo Ministero, furono pubblicati 371 posti vacanti di segretario dei quali 34 riguardavano il distretto di Cagliari, 8 il distretto di Caltanissetta, 26 il distretto di Catania, 21 il distretto di Catanzaro e la sezione distaccata di Reggio Calabria, 14 il distretto de L'Aquila, 25 il distretto di Lecce, 8 il distretto di Messina, 81 il distretto di Napoli e le sezioni distaccate di Campobasso e di Salerno (quest'ultima divenuta successivamente corte d'appello con proprio distretto, al quale sono riferibili 19 delle 81 vacanze suindicate), 32 il distretto di Palermo, 14 il distretto di Potenza e 101 la corte suprema di Cassazione, la relativa procura generale ed il distretto di Roma.

Conseguentemente a tale pubblicazione pervennero circa quattromila domande di trasferimento redatte quasi tutte da segretari di origine meridionale che prestano servizio, in massima parte se non addirittura nella totalità dei casi, in uffici giudiziari compresi in distretti dell'Italia settentrionale, nei quali le possibilità di normale

funzionamento sono messe costantemente a repentaglio dall'incompletezza delle piante organiche che in alcune sedi raggiunge indici davvero preoccupanti.

La commissione paritetica istituita con decreto ministeriale 6 febbraio 1979 ed investita del compito di esprimere pareri non vincolanti in ordine ai trasferimenti a domanda, ha lavorato alacremente per esaminare le migliaia di istanze pervenute e per addivenire alla formazione delle graduatorie dei trasferendi, una per ciascuno degli uffici aventi posti vacanti, previa valutazione comparativa delle condizioni preferenziali e dei titoli vacanti dai singoli aspiranti. I lavori della commissione che — nel contempo — doveva continuare ad interessarsi anche a numerose altre domande di trasferimento presentate da dipendenti appartenenti a ruoli diversi (cancellieri, coadiutori dattilografi giudiziari e commessi), durarono parecchi mesi in un succedersi di sedute molto laboriose.

Al termine dell'attività della commissione paritetica, con provvedimenti emanati nel corso dell'anno 1985, l'Amministrazione ha decretato i trasferimenti per la copertura dei 371 posti di segretario pubblicati nel cennato bollettino ufficiale.

Tuttavia, poiché l'allontanamento immediato e simultaneo delle centinaia di trasferiti avrebbe ulteriormente diminuito la già insufficiente presenza di segretari negli uffici del settentrione causandovi inammissibili situazioni di disservizio e di dissesto, si è ritenuto indispensabile ritardare l'esecuzione degli adottati provvedimenti di trasferimento. Scopo di tale misura prudenziale è stato quello di far coincidere la partenza dei segretari trasferiti al sud con l'assunzione in servizio, negli uffici del nord, dei vincitori dei concorsi in via di espletamento.

In armonia con tale necessaria soluzione si sta attualmente procedendo all'immissione in servizio dei vincitori del concorso pubblico a complessivi 1283 posti di segretario bandito con decreto ministeriale 21 maggio 1985 e, a mano a mano che i segretari di nuova nomina stanno occupando nelle sedi del nord i rispettivi posti di prima destinazione, si sta provvedendo

ad autorizzare la partenza da quegli stessi uffici dei segretari trasferiti al sud.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

ALOI. — Ai Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per sapere:

se è a conoscenza che al museo nazionale di Reggio Calabria per l'ingresso gratuito delle scolaresche, accompagnate dagli insegnanti, non è sufficiente una comunicazione scritta da parte del preside o direttore con l'indicazione del numero degli alunni e dei nominativi degli insegnanti, essendo stranamente richiesto — come necessario ed indispensabile — l'elenco nominativo degli alunni quando invece per i giovani inferiori ai 20 anni, che si presentano individualmente, non è necessaria per l'ingresso gratuito alcuna formalità;

se le richieste di cui sopra dei dirigenti del museo nazionale di Reggio Calabria debbano essere inquadrare nelle finalità che il museo deve porsi per incrementare sempre più i rapporti con la scuola al fine di una migliore conoscenza del patrimonio storico-artistico della nazione;

infine se i dirigenti reggini del museo hanno operato osservando eventuali disposizioni ministeriali e se, in caso affermativo, ritenga che tali « discutibili » disposizioni debbano essere mantenute.

(4-12023)

RISPOSTA. — Al museo nazionale di Reggio Calabria è stato necessario istituire un registro di firma ed annotazione della data di nascita per i visitatori aventi diritto a biglietto gratuito al fine di garantire una puntuale verifica che il rilascio dei biglietti gratuiti avvenga secondo le vigenti disposizioni di legge, aderendo a quanto richiesto dagli organi di controllo (ragioneria provinciale dello Stato) nell'ambito delle verifiche quadrimestrali previste per legge.

Poiché tale procedura avrebbe creato con le scuole materiali intralci e disservizi,

soprattutto nei momenti di maggiore affluenza di pubblico, si è chiesto, tramite un comunicato indirizzato ai vari provveditori, che i presidi redigessero, per le scolaresche e docenti interessati alle visite al museo, un elenco che viene conservato, senza necessità di apposizione della firma, agli atti dell'ufficio e ciò proprio allo scopo di rendere più celere la procedura di accesso e di rispondere, del pari, alle esigenze rappresentate dagli organi di controllo.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

ALOI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere:

i motivi per cui non è stata definita ad oggi la pratica di pensione di reversibilità riguardante la signora Murone Carmela (iscrizione n. 1968805), nata il 25 ottobre 1919, la quale ha provveduto ad inoltrare la relativa istanza volta ad ottenere la detta pensione di guerra a seguito della morte della beneficiaria della stessa, signora Ruberto Angiolina, madre della richiedente;

se non ritenga di dover intervenire per consentire — una volta eliminati gli intralci di ordine burocratico — che la signora Carmela Murone possa fruire della pensione in questione. (4-12732)

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra relativa alla signora Carmela Murone orfana di Pietro Murone, si è reso necessario interessare la predetta richiedente perché produca la documentazione reddituale dall'anno 1981 in poi.

Si è provveduto inoltre ad interpellare la commissione medica superiore perché si pronunci sulla inabilità a proficuo lavoro della sopra nominata signora Carmela Murone, non avendo la stessa accettato il giudizio di idoneità emesso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro nel verbale di visita medica dell'8 ottobre 1982.

Si assicura l'interrogante che appena saranno acquisiti i necessari elementi di giu-

dizio, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ALPINI. — Ai Ministri della sanità e delle finanze. — Per conoscere — premesso che

le oblazioni per contravvenzione al divieto di fumare nei locali destinati ad uso sanitario, nello scorso esercizio, ammontano ad oltre 3 miliardi di lire, incamerati dal Ministero delle finanze;

dette oblazioni dovevano essere destinate, come sovvenzione, alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, ente di diritto pubblico sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica —:

quale sia stata la destinazione di dette somme, posto che la Lega non ha ricevuto alcun sovvenzionamento statale, al quale avrebbe ampiamente diritto dati i compiti istituzionali, di informazione, di prevenzione e di ricerca, recepiti dalla legge e ribaditi in un ordine del giorno presentato di recente alla Commissione sanità della Camera. (4-11270)

RISPOSTA. — In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1983 sono stati istituiti il capitolo di entrata n. 2522 (capo ventesimo), per l'imputazione di tutti i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla citata legge n. 52, ed il corrispondente capitolo di spesa n. 2546 nello stato di previsione del Ministero della sanità, per le spese per l'informazione e l'educazione sanitaria (anni 1983-1984: lire 165 milioni).

Tuttavia, alcuni ritardi nell'emanazione della necessaria informativa per gli uffici finanziari incaricati della riscossione e del versamento dei proventi in questione, come pure certe difficoltà tecnico-contabili di esatta ripartizione dei versamenti a capo e

non a capitolo effettuati dagli uffici del registro, hanno finora impedito l'acquisizione di puntuali indicazioni in sede di rendiconto generale in merito al gettito degli stessi proventi.

Comunque, si ritiene di dover precisare che, all'esame della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante disposizioni sul divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico, non risulta che le oblazioni, riscosse per contravvenzioni elevate in violazione delle norme della legge suddetta, siano destinate a sovvenzionare l'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Per altro, la Lega stessa riceve contributi statali ai sensi della legge 18 marzo 1982, n. 88.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: DE LORENZO.

BARZANTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 9 giugno 1985 il ministero dell'interno con una circolare-telegramma inviata a tutti i prefetti, ha « ravvisato l'opportunità che i Cpabp (Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica) sospendano l'esame delle domande degli invalidi civili, ciechi e sordomuti che siano deceduti prima della deliberazione di accoglimento da parte del Comitato predetto, sospendendo conseguentemente il pagamento dei ratei agli eventuali eredi;

tale decisione del ministero sarebbe dovuta ad una sentenza emessa dalla Corte di cassazione (n. 7220 del 2 dicembre 1983 — sezione lavoro) in cui si afferma che il diritto all'assegno di assistenza... sorge solo con l'atto che, a seguito dell'accertamento — avente natura costitutiva — dell'invalidità e dello stato di bisogno, autorizza la concessione dell'assegno, anche se gli effetti retroagiscano dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda;

il problema appare estremamente grave da una parte alla luce della sopra ricordata sentenza per il fatto che i tempi medi per la definizione di una pratica di invalidità civile oscillano dai 4 ai 5 anni, e dall'altra perché gli eredi di invalido civile deceduto prima di essere sottoposto a visita medica presso l'apposita commissione sanitaria dell'USL non beneficiano di nessun riconoscimento *post mortem* dei requisiti per l'indennità di accompagnamento del loro congiunto, dal momento che anche il ministero della sanità con circolare n. 89 del 5 dicembre 1984 si è adeguato alle disposizioni negative sancite dalla sentenza della Corte di cassazione;

che l'assegno di accompagnamento non viene più erogato nemmeno ai ricoverati negli istituti di riposo anche nel caso che la spesa sia a carico dell'assistito, nonostante che il terzo comma della legge 11 febbraio 1980, n. 18, reciti testualmente: « Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili ricoverati gratuitamente » mentre una circolare (n. 5 del 20 maggio 1980) del Ministero dell'interno a sua volta precisa: « per quanto attiene all'applicazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 18, secondo il quale sono esclusi dalla indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto, si chiarisce che per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati —;

se ritenga necessario intervenire con urgenza per tutelare quei cittadini che in assenza della assistenza dovuta dallo Stato, hanno dovuto provvedere a garantire a proprie spese un trattamento dignitoso al familiare invalido, concorrendo a rimuovere sul piano legislativo le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di cassazione;

se ritenga necessario accertare i motivi che hanno portato alla non erogazione

dell'assegno di accompagnamento agli invalidi ricoverati negli istituti con l'iniziale spesa a loro carico, nonostante i chiarimenti contenuti nella citata circolare del Ministero dell'interno n. 5 del 20 maggio 1980, e ripristinare per questi cittadini il diritto garantito loro dalla legge. (4-12078)

RISPOSTA. — *La corte di cassazione — sezione lavoro — con sentenza del 2 dicembre 1983, ha enunciato il restrittivo principio secondo cui nulla spetta agli eredi degli invalidi civili morti dopo l'accertamento della inabilità, ma prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in quanto al provvedimento concessivo è da riconoscere natura costitutiva, con ciò innovando rispetto alla consolidata prassi interpretativa seguita dal Ministero dell'interno da oltre nove anni.*

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, definendo una fondamentale statuizione di principio del supremo organo di giustizia, non poteva non informare l'azione del Ministero nello specifico settore.

Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti non uniformi in materia, ha emanato la circolare del 6 giugno 1985, con la quale invitava, per il tramite delle prefetture, i comitati provinciali a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quelle considerate nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese a sordomuti e ciechi civili, che subiscono lo stesso regime giuridico, anche se disciplinato da normative distinte.

Per poter dare le necessarie e conclusive disposizioni ai prefetti — sia per la definizione delle pratiche pendenti, che per l'indirizzo da seguire nei ricorsi proposti avanti all'autorità giudiziaria — è stato inoltre subito richiesto l'orientamento al riguardo dell'avvocatura generale dello Stato.

Con recente parere del 21 ottobre 1985 l'avvocatura ha espresso il convincimento

che l'autorità deve riconoscersi proprio in tema di interpretazione delle norme di legge, alle decisioni della corte di cassazione non consente ora all'Amministrazione di provvedere in modo diverso da quello indicato dalla recente sentenza della corte.

La perentorietà del parere reso dal massimo organo di consulenza legale dello Stato preclude all'Amministrazione ogni possibilità di discostarsene attraverso il mero ricorso a strumenti di natura amministrativa.

Pertanto, il Ministero dell'interno, sensibile ai disagi ed ai problemi che si riflettono sulle categorie interessate, ha predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che, operando l'interpretazione autentica degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7 della legge 26 maggio 1970, n., 381, ammette al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

In merito all'altro problema, relativo alla mancata erogazione dell'assegno di accompagnamento a favore dei soggetti ricoverati a parziale carico della Pubblica amministrazione, il Ministero dell'interno ha provveduto con circolare del 20 dicembre 1985, n. 34, che si trascrive, a ribadire le direttive impartite con la precedente circolare del 1980.

In particolare si conferma che l'indennità di accompagnamento compete nei casi in cui il contributo pubblico copre soltanto una parte della retta di ricovero mentre la differenza viene corrisposta da privati.

Si fa per altro presente che nello specifico settore è avvertita l'esigenza di una definizione legislativa: all'uopo questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge rivolto al generale riordino delle prestazioni economico-sociali dello Stato in favore dei minorati civili. Lo schema è tuttora in fase di concerto con i dicasteri interessati.

« Circolare n. 34

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DIVISIONE PACC

Prot. n. 25287/73/3643

Roma, 20 dicembre 1985

Ai Prefetti della Repubblica	Loro sedi
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento	Trento
Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta	Aosta
e, per conoscenza	
Al Commissario dello Stato nella regione siciliana	Palermo
Al Rappresentante del Governo nella regione Sarda	Cagliari
Al Commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario	Loro sedi
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano	Bolzano
Al Presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta	Aosta

Oggetto: Applicazione dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

Con circolare del 20 giugno 1980, n. 5, sono state impartite, tra l'altro, istruzioni in ordine all'applicazione della legge 11 febbraio 1980, n. 18, istitutiva dell'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili totali non deambulanti o non autosufficienti.

In riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge citata veniva chiarito in particolare che: per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a carico di un ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati.

Di detto indirizzo si è talora data un'interpretazione restrittiva, ritenendosi di dover escludere dal diritto all'indennità di accompagnamento anche i soggetti ricoverati a parziale carico della Pubblica amministrazione.

Questo orientamento è andato maturando in considerazione che, adottando l'interpretazione letterale della norma, questa sarebbe risultata in pratica priva di contenuto, poiché tutti gli interessati avrebbero preferito contribuire in misura modesta al pagamento della retta di ricovero, per poter beneficiare del più consistente importo dell'indennità di accompagnamento.

Si è ritenuto di dover evitare, inoltre, possibile disparità di trattamento, a parità di condizioni, tra chi avrebbe goduto dell'indennità di accompagnamento e del ricovero, sia pure semigratuito in istituto, ed i beneficiari della sola indennità di accompagnamento.

Tale orientamento non ha trovato conferma in sede giudiziaria. Numerose sentenze hanno infatti affermato che, stando alla formulazione letterale della norma, la indennità in parola non compete soltanto nel caso di ricovero totalmente gratuito.

Preso atto di tale indirizzo giurisprudenziale, questo Ministero ha già precisato, in risposta a quesiti sull'argomento, che per ricovero gratuito, ostativo alla concessione della indennità di accompagnamento, deve intendersi quello con retta a totale carico della Pubblica Amministrazione, anche se a tale retta si aggiungano versamenti di privati volti ad ottenere un miglioramento rispetto a quello base, preso in considerazione per determinare la misura della retta; di conseguenza, l'indennità compete nei casi in cui il contributo della pubblica amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero, come sopra indicato, mentre la differenza viene corrisposta da privati.

Si coglie l'occasione per ribadire quanto già rappresentato in riscontro ad appositi quesiti e cioè che l'indennità di accompagnamento spetta anche quando il ricovero sia disposto per terapie contingenti, di durata connessa al decorso della malattia, sempreché non si realizzi l'ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, attinente a ricovero gratuito per fini riabilitativi ovvero a ricovero in reparti di lunga degenza.

Il Direttore Generale

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

BATTISTUZZI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

l'inserimento degli invalidi civili nel mondo del lavoro è finalità che anche la Pubblica Amministrazione deve perseguire, secondo quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

per le categorie ad assunzione privilegiata è prevista la chiamata diretta senza concorso e che gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento sono esentati dalla visita di controllo all'atto della presa di servizio;

tali procedure possono essere fonte di abuso su cui il Parlamento deve poter porre in essere il suo sindacato ispettivo, al fine di verificare il corretto operato dell'amministrazione —:

il numero di assunzioni di invalidi civili effettuate dall'agosto del 1983 da codesto Ministero;

i criteri per l'individuazione dei chiamati, le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli stessi, nonché se i prescelti siano idonei allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire.

(4-13685)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, ha provveduto all'assunzione di invalidi ci-

vili, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, ed altresì:

a) iscritti nei particolari elenchi di disoccupati previsti dall'articolo 19 della citata legge n. 482;

b) nonché invalidi con riduzione della relativa capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, come espressamente stabilito dalla legge.

Ai fini dell'assunzione è stato inoltre richiesto il prescritto certificato medico, attestante il grado di invalidità dell'interessato, con l'esplicita dichiarazione che l'invalidità stessa non impediva lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera prescelta e non risultava di pregiudizio né per l'incolumità dei colleghi di lavoro, né per la sicurezza degli impianti.

Sulla base di tali elementi, questa Amministrazione ha finora ritenuto di non dover sottoporre gli invalidi ad ulteriori visite di controllo.

Gli invalidi civili assunti dall'Amministrazione centrale del Tesoro a partire dall'agosto 1983, assommano complessivamente ad undici unità, di cui sette per posti della carriera esecutiva e quattro della carriera ausiliaria. Le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli invalidi non rilevano ai fini dell'assunzione presso detta Amministrazione in quanto, trattandosi di ruoli centrali, il personale è istituzionalmente chiamato a prestare servizio presso uffici aventi sede in Roma.

Pertanto, anche in conformità alle disposizioni a suo tempo impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, i posti in questione sono stati, in genere, assegnati ad invalidi domiciliati in Roma o zone limitrofe, a meno che gli stessi non avessero esplicitamente dichiarato di essere disposti a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Per quanto concerne poi le assunzioni nell'Amministrazione periferica del tesoro, si precisa che solo di recente, in relazione all'aumento degli organici del personale delle direzioni provinciali del Tesoro disposto dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, si è

reso possibile dare inizio alle procedure per l'assunzione di una modesta aliquota di invalidi civili.

Sono infatti, attualmente, in corso di espletamento le procedure previste dalla legge n. 482 del 1968 per l'assunzione di 25 invalidi civili, di cui 16 per posti appartenenti alla carriera esecutiva e 9 alla carriera ausiliaria, distribuiti presso le sottoindicate direzioni provinciali del Tesoro:

Alessandria	1
Asti	2
Avellino	1
Belluno	1
Bergamo	1
Caserta	1
Catanzaro	1
Cosenza	1
Grosseto	1
Isernia	1
Massa-Carrara	1
Napoli	3
Palermo	1
Roma	4
Salerno	1
Sassari	2
Sondrio	1
Viterbo	1

La Ragioneria generale dello Stato, invece, dall'agosto 1983 ha provveduto ad assumere, in relazione alle limitate disponibilità di posti d'organico riservati agli invalidi civili, soltanto tre persone nella carriera esecutiva dei servizi centrali, di cui due provenienti dal Lazio ed una dalla Sicilia.

La scelta dei nominativi è stata effettuata sulla base di una valutazione complessiva sia della situazione familiare, sia delle qualità professionali degli aspiranti all'assunzione.

Nello stesso periodo sono stati assunti, in massima parte presso le ragionerie regionali e provinciali, nove ciechi civili, in qualità di centralinisti, non vedenti, inquadrati nella carriera esecutiva.

Gli uffici periferici interessati a tali assunzioni sono le ragionerie provinciali dello

Stato di Firenze, Catania, Chieti, Lecce, Cosenza, Catanzaro e Pesaro e la ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

I nominativi dei non vedenti (residenti tutti nelle città in cui hanno sede gli uffici di destinazione) sono stati indicati dalle locali sezioni dell'Unione italiana ciechi.

Nei casi di pluralità di istanze per il medesimo posto di lavoro, la scelta è stata effettuata sulla base dei titoli culturali, professionali e di famiglia prodotti dagli interessati.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

BERSELLI, ALMIRANTE, TRINGALI, RALLO, PAZZAGLIA, TREMAGLIA, FORNER, PARIGI, LO PORTO, TASSI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MARTINAT, BAGHINO, SERVELLO, DEL DONNO, TATARELLA, TRANTINO, MACERATINI, MACALUSO, PELLEGATTA, MAZZONE, AGOSTINACCHIO, MUSCARDINI PALLI, FRANCHI FRANCO, CARADONNA, ALPINI, RAUTI, VALENSISE, MICELI, PARLATO, MANNA, FLORINO, ABBATANGELO, ALOI, FINI, GUARRA, MATTEOLI, MENNITTI, POLI BORTONE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE E SOSPIRI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, con sentenza pronunciata in data odierna, ha accolto il ricorso del Movimento sociale italiano avverso i risultati delle elezioni del 12 e 13 maggio 1985 per il rinnovo del consiglio comunale di Rimini;

come terzo consigliere comunale missimo risulta quindi eletto Vito Murgida al posto di Leonardo Montecchi, ventitreesimo consigliere comunale comunista;

tale pronuncia rappresenta un doveroso atto di giustizia che pone rimedio ad un vero e proprio broglio elettorale consumato in danno della lista del Movimento sociale italiano-destra nazionale;

il TAR dell'Emilia-Romagna, in occasione della penultima udienza, aveva

trasmesso alla procura della Repubblica di Rimini i verbali dell'Ufficio centrale elettorale in cui si dava atto dell'avvenuto broglio —

se al Ministro risulti che presso gli uffici giudiziari di Rimini sia pendente, in quale stato e contro chi un procedimento penale in relazione ai fatti suesposti. (4-13200)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Rimini ha comunicato che in relazione all'oggetto dell'interrogazione risultano due distinti procedimenti penali, rispettivamente n. 623/85 A-RG e n. 902/85 A-RG iscritti, il primo in data 17 maggio 1985 a seguito di una segnalazione dell'ufficio centrale elettorale di Rimini ed il secondo, nel luglio 1985, a seguito di una nota del tribunale amministrativo regionale di Bologna - Prot. 779/SG.*

I due predetti procedimenti, per i quali in data 28 maggio 1985 e 22 ottobre 1985 era stata fatta richiesta di archiviazione da parte della procura, sono stati riuniti dal giudice istruttore presso il tribunale di Rimini, il quale, in data 17 gennaio 1986, ha disposto procedersi col rito formale nei confronti di Alberto Frisoni e Roberta Lisi, presidente e segretario del seggio elettorale, per i reati di falso ed omissione di atti di ufficio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CALVANESE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

l'ex villa D'Agostino in località Santissima Annunziata di Cava dei Tirreni, è sottoposta a vincolo assoluto (cat. C 1) dal piano di recupero;

è stato presentato un progetto di restauro non conforme alla normativa e alle prescrizioni particolari dettate dalla categoria di intervento C 1, in quanto si propone l'eliminazione di tutti gli orizzontamenti e la costruzione di un tetto in

calcestruzzo armato con « bucatore » nelle falde, premessa di una futura mansarda;

tale progetto è stato approvato dalla Soprintendenza ai beni monumentali di Salerno —:

se intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire il rispetto delle leggi vigenti a tutela del patrimonio artistico. (4-12433)

RISPOSTA. — *In seguito ad un attento sopralluogo, per meglio esaminare le proposte progettuali riguardanti l'ex villa d'Agostino, si è verificato che gli interventi previsti dal progetto sono compatibili con l'interesse storico-artistico dell'edificio, in quanto salvaguardando la sua forma esterna e rispettano la sua individualità tipologica.*

Si è altresì accertato che i restauri saranno effettuati tenendo presente anche l'esigenza di una migliore utilizzazione dell'edificio monumentale compatibile con la sua conservazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

CALVANESE E AULETA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'organico delle assistenti sociali del centro di servizi sociali per adulti del Ministero di grazia e giustizia per la provincia di Avellino, che è di dieci unità, si è trovato sguarnito per il trasferimento improvviso di sei assistenti sociali a Salerno, dove la relativa pianta organica di quattordici unità era interamente coperta;

a tale carenza di personale si è potuto far fronte grazie al senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali confederali e dalle assistenti di Salerno, che hanno accettato di recarsi a turno ad Avellino —:

come il ministro intenda coprire, in un periodo di tempo ragionevolmente breve, la carenza di personale per la provincia di Avellino. (4-13881)

RISPOSTA. — *Con l'entrata in vigore della legge n. 285 del 1977 furono assunte otto assistenti sociali per essere utilizzate presso il centro di servizio sociale per adulti di Salerno.*

All'atto della loro immissione in ruolo, in considerazione delle esigenze funzionali del centro di Avellino (che a fronte di un organico di 10 unità aveva un contingente di sole due assistenti sociali), del fatto che tale centro è ubicato in provincia confinante con quella di Salerno e che, infine, la mobilità del personale in argomento, nell'ambito di province limitrofe, era prevista al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1984, n. 138, questa amministrazione provvide, in data 19 settembre 1984, alla assegnazione al centro di Avellino di sei delle otto unità provenienti dal centro di Salerno.

Tale operazione risultava anche funzionalmente opportuna in quanto presso quest'ultimo centro erano presenti 21 assistenti sociali su un organico di 14.

Successivamente, il personale così destinato al centro di Avellino, ottenne, in data 27 febbraio 1985, di essere ritrasferito alla sede di Salerno, ripristinando ad Avellino la precedente carenza di personale.

Non potendo ovviare a tale difetto di operatori sguarnendo altre sedi per coprire quella di Avellino, questa Amministrazione fu costretta ad utilizzare, a turno, l'abbondante personale del vicino centro di Salerno.

Unica alternativa, infatti, sarebbe stata il definitivo ritrasferimento del personale soprannumerario da Salerno ad Avellino.

Si fa presente, infine, che l'amministrazione penitenziaria ha provveduto a bandire un concorso a 162 posti di assistente sociale, di cui sette destinati alle sedi campane.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CASTAGNETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso

che con sentenza n. 274 del 23 gennaio 1985 la Corte di cassazione ha con-

fermato che il servizio di levata dei protesti cambiari svolto dai segretari comunali nei comuni nei quali non esista notaio o ufficiale giudiziario, pur essendo ad essi attribuito in considerazione della loro qualifica è tuttavia estraneo ai loro compiti istituzionali e viene svolto dagli stessi predisponendo l'organizzazione indispensabile a tale scopo e affrontando spese del tutto estranee al rapporto di impiego;

che per dettā ragione il reddito prodotto con l'esercizio di questa attività deve essere tassato secondo la natura sua propria indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato prodotto dalla stessa persona fisica;

che pertanto sui redditi di tale provenienza si realizzano i presupposti di imponibilità all'IVA previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni —:

se non ritiene di dover estendere ai segretari comunali l'applicazione del decreto ministeriale 25 settembre 1981 del Ministro delle finanze circa le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relative alla levata di protesti cambiari o di assegni bancari effettuata dai notai. (4-13832)

RISPOSTA. — Come si è già avuto modo di precisare nella risposta resa all'interrogazione n. 5-02290 presso la VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986, si ritiene che la richiesta di autorizzare i segretari comunali ad annotare i corrispettivi relativi ai servizi di levata protesti cambiari nel registro dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo del registro delle fatture emesse, possa essere accolta in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 25 settembre 1981, per le stesse operazioni effettuate dai notai.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

COMIS, ORSINI GIANFRANCO E ROCELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere le cause dei ritardi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei provvedimenti del ministro dei beni culturali e ambientali relativi a dichiarazioni di notevole interesse pubblico, l'ultimo dei quali è stato pubblicato il 6 febbraio 1986 con riferimento a decreti datati 1° agosto 1985. (4-13745)

RISPOSTA. — Sono stati finora stampati undici supplementi ordinari alla *Gazzetta ufficiale* (per complessive 808 pagine) in cui sono pubblicati provvedimenti del ministero dei beni culturali e ambientali relativi a dichiarazione di notevole interesse pubblico.

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti è stata effettuata, talvolta, con ritardo a causa del rilevante numero degli stessi e della necessità di una accurata revisione delle relative bozze di stampa.

In particolare, il ritardo dell'ultimo supplemento (*Gazzetta ufficiale* del 6 febbraio 1986, n. 30) è imputabile oltre che ai fattori sopra evidenziati anche alle innovazioni introdotte dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e alla divisione della *Gazzetta ufficiale* in quattro serie (decreto del ministro di grazia e giustizia 24 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 ottobre 1985, n. 239) tutti elementi che, comportando, nel loro insieme, anche un notevole aumento del materiale da pubblicare, hanno procurato varie difficoltà di ordine tecnico, in sede tipografica, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che cura la stampa del giornale ufficiale della Repubblica.

Si precisa, infine, che non sono attualmente in corso di pubblicazione altri decreti relativi a dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

CONTU. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conosce-

re — premesso che l'ENPAS ha stanziato oltre 170 miliardi per interventi edilizi —

se risponda a verità la notizia che questo stanziamento andrebbe speso solo nelle città di Milano, Roma, Genova e Bari mentre la Sardegna nonostante la grave crisi che attraversa attualmente l'edilizia e la terribile situazione disoccupativa, sarebbe stata del tutto esclusa da ogni intervento;

in caso affermativo, quali azioni il Ministro intenda svolgere onde evitare questa grave sperequazione, impartendo opportune direttive all'ENPAS perché riveda i suoi piani di investimento e destini quindi cospicue risorse anche all'Isola. (4-12967)

RISPOSTA. — Premesso che gli interventi edilizi che consistono nell'acquisto o costruzione di immobili, possono essere attuati dall'ENPAS soltanto nei limiti consentiti dalla disponibilità finanziarie di ogni esercizio, le località citate nella interrogazione sono comprese in piani di impiego diversi e separati per legge, finalità e procedure.

La città di Genova, infatti, fa parte del progetto per il 1985, finalizzato all'acquisto o costruzione di immobili per uffici o strutture del fondo previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti, con i quali sopperire esclusivamente alle carenze e precarietà locative delle sedi dell'ente in base a proprie necessità prioritarie, funzionali e organizzative.

I criteri che presiedono alla dimensione e ai contenuti di tale piano sono, quindi, diversi da quelli per gli investimenti immobiliari da reddito che rientrano, invece, nel separato piano di impiego dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario.

Per quanto concerne, invece, le località di Milano, Roma e Bari, si fa presente che tali grandi aree metropolitane sono state scelte al fine di poter concorrere concretamente, pur nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad alleviare l'alta tensione abita-

tiva, in egual misura e per quanto possibile, nel nord, nel centro e nel sud del territorio nazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

CORSI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere se non ritenga — premesso che*

l'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, attribuisce ai segretari comunali il potere di levare il protesto delle cambiali e degli assegni bancari contro pagamento di un corrispettivo, denominato diritto di protesto, erogato dalle aziende ed istituti di credito committenti la prestazione;

con risoluzione ministeriale 23 luglio 1974, n. 10/1052, il ministro delle finanze qualificava detti corrispettivi come « redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente » con conseguente loro estraneità all'imposta sul valore aggiunto e per contro, con sottoposizione a ritenuta alla fonte a titolo di acconto in ragione del 15 per cento (articolo 24 primo comma del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600);

la suprema Corte di cassazione con sentenza 23 gennaio 1985, n. 274, risolveva le controversie sorte in dipendenza della citata risoluzione ministeriale, inquadrando tali redditi tra quelli della categoria « di lavoro autonomo »;

il ministro delle finanze facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale accennato, con circolare n. 85 del 2 dicembre 1985, ha disposto che gli uffici IVA procedessero al recupero dell'imposta sul valore aggiunto non corrisposta nell'anno 1985 e precedenti —:

a) che la procedura suggerita agli uffici sia penalizzante per gli operatori interessati i quali:

non hanno liquidato l'IVA in applicazione di istruzioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria;

si sono visti sottoporre a tassazione i corrispettivi di cui trattasi, al lordo di ogni detrazione a titolo di spesa di produzione;

non hanno più la possibilità di addebitare l'IVA nei confronti dei propri committenti;

b) che possa ritenersi estensibile alle prestazioni di servizi di cui si tratta il regime previsto dalla risoluzione ministeriale 30 maggio 1985, n. 400674, della direzione generale delle tasse e delle imposte indirette;

c) giusto disporre per l'abbandono da parte degli uffici delle procedure di recupero dell'imposta sul valore aggiunto, in applicazione di un elementare criterio di equità considerando che i contribuenti sono stati indotti in errore da indirizzi vincolanti dell'amministrazione finanziaria, solo successivamente rivelatisi non conformi alla legge;

d) opportuno chiarire agli uffici periferici i termini di decorrenza degli obblighi derivanti agli interessati dal nuovo orientamento ministeriale, creando così una situazione di certezza rispetto al rischio di applicazioni di sanzioni, anche di natura penale, derivanti dal mancato rispetto — per il periodo anteriore al formarsi del nuovo orientamento — degli obblighi di denuncia di inizio di attività e di tenuta delle scritture contabili.

(4-13458)

RISPOSTA. — Come si è già avuto modo di precisare nella risposta resa all'interrogazione n. 5-02290 presso la VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986 i segretari comunali hanno tuttora diritto di esercitare la rivalsa dell'imposta nei confronti dei loro committenti in quanto tale diritto è precluso per legge solo quando vi sia stato il pagamento dell'IVA a seguito di accertamento o rettifica.

Si soggiunge che nel caso in esame non può applicarsi la risoluzione del 30 maggio 1985 n. 400674, che disciplina il trattamento tributario ai fini dell'IVA riservato

ai pubblici dipendenti in attività di servizio che effettuano anche prestazioni di collaudo riconducibili, in quanto prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, nella previsione normativa di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche; l'attività dei segretari comunali deve, invece, ritenersi inquadrata tra quelle di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, con la conseguenza che i relativi corrispettivi sono imponibili all'IVA.

Si fa poi presente che non si può disporre l'abbandono da parte degli uffici delle procedure di recupero dell'imposta sul valore aggiunto, concernente gli anni decorsi, in quanto il legislatore prevede che, nei casi di dubbia applicazione dei tributi, l'amministrazione può consentire l'abbandono delle pene pecuniarie — come è stato disposto con la circolare del 2 dicembre 1985, n. 85, protocollo n. 323459 — ma non le attribuisce analoga facoltà per quanto riguarda l'imposta.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

CRIPPA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quale sia l'esito del ricorso n. 67602 RI-GE prodotto alla direzione generale pensioni di guerra dal signor Facagni Paolo, nato a San Paolo d'Argon (Bergamo) il 5 marzo 1924. (4-12836)

RISPOSTA. — Il ricorso gerarchico al ministro del tesoro, assunto a protocollo con il n. 67602, cui accenna l'interrogante, è stato già definito da questa Amministrazione.

Difatti, con decreto ministeriale 3 agosto 1983, n. 039879/RI-GE, è stato respinto detto gravame. E ciò in quanto, dal riesame della pratica, non sono emersi elementi idonei alla revoca od alla modificazione della determinazione 11 febbraio 1980, n. 2651898-Z; provvedimento, questo, con il quale, al signor Paolo Facagni, venne negato diritto a trattamento pensionistico, per non dipendenza da causa di ser-

vizio di guerra delle invalidità bronchite con enfisema, note di spondilosi di tutto il rachide e spondiloartrosi, e per assenza delle invalidità epatopatia, insufficienza epato-cardiaca.

Il suindicato decreto ministeriale numero 039879/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — è stato trasmesso, il 16 settembre 1983, al comune di Albano Sant'Alessandro (Bergamo), per la notifica ai sensi di legge.

Poiché non risulta pervenuta la relativa attestazione di notifica, si è provveduto, in data 5 febbraio 1986, ad interessare il sindaco del suddetto comune, affinché comunicasse se, e in quale data, ha provveduto ad effettuare la consegna, all'interessato, del decreto in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DE GREGORIO E CARDINALE. — Ai Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che

è in atto una convenzione tra il comune di Potenza e l'avvocato distrettuale dello Stato avvocato Berardi il cui costo ha già superato i cento milioni;

in ordine a tale convenzione, oltre ad essere in presenza di una violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato per quanto concerne l'obbligo di esecutività prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3/57 per i dipendenti pubblici, si evidenzia una incompatibilità oggettiva per il fatto che nel corso dell'attuazione della legge n. 219 si determinano contrasti e conflitti di interesse tra lo Stato ed il comune di Potenza;

nel Comitato tecnico amministrativo delle opere pubbliche di Potenza, l'avvocato Berardi siede in rappresentanza dello Stato e nel valutare il contenzioso rispetto ad opere realizzate dal comune

di Potenza in base alla legge n. 219 l'avvocato Berardi ha sostenuto, come risulta, la tesi del comune in contrasto con quelle del gruppo tecnico-consultivo dell'ufficio tecnico erariale di Potenza;

è in corso un procedimento penale in riferimento all'azione svolta dall'avvocato Berardi nel Comitato tecnico amministrativo delle opere pubbliche di Potenza —:

quali iniziative si intendono attuare, indipendentemente dall'esito dell'inchiesta della magistratura, per fare chiarezza e ripristinare trasparenza, correttezza e legalità nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato di Potenza. (4-11545)

RISPOSTA. — *Premessa l'esistenza di una convenzione tra il comune di Potenza e l'avvocato distrettuale dello Stato Berardi avente ad oggetto consulenza legale per le questioni relative alla ricostruzione delle zone terremotate, si segnala, a tal proposito, che l'avvocato Berardi — il quale, ratione officii, è membro del comitato tecnico amministrativo delle opere pubbliche di Potenza — avrebbe, in tale qualità, sostenuto la tesi del comune in contrasto con quella esposta dal gruppo tecnico-consultivo dell'UTE (ufficio tecnico erariale) di Potenza.*

Va anzitutto osservato, in proposito, che il principio della esclusività del rapporto con lo Stato non ha carattere di rigidità ed assolutezza, essendo invece consentito che il dipendente statale — sempreché sia fatta salva la compatibilità astratta e concreta con lo svolgimento del suo servizio istituzionale — assuma altri incarichi, con l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

In particolare, per quanto concerne gli avvocati dello Stato, la possibilità di assumere incarichi ulteriori rispetto al rapporto di impiego è prevista dall'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

L'avvocato Berardi fu autorizzato dall'avvocato generale dello Stato — con nota 11 marzo 1982, n. 2173/a — ad assumere

l'incarico di consulente del comune di Potenza valutata la insussistenza di ragioni di interferenza.

Per quanto attiene alla pretesa incompatibilità delle funzioni di consulente del comune di Potenza con quelle di avvocato dello Stato, membro — in quanto tale — del comitato tecnico amministrativo per le opere pubbliche, si osserva:

a) l'incarico è limitato alle questioni relative all'attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto;

b) l'attività di ricostruzione è direttamente imputabile allo Stato, che attualmente la cura a mezzo del ministro per la protezione civile, incaricato dalla gestione stralcio dell'attività del commissario straordinario con decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge 29 aprile 1982, n. 187;

c) con l'espletamento delle attività di ricostruzione è stato affidato, in taluni casi, ai comuni, in virtù di espressa delega (per il comune di Potenza, la delega è stata conferita con ordinanza 1° dicembre 1980 del commissario del Governo).

Quest'ultimo, quindi per il corretto esercizio dell'attività delegata, è tenuto ad assumere un indirizzo conforme alle linee programmatiche che, in via generale, l'organo statale titolare del potere ha posto come criteri di indirizzo uniforme.

Pertanto, non sembra configurabile una generale incompatibilità tra la funzione di consulente del comune di Potenza per le questioni relative all'attività di ricostruzione delle zone terremotate e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato tecnico amministrativo, cui l'avvocato Berardi è chiamato nella qualità di avvocato dello Stato.

Il riferimento — addotto dai deputati De Gregorio e Cardinale — ad un preteso contrasto concreto delle tesi sostenute dall'avvocato Berardi con quelle prospettate dal gruppo tecnico ispettivo dell'UTE nella seduta 28 febbraio 1985 del comitato tecnico amministrativo per le opere pubbliche, non offre alcuna dimostrazione della dedotta in-

compatibilità, neppure con riguardo a quella particolare circostanza.

Nella seduta 28 febbraio 1985 fu espresso il voto n. 11765, avente natura meramente interlocutoria e priva di qualunque efficacia di scelta definitiva tra le diverse soluzioni proposte.

Sul rilievo che per taluni lavori di demolizione — in relazione a cui l'impresa Ceroni aveva avanzato richiesta — non risultava acquisita la documentazione prescritta, il comitato tecnico si è limitato a rinviare la definitiva valutazione in ordine alla esistenza e all'entità dei lavori stessi.

Il procedimento penale del quale è menzione nella interrogazione parlamentare e relativo alla pretesa illegittimità dell'azione svolta dall'avvocato Berardi quale membro del CTA si è chiuso in istruttoria con sentenza di proscioglimento, emessa in data 3 febbraio 1986 dal giudice istruttore presso il tribunale di Potenza, che ha negato la sussistenza stessa dei fatti penalmente rilevanti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: AMATO.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali sono i motivi che ritardano la reversibilità della pensione del soldato Giuseppe Ventola nato a Modugno l'8 febbraio 1914 in favore della signora Calabrese Maria nata a Bari il 3 luglio 1922 ivi residente in via Nitti De Rossi n. 8. La pratica col numero di posizione 1531260/B, risalente al 1975 non è stata ancora evasa. (4-11948)

RISPOSTA. — Con decisione del 27 settembre 1983, n. 118223, pervenuta a questa Amministrazione il 28 marzo 1984, la Corte ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio di guerra le infermità bronchite cronica asmatiforme ed artrosi della colonna vertebrale con cifosi del tratto dorsale. E ciò, a parziale accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 672219 prodotto contro il decreto ministeriale del 23 settembre 1966, n. 2134621 dal signor Giuseppe Ventola,

gravame che, dopo il decesso del predetto, era stato riassunto dalla vedova, signora Maria Calabrese.

Pertanto, in esecuzione della suindicata decisione, è stata emessa, dopo aver acquisito l'occorrente certificato di morte del Ventola, determinazione direttoriale del 26 febbraio 1986, n. 3551426. Con il cennato provvedimento, al predetto dante causa, e per esso agli eredi, è stato concesso, in conformità di quanto deliberato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 12 dicembre 1985, rateo di pensione di quinta categoria a decorrere, in applicazione del disposto di cui all'articolo 38 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, dal 1° luglio 1961 e da durare sino al 15 marzo 1966 (data di morte dell'invalido).

Detta determinazione direttoriale, con relativo ruolo di iscrizione n. 2218521, è stata trasmessa, per l'esecuzione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari con elenco del 6 marzo 1986, n. 5.

Infine, allo scopo di completare la documentazione occorrente per la definizione della pratica di pensione indiretta n. 734126/G relativa alla vedova del suindicato dante causa, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

A tal fine, infatti, la signora Calabrese è stata invitata, in data 6 marzo 1986, a trasmettere il certificato di nascita e quello di matrimonio, nonché atto di notorietà (o dichiarazione sostitutiva di esso) attestante che tra la medesima ed il defunto marito non fu pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato ed, inoltre, il certificato necroscopico con l'indicazione relativa alla insorgenza e al decorso clinico e terminale dell'infermità che trasse a morte l'invalido, documento, quest'ultimo, indispensabile per stabilire il tipo di pensione da attribuire alla predetta vedova.

In proposito, giova precisare che, per quanto concerne il settore pensionistico di guerra, la legge prevede per le vedove due tipi di pensione: la pensione indiretta, quale diritto autonomo, ed un trattamento di reversibilità che trae origine dalla pensione di cui fruiva in vita l'invalido.

La pensione indiretta presuppone, in ogni caso che il militare (o il civile) sia morto in dipendenza del conflitto. E ciò per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte a causa del servizio prestato durante la guerra o in conseguenza di un fatto bellico.

Il trattamento di reversibilità, invece, è attribuito alla vedova nel caso in cui il militare (o il civile) venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità. Quest'ultimo trattamento — stabilito in misura fissa a seconda della categoria di pensione di cui era titolare l'invalido, con esclusione della prima categoria, ed i cui importi sono riportati nell'apposita tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 — è, in ogni caso, inferiore alla pensione indiretta di guerra il cui ammontare è indicato nella tabella G, anch'essa allegata al suindicato decreto presidenziale.

Ciò precisato, si assicura che appena la signora Calabrese avrà fatto pervenire la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro — Per sapere quale sia lo stato dell'iter della domanda di reversibilità della pensione di guerra del militare Vallone Antonio, deceduto nell'ultimo conflitto mondiale, in favore della sorella del caduto signora Vallone Maria Donata, nata a Montemilone (Foggia), dimorante a Carapelle (Foggia) via Indipendenza. L'interessata inabile a qualsiasi proficuo lavoro ha 58 anni, è nubile e senza nessuna fonte di guadagno o di rendita. (4-12098)

RISPOSTA. — La Direzione provinciale del Tesoro di Foggia ha respinto con provvedimento del 13 febbraio 1986, n. 13391, l'istanza del 24 novembre 1984, con la quale la signora Maria Donata Vallone, nata a Montemilone il 3 marzo 1927, ha

chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiore dell'ex militare Antonio.

Infatti dagli accertamenti sanitari effettuati presso la commissione medica superiore di Roma, l'interessata è risultata idonea a proficuo lavoro, per cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, non ha diritto alla reversibilità.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica di aggiornamento e rivalutazione della pensione del signor Stragapede Francesco, fu Nicola, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 13 gennaio 1894, ivi residente in via Sant'Arcangelo n. 17, considerata l'età dell'interessato e le precarie condizioni economiche e di salute.

(4-12922)

RISPOSTA. — *Con decisione del 23 ottobre 1985, n. 62823, pervenuta a questa Amministrazione il 4 febbraio 1986, la Corte dei conti, a parziale accoglimento del ricorso giurisdizionale n. 711056 prodotto dal signor Francesco Stragapede contro il decreto ministeriale del 25 giugno 1966, n. 2198603, ha giudicato l'infermità lieve congiuntivite catarrale cronica bilaterale, a suo tempo indennizzata, ascrivibile, per più equa valutazione, alla ottava categoria di pensione.*

A tale decisione, è stata data immediata esecuzione. Infatti, in data 12 febbraio 1986, è stata emessa, nei riguardi del suindicato invalido, determinazione direttoriale n. 3551154 concessiva, a far tempo dal 1° ottobre 1965, di trattamento pensionistico di guerra di ottava categoria a vita.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena il suindicato consesso, opportunamente sollecitato, avrà

approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Stragapede.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) a che punto è la pratica di pensione di guerra di Santoro Salvatore nato a Palo del Colle (Bari) il 22 febbraio 1911 ivi residente, via S. Martino, n. 7, la cui domanda porta il n. 9053639;

2) quando si ritiene dare definizione alla pratica, considerata l'età, la condizione economica e di salute dell'interessato. (4-12930)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 3 agosto 1974, n. 2549458/Z, l'istanza presentata dal signor Giovanni Santoro, nato a Palo del Colle il 22 febbraio 1911, intesa al conseguimento di trattamento pensionistico di guerra, è stata dichiarata inammissibile perché pervenuta oltre i termini previsti dagli articoli 88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.*

Contro la suddetta determinazione l'interessato ha presentato ricorso gerarchico n. 30312, respinto con decreto ministeriale del 24 marzo 1981, n. 011997.

Contro quest'ultimo decreto il signor Santoro ha esperito ricorso giurisdizionale n. 864665 alla Corte dei conti, tuttora in attesa di essere definito.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti è risultato che, in data 15 giugno 1984, è stata disposta per il signor Santoro visita medica presso il collegio medico legale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FABBRI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui ancora non è stata erogata la pen-

sione privilegiata ordinaria richiesta nel 1978 da Tavano Giovan Battista, via Ferrara 25, Prato, n. posizione 000/113661.

(4-09843)

RISPOSTA. — *Il decreto con il quale si conferisce al signor Giovanni Tavano la pensione privilegiata di quinta categoria a decorrere dal 27 ottobre 1979, è stato trasmesso, con elenco del 29 agosto 1985, n. 117, alla ragioneria centrale presso questo Ministero che, in data 27 dicembre 1985, ha provveduto all'inoltro del provvedimento, ai fini delle prestazioni dovute, alla direzione provinciale del Tesoro di Firenze.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FIANDROTTI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

in data 21 luglio 1985, nell'ambito del festival di Sant'Arcangelo di Romagna è stata presentata dalla compagnia « Magazzini Criminali » la performance « Genet a Tangeri » che prevedeva in diretta l'uccisione di un cavallo e seguente sezionamento del medesimo;

a detta performance erano stati invitati, con il vincolo del segreto, un'ottantina di critici teatrali (che pertanto formavano il pubblico);

al verificarsi della scena granguignolesca molti di essi hanno abbandonato lo spettacolo sdegnati ed impressionati;

le stesse recensioni dei suddetti critici hanno suscitato lo sdegno delle leghe protezionistiche di tutta Italia, che hanno già chiesto agli organi competenti di accertare gli eventuali estremi di reato in base agli articoli 727 del codice penale e 70 del testo unico legge di pubblica sicurezza;

detto spettacolo si è svolto con tutti i regolari permessi del sindaco di Riccione, sede del macello, e del veterinario competente per territorio;

gli operatori del macello hanno svolto la loro opera di « attori » con un

supplemento di straordinario regolarmente pagato dalla struttura comunale;

Riccione è considerata località turistica di grande richiamo. Per quanto riferiscono i giornali l'attività di detta località è ferma a questo deplorabile evento —:

se si ritiene che un simile episodio di brutale violenza, eseguito al di fuori degli scopi e delle forme essenziali nelle quali è permessa la macellazione, sia da considerarsi « normale » e come tale effettuabile in un contesto quale quello in discussione;

se le compagnie teatrali che agiscono nell'ambito dei festival estivi sono tenute a presentare agli organi ospitanti il programma dettagliato della loro attività;

se le dette compagnie per la loro attività percepiscono rimborsi dai comuni ospitanti, imputando le somme corrispondenti al bilancio di detti comuni.

(4-10717)

RISPOSTA. — *Per quel che concerne i profili di competenza di questa Amministrazione, che ha il compito di intervenire per la diffusione delle attività teatrali, si comunica che la compagnia Magazzini Criminali svolge in prevalenza attività di sperimentazione teatrale ed è annualmente sovvenzionata da questo Ministero nel quadro delle norme sulla incentivazione delle attività teatrali di prosa (regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e legge 20 febbraio 1948, n. 62).*

Tanto premesso si comunica che lo spettacolo Genet a Tangeri non rientrava nella programmazione attuata dalla predetta compagnia. Lo spettacolo in questione è stato infatti rappresentato nel corso della manifestazione « Trilogia d'estate » organizzata dal consorzio per la gestione del festival internazionale del teatro in piazza di Sant'Arcangelo di Romagna, per la cui realizzazione il consorzio stesso ha chiesto, a questo Ministero, un contributo ai sensi della vigente normativa di incentivazione teatrale.

A tal fine è stato presentato un preventivo finanziario e un prospetto artistico nel quale era prevista la presenza della compagnia Magazzini Criminali.

L'Amministrazione ha sottoposto tale istanza al parere delle commissioni consultive del teatro di cui alle sopracitate leggi, le quali per altro hanno preso in esame l'attività della compagnia nella sua globalità non potendosi avere specifico riguardo per una sola manifestazione teatrale.

Nella seduta del 14 dicembre 1985 le commissioni, avuto riguardo al programma svolto dalla compagnia Magazzini Criminali nel corso dell'anno, hanno ritenuto di assegnare un contributo di 70 milioni.

Il Ministero dell'interno ha riferito che lo spettacolo rientra nel quadro di una manifestazione teatrale estiva, organizzata dal Consorzio Cittadella della cultura teatrale sedente nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna sin dal 1974.

L'organizzazione dello spettacolo, al fine di sottolineare il tema della morte violenta posto alla base del testo del dramma, risolse di andare in scena in un ambiente che evidenziasse il concetto della morte: cioè in un mattatoio.

Ciò posto, il 18 luglio 1985, gli organizzatori della Trilogia d'estate avanzavano, per iscritto, al sindaco del comune di Riccione formale richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione per dare nel locale mattatoio comunale lo spettacolo di cui è questione con la correlata soppressione di un animale.

Le autorità comunali nel concedere l'autorizzazione richiesta ritenevano che l'uccisione dell'animale non facesse parte integrante dello spettacolo ma che, per esigenze sceniche, sarebbe servita, soltanto, a rendere disponibile un animale morto.

Inoltre, da parte delle predette autorità è stato precisato che non si è ritenuto di rilasciare una formale autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto, a loro avviso, lo spettacolo doveva intendersi come rappresentazione privata ad inviti esclusivamente rivolti a critici teatrali e a rappresentanti della stampa.

Gli invitati allo spettacolo (circa 64 persone) vennero ammessi nei locali in cui

avviene la macellazione e li assistettero all'abbattimento di un cavallo già destinato alla macellazione eseguita ad opera di alcuni addetti al mattatoio sotto la direzione tecnico-sanitaria del veterinario comunale.

Subito dopo la morte del cavallo un attore del gruppo Magazzini Criminali, stante a quanto emerso dalle prime indagini di polizia, immergeva la mano in un secchio ricolmo di sangue dell'animale ucciso per scrivere sulla parete del locale della macellazione, la parola GENET.

Lo spettacolo teatrale proseguiva, poi, nel cortile del mattatoio, ove venivano recitati brani dei Genet che componevano la rappresentazione Genet a Tangeri.

Al momento, anche a seguito di formale denuncia avanzata il 24 luglio 1985 dall'associazione per la protezione animali di Forlì, è stato acceso al riguardo, presso la pretura di Rimini, un fascicolo processuale.

Da accertamenti esperiti in via amministrativa è risultato, che il Consorzio Cittadella della cultura teatrale di Sant'Arcangelo di Romagna, ha provveduto direttamente a retribuire tutte le compagnie teatrali che hanno partecipato alla manifestazione « Trilogia d'estate » mediante un proprio fondo costituito da sovvenzioni annuali corrisposte, a titolo di munificenza, dai comuni consorziati nonché dalla provincia di Forlì.

Si comunica, inoltre, che per finanziare l'attività imprenditoriale del consorzio di cui è cenno, sono stati erogati o deliberati, ma non ancora corrisposti per l'anno 1985, dagli enti aderenti i seguenti contributi:

	Lire
Sant'Arcangelo di Romagna	57.675.200
Rimini	57.000.000
amministrazione provinciale	86.531.445
Torriana (deliberato ma non corrisposto)	200.000
Poggio Berni (idem come sopra)	200.000
Verrucchio (idem come sopra)	200.000

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 18 giugno 1982 la cittadina tedesca Christa Margot Froehlich fu arrestata all'aeroporto di Fiumicino, proveniente da Bucarest, in quanto trovata in possesso di tre chilogrammi e mezzo di esplosivo ad alto potenziale, nonché di altro materiale compromettente;

la suddetta è stata processata e condannata in primo grado a sei anni e quattro mesi di reclusione con sentenza del 4 ottobre 1983 dal tribunale di Roma;

in sede di appello la predetta è stata condannata con sentenza del 2 aprile 1984 a sette anni di reclusione —

se il Governo italiano abbia fatto svolgere adeguate indagini e ricerche al fine di conoscere le reali ragioni per le quali la Froehlich tentò di introdurre in Italia il suddetto materiale bellico, se e per conto di quale organizzazione estera o internazionale abbia agito, e a quale « matrice » terroristica tale episodio debba essere ricollegato. (4-06992)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica di Roma, con riferimento all'interrogazione, ha comunicato che — dall'esito complessivo delle indagini a suo tempo svolte — emerse la possibilità di un collegamento con organizzazioni terroristiche mediorientali facenti capo Ilijch Ramirez Carlos.*

La Froehlich giunse in Italia proveniente da Damasco via Bucarest. Risultò che la donna doveva proseguire poi per Parigi, via Torino e Lione.

La Froehlich — dalla documentazione di cui fu trovata in possesso — risultò in Italia solo in transito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

FITTANTE, VIOLANTE E FANTÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali sono i motivi che impediscono il ripristino della caserma dei carabinieri

nel comune di Seminara (Reggio Calabria), chiusa temporaneamente nei primi mesi dell'anno per potere procedere ai lavori di riattamento dei locali, ma con l'impegno della rimessa in funzione non oltre il mese di settembre 1985;

se è vero che i locali dove era ubicata la caserma sono di proprietà di una famiglia i cui componenti sono sottoposti a misure di prevenzione e perseguiti a norma della « legge Rognoni-La Torre » e se è a conoscenza che l'amministrazione comunale in alternativa ha offerto altri immobili che possono rispondere alle esigenze del servizio;

se, stante l'aggravamento della situazione dell'ordine pubblico verificatasi dopo la chiusura della caserma, non ritiene di dover disporre che l'attività della stessa venga ripresa, utilizzando subito uno dei due locali indicati dall'Amministrazione, in attesa della costruzione di un apposito immobile che il comune si appresta a richiedere agli organi preposti. (4-11799)

RISPOSTA. — *Il 1° maggio 1985 la stazione dei carabinieri di Seminara, per inabilità dell'immobile adibito a caserma, veniva temporaneamente fatta ripiegare a Palmi, dove trovava sistemazione presso l'albergo Sant'Orsola.*

Il proprietario dell'immobile dismissed, sin dal marzo 1985, si era contrattualmente impegnato a ristrutturare il fabbricato ed a restituirlo agibile il 30 settembre 1985. A seguito dell'emissione nei suoi confronti di ordine di cattura della procura della Repubblica di Crotone per associazione per delinquere di tipo mafioso, danneggiamento e corruzione, l'immobile veniva immediatamente riconsegnato al fratello del proprietario, ed il relativo contratto di locazione disdetto.

Contestualmente non si mancava di avviare, in più direzioni, le ricerche per una soluzione alternativa.

Due proposte a tal fine formulate dall'amministrazione comunale di Seminara, dimostratasi interessata al rapido ripristino del presidio dell'Arma, non risultavano per-

seguibili per l'accertata inidoneità degli immobili offerti: l'uno non presentava sufficienti garanzie di sicurezza, essendo situato in zona isolata e ricca di vegetazione, l'altro era strutturalmente carente per la mancanza dell'autorimessa e l'impossibilità di ricavarvi anche un solo alloggio di servizio.

Recentemente è stato offerto in locazione altro edificio di nuova costruzione che appare utilizzabile per la particolare destinazione, previa esecuzione di alcuni lavori di adattamento.

Pertanto, il 31 gennaio 1986, il proprietario ha formalizzato, in apposito atto, l'impegno a concedere detto stabile in locazione all'amministrazione dell'interno perché venga destinato a sede della stazione dei carabinieri.

Le conseguenti procedure amministrative e contabili sono in corso e vengono espletate con ogni consentita sollecitudine.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

FITTANTE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere:

in base a quali criteri e per quali esigenze sono stati disposti i distacchi dei signori Fratto Giovanni, documentarista e aiuto bibliotecario, Nicoletti Francesco, assistente, Saccomanno Caterina, operaia, dal Ministero per i beni culturali all'ufficio del lavoro di San Giovanni in Fiore (Cosenza);

se è vero che i suddetti dipendenti, già soci di una cooperativa convenzionata con il Ministero dei beni culturali, sono stati inquadrati negli organici di questo Ministero a norma della ex legge 285 e successive modificazioni e integrazioni;

se è vero che per ottenere il distacco sono intervenuti esponenti politici di un partito di maggioranza e un funzionario dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria col quale i citati dipendenti sono imparentati. (4-14259)

RISPOSTA. — Presso alcuni uffici periferici del Ministero, in particolare uffici del

lavoro e sezioni di collocamento, si è fatto luogo fin dal 1981 alla utilizzazione di giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 presso il Ministero dei beni culturali, mediante provvedimenti di assegnazione singolarmente emessi da quest'ultimo.

Dette assegnazioni, di temporanea utilizzazione, hanno consentito ai predetti uffici di fronteggiare esigenze di servizio causate da carenze di personale, con criteri fra l'altro di economicità, considerato che i giovani in questione, in analogia a quanto previsto dall'istituto del comando, hanno continuato ad essere retribuiti dall'Amministrazione di appartenenza, salvo che per gli oneri accessori (straordinario-compenso incentivante).

Trattasi in sostanza di spostamenti da una ad altra amministrazione dello Stato, essenzialmente rispondenti alla finalità di una migliore, più proficua utilizzazione delle forze di lavoro disponibili, nel principio di mobilità propugnato e più volte ribadito dalla legislazione medesima.

Nel quadro di indirizzo sopradelineato, sono state operate anche le assunzioni temporanee dei signori Giovanni Fratto, Francesco Nicoletti e Caterina Saccomanno, presso la sezione comunale di collocamento di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Si chiarisce, infine, che in conformità a quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1980, n. 33, a favore dei giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato avevano stipulato convenzioni, gli stessi sono stati ammessi a sostenere presso le amministrazioni statali interessate alle convenzioni sopradette, l'esame di idoneità previsto dalla citata legge e, se risultati idonei, sono stati assunti ed assorbiti nei ruoli organici delle stesse amministrazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

GORLA, RONCHI E TAMINO. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno. Per sapere — premesso che:

al festival di Sant'Arcangelo di Romagna, durante la rappresentazione

teatrale « Genet a Tangeri » realizzata dalla compagnia dei « Magazzini Criminali », sulla scena è stato ucciso e macellato un cavallo —:

se un episodio simile di violenza gratuita sia da considerarsi giustificabile ai fini di una rappresentazione scenica;

se la compagnia teatrale aveva reso noto nei dettagli, agli organi competenti, il programma di rappresentazione;

quali misure si intendano prendere affinché tali episodi di inutile crudeltà e di dannoso messaggio pedagogico e culturale non abbiano a ripetersi come effettuabili nel corso di uno spettacolo.

(4-10733)

RISPOSTA. — Per quel che concerne i profili di competenza di questa amministrazione, che ha il compito di intervenire per la diffusione delle attività teatrali, si comunica che la compagnia Magazzini Criminali svolge in prevalenza attività di sperimentazione teatrale ed è annualmente sovvenzionata da questo Ministero nel quadro delle norme sulla incentivazione delle attività teatrali di prosa (regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e legge 20 febbraio 1948, n. 62).

Tanto premesso si comunica che lo spettacolo Genet a Tangeri non rientrava nella programmazione attuata dalla predetta compagnia. Lo spettacolo in questione è stato infatti rappresentato nel corso della manifestazione Trilogia d'estate organizzata dal consorzio per la gestione del festival internazionale del teatro in piazza di Sant'Arcangelo di Romagna, per la cui realizzazione il consorzio stesso ha chiesto, a questo Ministero, un contributo ai sensi della vigente normativa di incentivazione teatrale.

A tal fine è stato presentato un preventivo finanziario e un prospetto artistico nel quale era prevista la presenza della compagnia Magazzini Criminali.

L'amministrazione ha sottoposto tale istanza al parere delle commissioni consultive del teatro di cui alle sopracitate leggi, le quali per altro hanno preso in esame l'attività della compagnia nella sua globa-

lità non potendosi avere specifico riguardo per una sola manifestazione teatrale.

Nella seduta del 14 dicembre 1985 le commissioni, avuto riguardo al programma svolto dalla compagnia Magazzini Criminali nel corso dell'anno, hanno ritenuto di assegnare un contributo di 70 milioni.

Il Ministero dell'interno ha riferito che lo spettacolo rientra nel quadro di una manifestazione teatrale estiva, organizzata dal Consorzio Cittadella della cultura teatrale sedente nel comune di Sant'Arcangelo di Romagna sin dal 1974.

L'organizzazione dello spettacolo, al fine di sottolineare il tema della morte violenta posto alla base del testo del dramma, risolse di andare in scena in un ambiente che evidenziasse il concetto della morte: cioè in un mattatoio.

Ciò posto, il 18 luglio 1985, gli organizzatori della Trilogia d'estate avanzavano, per iscritto, al sindaco del comune di Riccione formale richiesta intesa ad ottenere l'autorizzazione per dare nel locale mattatoio comunale lo spettacolo di cui è questione con la correlata soppressione di un animale.

Le autorità comunali nel concedere l'autorizzazione richiesta ritenevano che l'uccisione dell'animale non facesse parte integrante dello spettacolo ma che, per esigenze sceniche, sarebbe servita, soltanto, a rendere disponibile un animale morto.

Inoltre, da parte delle predette autorità è stato precisato che non si è ritenuto di rilasciare una formale autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 19, primo comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto, a loro avviso, lo spettacolo doveva intendersi come rappresentazione privata ad inviti esclusivamente rivolti a critici teatrali e a rappresentanti della stampa.

Gli invitati allo spettacolo (circa 64 persone) vennero ammessi nei locali in cui avviene la macellazione e li assistettero all'abbattimento di un cavallo già destinato alla macellazione eseguita ad opera di alcuni addetti al mattatoio sotto la direzione tecnico-sanitaria del veterinario comunale.

Subito dopo la morte del cavallo un attore del gruppo Magazzini Criminali,

stante a quanto emerso dalle prime indagini di polizia, immergeva la mano in un secchio ricolmo di sangue dell'animale ucciso per scrivere sulla parete del locale della macellazione, la parola GENET.

Lo spettacolo teatrale proseguiva, poi, nel cortile del mattatoio, ove venivano recitati brani dei Genet che componevano la rappresentazione Genet a Tangeri.

Al momento, anche a seguito di formale denuncia avanzata il 24 luglio 1985 dall'associazione per la protezione animali di Forlì, è stato acceso al riguardo, presso la pretura di Rimini, un fascicolo processuale.

Da accertamenti esperiti in via amministrativa è risultato, che il Consorzio Cittadella della cultura teatrale di Sant'Arcangelo di Romagna, ha provveduto direttamente a retribuire tutte le compagnie teatrali che hanno partecipato alla manifestazione Trilogia d'estate mediante un proprio fondo costituito da sovvenzioni annuali corrisposte, a titolo di munificenza, dai comuni consorziati nonché dalla provincia di Forlì.

Si comunica, inoltre, che per finanziare l'attività imprenditoriale del consorzio di cui è cenno, sono stati erogati o deliberati, ma non ancora corrisposti per l'anno 1985, dagli enti aderenti i seguenti contributi:

	Lire
Sant'Arcangelo di Romagna	57.675.200
Rimini	57.000.000
amministrazione provinciale	86.531.445
Torriana (deliberato ma non corrisposto)	200.000
Poggio Berni (idem come sopra)	200.000
Verrucchio (idem come sopra)	200.000

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

JOVANNITTI. — Al Ministro del tesoro.
— Per sapere — premesso che il signor

Prete Giuseppe, residente a L'Aquila in via Roma n. 145, ha da tempo inoltrato ricorso avverso le determinazioni del Ministero circa la sua richiesta di pensione di guerra — cosa osta al sollecito corso ala preatica di cui sopra, il cui fascicolo, presso il Ministero, porta il seguente numero di posizione: 1506530. (4-13182)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra concernente il signor Giuseppe Prete, nato a Nardò il 23 agosto 1920, risulta definita da questa Amministrazione con decreto ministeriale del 16 settembre 1964, n. 3116092, con il quale è stata concessa indennità, una tantum, pari a due annualità della pensione di ottava categoria, a decorrere dal 16 luglio 1963, per l'infermità auricolare destra.

Con decreto ministeriale n. 2071017, emesso pure in data 16 settembre 1964, non sono state ammesse a pensione altre infermità perché giudicate non classificabili.

Successivamente, con il decreto ministeriale del 28 febbraio 1969, n. 3284725, sono state concesse, per aggravamento dell'infermità riconosciuta, altre due annualità della pensione di ottava categoria, per una volta tanto, con decorrenza dal 1° maggio 1967.

Con altro decreto ministeriale del 18 gennaio 1971, n. 2452927 e con determinazione del 30 novembre 1979, n. 2647749/Z, sono state respinte due istanze di revisione per non riscontrato aggravamento dell'infermità indennizzata.

Contro la suindicata determinazione il signor Prete ha presentato ricorso gerarchico n. 63740/RI-GE; per altro il gravame non è stato definito entro i termini di cui al penultimo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 843 del 1981, poiché il fascicolo dell'interessato si trovava presso la Corte dei conti per la trattazione dei ricorsi giurisdizionali n. 649080 e n. 824813, esperiti dal signor Prete avverso, rispettivamente, i succitati decreti ministeriali n. 2071017 e n. 2452927.

Da accertamenti effettuati nelle vie brevi presso la procura generale della Corte dei conti è risultato che, oltre ai surriferiti gravami, è pendente il ricorso giurisdizionale

n. 883150, presentato dall'interessato avverso la mancata definizione nei termini del succitato ricorso gerarchico n. 63740/RIGE. Tali ricorsi, riuniti in rito, saranno discussi in una delle prossime udienze presso la quarta sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

JOVANNITTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra intestato al signor Colaiuda Domenico, nato a Tornimparte (L'Aquila) il 23 giugno 1912, ivi residente nella frazione di Barano.

L'istanza del Colaiuda, corredata di tutti i certificati richiesti, porta il seguente numero di posizione: 488469/G.

(4-13183)

RISPOSTA. Nei confronti del signor Domenico Colaiuda, collaterale inabile dell'ex militare Armando, è stata emessa, in data 14 febbraio 1986, determinazione direttoriale n. 1411753.

Con tale provvedimento è stata concessa la quota parte (pari ad un terzo) della pensione indiretta di guerra spettante al predetto, in concorso con i fratelli Berardino e Secondino, a decorrere dal 1° novembre 1982, e dal 13 dicembre 1984, la quota parte (pari alla metà) della pensione intera, essendo cessato il diritto del collaterale compartecipe Secondino, deceduto il 12 dicembre 1984.

E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il quale stabilisce che tra i collaterali del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi, la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come previsto

dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Domenico Colaiuda.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

JOVANNITTI, CIANCIO, DI GIOVANNI, SANDIROCCO, CIAFARDINI E IANI. — Ai Ministri dei trasporti e dell'interno. — Per sapere se:

rispondono a verità le voci, secondo le quali, tra i provvedimenti di ristrutturazione del servizio di POLFER, rientrebbe, inopinatamente, anche la soppressione dei posti di L'Aquila, Vasto e Giulianova in Abruzzo;

in conseguenza dell'allarme suscitato tra gli operatori del settore e tra gli utenti del servizio, in relazione ai rischi che ne deriverebbero alla sicurezza degli impianti lungo linee di notevole valore strategico, non ritengano di smentire tali voci e dare un cenno di rassicurazione a quanti, enti locali compresi, hanno espresso il loro giusto risentimento.

(4-13219)

RISPOSTA. In relazione alla paventata soppressione dei posti di polizia ferroviaria di L'Aquila, Vasto e Giulianova in Abruzzo, si assicura che, al momento, non è prevista alcuna soppressione dei posti Polfer delle suddette località.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

LOMBARDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere quali iniziative intenda adottare nel campo della liquidazione dei ratei maturati e non riscossi in favore dei ciechi, degli invalidi civili e

dei sordomuti allorché durante fa fase istruttoria delle domande e la decisione da parte del Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica intervenga il decesso dell'interessato, con blocco della liquidazione a favore degli eredi, e ciò in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 7220 del 2 dicembre 1983 sulla materia.

L'interrogante fa presente che, nonostante il decesso, è giusto che la procedura di liquidazione continui con destinazione della stessa a favore degli eredi. Ed infatti non sembra giusto che le notevoli lungaggini dell'istruttoria ricadano intanto sull'interessato che non può utilizzare la liquidazione mentre è in vita e poi a carico degli eredi a decesso avvenuto.

L'interrogante fa presente che giacciono bloccate innumerevoli pratiche presso le varie prefetture italiane. probabilmente una norma interpretativa da parte del ministro potrebbe rapidamente rivolgere la questione e rasserenare gli interessati. (4-13289)

RISPOSTA. *La Corte di Cassazione — sezione lavoro — con sentenza del 2 dicembre 1983, ha enunciato il restrittivo principio secondo cui nulla spetta agli eredi degli invalidi civili morti dopo l'accertamento dell'inabilità, ma prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in quanto al provvedimento concessivo è da riconoscere natura costitutiva, con ciò innovando rispetto alla consolidata prassi interpretativa seguita dal Ministero dell'interno da oltre nove anni.*

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, ricomprendendo una fondamentale statuizione di principio del supremo organo di giustizia, non poteva non informare l'azione del Ministero nello specifico settore.

Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti non uniformi in materia, ha emanato la circolare del 6 giugno 1985, con la quale ha invitato, per il tramite delle prefetture, i comitati provinciali a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quella considerata nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese a sordomuti a ciechi civili, sottoposti allo stesso regime giuridico, anche se disciplinato da normative distinte.

Per poter dare le necessarie e conclusive disposizioni ai prefetti — sia per la definizione delle pratiche pendenti, sia per l'indirizzo da seguire nei ricorsi proposti avanti all'autorità giudiziaria — è stato inoltre subito richiesto l'orientamento al riguardo dall'avvocatura generale dello Stato.

Con parere del 21 ottobre 1985, l'avvocatura ha espresso il convincimento che l'autorità che deve riconoscersi, proprio in tema di interpretazione delle norme di legge, alle decisioni della Corte di Cassazione, non consente ora all'Amministrazione di provvedere in modo diverso da quello indicato dalla recente sentenza della Corte.

La perentorietà del parere reso dal massimo organo di consulenza legale dello Stato preclude all'Amministrazione ogni possibilità di discostarsene attraverso il mero ricorso a strumenti di natura amministrativa.

Pertanto, il Ministero dell'interno, sensibile ai disagi ed ai problemi che si riflettono sulle categorie interessate, ha predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica che, operando l'interpretazione autentica degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ammette al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

LOPS. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che*

il signor Leuci Riccardo nato a Corato (Bari) il 18 febbraio 1929 ed ivi residente in via G. Carducci n. 33, a far epoca dal 20 ottobre 1979, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, ha inoltrato domanda per la ricongiunzione dei contributi assicurativi, essendo lo stesso stato assicurato presso l'INPS di Bari dal 15 maggio 1943 al 14 agosto 1970;

il comune di Corato, ha fornito alla Direzione generale degli Istituti di previdenza in Roma tutta la documentazione richiesta —:

quali sono i motivi che hanno impedito la definizione della pratica, tenuto conto che l'interessato ha già chiesto alla Direzione generale degli Istituti di previdenza di essere collocato in quiescenza anticipatamente dalla data del 1° maggio 1985 e che accetta di pagare tutti gli oneri che derivano dalla ricongiunzione dei contributi assicurativi. (4-10008)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione provvederà alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979, a suo tempo chiesta dal signor Riccardo Leuci, contestualmente al provvedimento relativo al conferimento del trattamento di quiescenza per il quale è in corso l'istruttoria, in quanto l'interessato nel frattempo è cessato dal servizio.*

Per l'ulteriore iter dell'istruttoria di pensione, quest'Amministrazione, con nota del 24 febbraio 1986 n. 1429396, ha provveduto a chiedere all'Azienda municipalizzata di Corato fotocopia autenticata del bollettino attestante il versamento di lire 1.753.885 per l'estinzione della sovvenzione concessa all'interessato.

Si assicura, comunque, l'interrogante che appena perverrà il documento predetto sarà dato corso alla pensione comprensiva dei periodi ricongiunti ex lege n. 29.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

LOPS, CANNELONGA E CECI BONIFAZI. — *Ai Ministri dei trasporti e per gli affari regionali. — Per sapere —*

premessi che:

la mobilitazione delle popolazioni, delle amministrazioni comunali di Spinazzola, Minervino, Canosa, Barletta, e di tutte le forze democratiche e sindacali dei suddetti comuni della provincia di Bari ha ottenuto un primo parziale risultato facendo slittare al 1° giugno 1986 la sop-

pressione della linea ferroviaria minacciata a partire dal 1° gennaio 1986;

l'assessore regionale ai trasporti della regione Puglia ha firmato un protocollo di intesa con il Ministro dei trasporti senza consultare i consigli comunali dei quattro comuni interessati (Spinazzola, Minervino, Canosa e Barletta) e ignorando le forze politiche e sindacali;

tale protocollo ipotizza la costituzione di un Consorzio tra le ferrovie statali, la regione e gli enti locali, che dovrebbero accollarsi la gestione della tratta Barletta-Spinazzola attraverso un servizio sostitutivo vincolato ad un esito favorevole degli approfondimenti tecnici in corso;

considerato:

la oggettiva impraticabilità del servizio su gomma in una zona franosa e difficilmente praticabile nei mesi invernali per piogge, neve e gelo;

che tale soluzione oltre a penalizzare ingiustamente le aspettative e le potenzialità di crescita economica e civile della zona, si traduce oggettivamente in una ingiustificata agevolazione alle aziende di trasporto private finanziate dal pubblico danaro;

tenuto conto che il disegno di legge finanziaria per il 1986 oltre a ridurre gli stanziamenti a favore degli enti locali non prevede alcun finanziamento a questo titolo —:

con quali mezzi finanziari si intende far fronte agli obblighi assunti nel predetto protocollo d'intesa firmato a Roma;

se non sia più giusto conservare la gestione diretta da parte delle ferrovie dello Stato della tratta Barletta-Spinazzola e quali provvedimenti intenda prendere per garantire l'ammodernamento, il potenziamento e l'economicità della gestione stessa. (4-12942)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha riferito che l'obiettivo generale del piano di riclassificazione delle linee a scarso traffico è quello, oltre che di perfezionare l'as-*

setto dei trasporti viaggiatori di interesse locale, migliorando l'efficienza, la produttività e l'economicità dei servizi, di ridurre gli obblighi imposti all'ente stesso, i cui oneri gravano sul bilancio statale, quando gli stessi non siano accompagnati da concrete utilità in termini di interesse generale.

A tale scopo è stata costituita un'apposita commissione incaricata di svolgere una indagine conoscitiva sul problema e di riferire sulle possibili iniziative da adottare.

In base alle indicazioni di detta commissione, alle conclusioni delle numerose verifiche con le Regioni e le organizzazioni sindacali, agli approfondimenti in seno alla Commissione trasporti della Camera dei deputati ed inoltre all'esame svolto nel consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato si è dato avvio al piano di riclassificazione funzionale della rete ferroviaria.

In questo quadro, all'Ente ferrovie dello Stato incombe l'obbligo di procedere alla sostituzione dei servizi ferroviari con altri gestiti su gomma secondo tempi prefissati e nel rispetto dei programmi ferroviari già comunicati all'utenza.

Per quanto riguarda, infine, le perplessità di ordine atmosferico che impedirebbero il puntuale esercizio della linea durante i mesi invernali, non si hanno segnalazioni particolari circa la impraticabilità delle strade interessate dalla linea citata; è stato assicurato che, nella fattispecie, non si riscontrano motivi di particolare tensione viaria a causa dell'inclemenza del tempo.

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

MATTEOLI. — Al Ministro del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che

da tempo si è aperto un dibattito atto a moralizzare il mondo del calcio attraverso la formulazione di bilanci trasparenti;

la sconcertante notizia dell'inserimento dell'U.C. Livorno e dell'A.C. Siena nel girone sud della serie C1 porta come conseguenza diretta la obbligatorietà di effettuare, almeno in nove casi (sei in Puglia, uno in Calabria, due in Sicilia), la trasferta a mezzo aereo;

viene di fatto vanificata la possibilità, da parte delle squadre avversarie, di portare al seguito i tifosi —:

i motivi che hanno portato all'inserimento delle due squadre toscane nel girone sud;

se non ritenga di dover intervenire presso la Lega calcio affinché tale ingiusta ed inqualificabile decisione, oltretutto dannosa per i bilanci delle società, sia rimossa. (4-10923)

RISPOSTA. — Lo svolgimento delle gare calcistiche risulta disciplinato compiutamente dai regolamenti e dalle norme federali per cui, anche in considerazione della natura tecnica delle discipline sportive non appare possibile alcun intervento di carattere amministrativo sulla gestione delle gare.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere per quale motivo con lo stanziamento in atto per la protezione civile, invece, i vigili del fuoco manchino completamente di attrezzi e abbiano carenze di personale, considerati i fatti verificatisi a Milano nei giorni scorsi come si legge nella lettera aperta inviata al signor Tognoli e, per conoscenza, al ministro Zamberletti, manifestino come non vi sia volontà politica di fare funzionare, all'altezza della sua fama e dei compiti ai quali è preposto, uno dei nostri corpi più valorosi. (4-07441)

RISPOSTA. — I compiti istituzionalmente previsti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco attengono precipuamente alla salvaguardia della vita umana e dei beni; per tali fini il corpo è dotato di attrezzature e mezzi tra i più moderni ed efficienti attualmente disponibili.

Il ripristino della viabilità urbana ed extraurbana che ha interessato, l'inverno 1985-1986, gran parte del territorio nazio-

nale e, particolarmente, l'area di Milano, rientra in quella serie di eventi che non riguardano la diretta competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i cui interventi, nella particolare situazione, non possono che assumere carattere integrativo di quelli operati in via principale da altre Amministrazioni.

Il corpo, infatti, dispone di gatti delle nevi per servizi di soccorso anche in montagna, ma non di tutti i mezzi speciali come spartineve e spargisale, necessari per fronteggiare fenomeni come quelli indicati dall'interrogante.

La competenza al ripristino della viabilità interrotta per innevamento appartiene esclusivamente all'ente proprietario della strada e, nei centri abitati, all'amministrazione comunale.

Quanto, poi, alle carenze di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si fa presente che la recente legge 26 aprile 1985, n. 156, ha permesso a questo Ministero di procedere alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi-reparto, capi-squadra e vigili del fuoco. Infatti, con l'immissione in servizio dei vincitori di un concorso a mille posti di vigile del fuoco e di 379 idonei, gli organici del corpo, alla data del 10 luglio 1985, risultavano integralmente coperti.

In considerazione, tuttavia, della complessiva inadeguatezza degli attuali organici all'espletamento dei molteplici e delicati compiti affidati al corpo dei vigili del fuoco, è stato previsto, nel contesto del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, recante provvedimenti urgenti in materia di calamità naturali, un incremento delle sue dotazioni per complessive mille unità.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PAGANELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che

la professoressa Maria Maddalena Valente in Destefanis nata il 23 ottobre 1926 è in attesa di liquidazione definitiva della pensione (posizione n. 7520674);

dal 16 maggio 1983 il provveditorato agli studi di Cuneo è in attesa di

conoscere dalla Direzione generale istituti di previdenza CPDEL l'esatta posizione contributiva della sunnominata docente;

sin dall'11 aprile 1984 il comune di Torino ha trasmesso alla cassa pensioni i documenti richiesti —:

i motivi del ritardo nella definizione della pratica e quando si darà corso agli adempimenti richiesti. (4-11862)

RISPOSTA. — Quest'Amministrazione, con nota del 9 dicembre 1985, n. 7520674, ha comunicato al provveditorato agli studi di Cuneo che la signora Maria Maddalena Valente, per il servizio reso alle dipendenze dell'ECA (Ente comunale di assistenza) di Torino, dal 6 novembre 1947 al 30 ottobre 1955, è obbligata all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. È stato altresì precisato che tale servizio è ricongiungibile, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico n. 1092 del 1973.

Tale ministeriale è stata inviata per conoscenza all'interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PAGANELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

Pizzorno Vincenzo nato a Sale (Alessandria) il 12 febbraio 1936 e residente in Sale via U. Bassi ha avanzato sin dal 10 luglio 1980 domanda di ricongiunzione periodi di contribuzione obbligatoria (n. domanda 257968, posizione n. 7234082);

l'INPS di Alessandria in data 6 settembre 1982 ha fornito dettagliata comunicazione al Ministero del tesoro —:

lo stato della pratica ed in particolare se la ricongiunzione dei periodi richiesti è stata effettuata. (4-12798)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del signor Vincenzo Pizzorno cui è stato attribuito il n. 257968 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Alessandria e la re-

tribuzione riferita alla data della domanda del comune di Sale, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come del resto la stessa Unione nazionale dei consumatori ha recentemente affermato « Ai sensi dell'articolo 1559 del codice civile la somministrazione è il contratto in base al quale una parte (somministrante) si obbliga, dietro pagamento di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra (utente) prestazioni periodiche o continuative di cose. Le forniture di energia elettrica, gas, calore (teleriscaldamento) rientrano nel contratto di somministrazione e, trattandosi di prestazioni continuative, il prezzo deve essere corrisposto alle scadenze convenute "in proporzione alla quantità del bene somministrato" (articolo 1562 del codice civile).

Secondo l'Unione nazionale consumatori, queste precise indicazioni dell'ordinamento giuridico positivo dimostrano l'illegittimità e — da un certo punto di vista — l'illiceità della prassi contrattuale sempre più estesa del pagamento anticipato forfettario di futuri consumi che, in realtà, è un deposito infruttifero a disposizione del somministrante. D'altra parte, eventuali disposizioni autorizzative in questo senso contenute in atti amministrativi (concessioni, convenzioni, eccetera) sono annullabili per la loro evidente incompatibilità con una fonte gerarchicamente superiore del diritto, qual è la legge.

La conferma di questo assunto si desume dalle norme del codice che regolano i casi di inadempienza contrattuale. Non si ha mai, infatti, la risoluzione automatica del contratto; essa può verificarsi solo quando l'inadempimento sia di tale gravità da inficiare la fiducia nella rego-

larità degli adempimenti successivi. Se si tratta di lieve inadempimento (come il mancato pagamento del prezzo nei termini), la sospensione della somministrazione può attuarsi soltanto dopo una congrua messa in mora (articoli 1564 e 1565 del codice civile). Queste norme, previste dal codice civile a tutela della parte obiettivamente più debole del contratto per temperare la posizione dominante del somministrante, sono praticamente cancellate dal pagamento anticipato delle prestazioni »;

che infatti ENEL, SIP, Italgas, eccetera, del tutto illegittimamente, addebitano agli utenti anche oneri relativi a futuri consumi —

se si intenda intervenire per stroncare i detti abusi o se si preferisca pilatescamente attendere l'esito del procedimento giudiziario che verrà aperto dalle procure della Repubblica di Roma e Torino alle quali il presente atto di sindacato ispettivo verrà inviato e del quale si chiede di conoscere l'esito in uno alle valutazioni tecnico-politiche-giuridiche che il Governo intenderà eventualmente compiere, adottando dal suo canto le opportune iniziative in difesa dei consumatori-utenti obbligati ad accettare contrattualmente la vessazione (ben oltre la portata limitativa dell'articolo 1341 del codice civile), considerato che le aziende somministratrici e le loro concessionarie agiscono in condizioni di monopolio e quindi non è dato evitare l'abuso della norma imposta a meno che (cosa impossibile) non si voglia rinunciare alla fornitura. (4-07623)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che l'ENEL addebita agli utenti — tra l'altro — la cosiddetta « quota fissa »; che tali quote fisse non dovrebbero riferirsi — presumibilmente — ad altro che apparecchi di pertinenza dell'ente gestore e di cui sia dotato l'utente e comunque ad oneri la cui dimensione è predeterminata ed immutabile; che tuttavia per gli utenti in possesso di una sola abitazione vengono addebitate lire 6.200 a bimestre (pari a

lire 37.200 l'anno) mentre — pur trattandosi di quote fisse — agli utenti che dispongono di una seconda casa il balzello viene aumentato a lire 20.520 e cioè di oltre il 300 per cento (pari a lire 123.520) con un introito suppletivo di decine di miliardi, senza che ovviamente vi siano maggiori costi fissi che giustificano tali quote; che della questione è stato interessato da alcuni cittadini anche il Sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giancarlo Armati, nel maggio scorso —:

quale natura e legittimità abbia la « quota fissa » in generale e quella relativa alla seconda casa in particolare;

quali iniziative — al riguardo — abbia assunto la magistratura e quali il ministro dell'industria nella sua funzione di vigilanza. (4-10506)

RISPOSTA. — *L'articolo 1562 del codice civile si limita a statuire che il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso.*

Tale statuizione ha comunque carattere dispositivo e può essere quindi liberamente derogata dalle parti, le quali sono perciò libere di pattuire che il prezzo sia pagato a scadenze anticipate o posticipate, ovvero di stabilire il versamento di acconti forfettari, salvo conguaglio.

In particolare, per quanto riguarda il sistema di fatturazione in acconto delle bollette ENEL, si fa presente che un sistema simile è applicato nella maggior parte dei paesi europei. Il sistema in funzione in Italia prevede la lettura semestrale dei contatori con emissione di bollette intermedie di acconto.

Si informa altresì che in un semestre vengono emesse due bollette consecutive di acconto ed una terza di conguaglio in base alla lettura dei contatori.

L'acconto bimestrale viene calcolato automaticamente a mezzo elaboratore. Viene considerato quindi un consumo pari ad un terzo di quello effettuato dall'utente e riscontrato nello stesso semestre dell'anno precedente. Il conguaglio effettuato alla fine del semestre, in base alla lettura dei contatori, porta in detrazione gli importi affe-

renti i consumi già fatturati nelle due precedenti bollette di acconto.

Occorre inoltre evidenziare che il sistema di fatturazione sopra illustrato è stato autorizzato dal comitato interministeriale prezzi e dal Ministero delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, e si inquadra nei provvedimenti finalizzati a ridurre i costi di gestione e quindi tende a contenere il livello delle tariffe a vantaggio dell'utente.

Per quanto attiene invece al rilievo concernente i possibili scostamenti degli acconti rispetto ai consumi effettivi, va innanzi tutto rilevato che, di norma, tali acconti risultano inferiori ai consumi accertati in sede di conguaglio. Ciò in quanto gli acconti predetti vengono calcolati sulla base dei consumi effettuati dagli utenti nel corrispondente semestre dell'anno precedente, mentre si riscontra statisticamente, anno per anno, una tendenza all'aumento dei consumi da parte della generalità dell'utenza.

Al fine di migliorare ulteriormente il sistema di fatturazione e di consentire quindi agli utenti, che lo desiderino, di ricevere nei bimestri intermedi bollette emesse in base alla lettura effettiva del contatore, l'ENEL ha programmato l'introduzione di uno speciale servizio denominato ENELTEL mediante il quale qualsiasi utente potrà comunicare, a mezzo telefono, il consumo riportato dal proprio contatore. Allo stato attuale tale servizio è in funzione in via sperimentale solo per la città di Roma.

Per altro le bollette d'acconto già emesse dall'ENEL, che presentano scostamenti sensibili rispetto ai consumi reali, vengono, su richiesta degli utenti, sottoposte al controllo per eventuali conseguenti rettifiche, senza attendere la successiva fatturazione automatica di conguaglio.

Circa poi la richiesta dell'interrogante relativa all'addebito agli utenti della quota fissa delle forniture delle tariffe elettriche, si fa osservare che le tariffe in vigore in Italia, come all'estero, sono generalmente di tipo binomio, articolate in un corrispettivo proporzionale alla potenza della fornitura installata e in un prezzo per ogni unità di consumo (prezzo del chilowattore) comprensivo del sovrapprezzo termico.

Tale sistema di tariffazione è conforme alla raccomandazione del 27 ottobre 1981 del Consiglio della Comunità europea.

Si fa presente altresì che l'insieme dei costi fissi aziendali (oneri di capitale, ammortamento degli impianti, oneri di fatturazione e di esazione), è coperto in parte dall'addebito fisso commisurato alla quantità di potenza messa a disposizione ed in parte dal prezzo del chilowattore.

Invece i costi variabili, rappresentati prevalentemente dai combustibili, trovano corrispondenza solo sul prezzo del chilowattore, e nel sistema praticato in Italia sono in parte rappresentati dal sovrapprezzo termico. Tale sistema tariffario consente una migliore approssimazione del prezzo che ciascun utente deve corrispondere.

Ciò premesso, si osserva che in Italia è operante da tempo una tariffa domestica agevolata a favore degli utenti che impegnano una potenza fino a tre chilovattore e che hanno nell'abitazione stessa la residenza anagrafica. Detta tariffa presenta una quota fissa notevolmente ridotta rispetto alle quote fisse poste a carico degli altri utenti che utilizzano la fornitura per le abitazioni diverse da quelle ove è indicata la residenza anagrafica.

In particolare, per il livello delle quote fisse previste per la seconda casa, occorre osservare che l'applicazione di un corrispettivo più elevato trova giustificazione nella modesta entità dei consumi di questa categoria di utenti e nella conseguente necessità di coprire, con la quota fissa, un'aliquota maggiore dei costi del servizio: diversamente essi dovrebbero essere riservati a carico di altre categorie di consumatori. In risposta infine all'ultimo punto delle interrogazioni si informa che il caso in specie, come riferito dal Ministero di grazia e giustizia, ha formato oggetto di accertamento e valutazione nell'ambito dell'istruttoria sommaria del procedimento penale n. 2560/85 c della procura di Roma tuttora pendente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che nei mesi scorsi, a Casandrino (Napoli), durante l'effettuazione di lavori connessi all'ampliamento della rete fognaria in via Diaz, sono stati rinvenuti cospicui resti di una tomba sannita risalente presumibilmente al secondo secolo a.C. e che da allora la strada è transennata senza che alcun intervento sia stato disposto né per valorizzare il reperto (che anzi è ora sommerso dall'acqua piovana) né per recuperare la transitabilità della strada (che è tuttora transennata) —:*

quali iniziative abbia assunto o assumerà in breve volgere di tempo la competente Soprintendenza sia per tutelare e recuperare alla pubblica fruizione il reperto sia per stabilire tempi e modi di una campagna di scavi capace di rinvenire forse un più ampio sistema funerario che senza dubbio costituirebbe interessante risorsa per l'economia disastata di Casandrino, sia ancora per consentire la più rapida agibilità della importante via cittadina. (4-10027)

RISPOSTA. — *Nel marzo 1985, è stato eseguito, a cura del personale di questa Amministrazione, lo scavo di un monumento funerario rinvenuto a Casandrino (Napoli) durante i lavori per la realizzazione di un tratto della rete fognaria.*

Dopo che è stata effettuata una accurata documentazione grafica e fotografica, considerato che il monumento si trovava a notevole profondità rispetto al piano stradale e pertanto non esistevano le condizioni per una sua fruibilità, si è ritenuto opportuno procedere al suo reinterro, dopo averlo consolidato e accuratamente isolato dalla rete fognaria.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

il prefetto di Napoli ha ritenuto di adottare un decreto per la circolazione

automobilistica a targhe alterne nella penisola sorrentina durante i prossimi mesi;

il provvedimento è illegittimo, perché già altre analoghe iniziative del suo predecessore sono state così qualificate dalla magistratura ordinaria ed amministrativa, anche per l'abuso di potere, le discriminazioni tra cittadini e la palese incostituzionalità;

il provvedimento è inutile perché è ormai provato che le aliquote di traffico che vengono così sottratte alla circolazione sono irrilevanti, stante l'enorme diffusione dell'auto nell'ambito delle famiglie e dei gruppi che le utilizzano per i fine settimana sicché a ciascuno è possibile procurarsi un'auto con la targa « le-cita »;

il provvedimento è dannoso perché consolida, in favore di altre aree turistiche, l'impressione del ghetto in cui, per l'incapacità dei poteri pubblici nell'affrontare i problemi della circolazione nella zona, viene relegata la penisola sorrentina con notevole nocumento all'economia alberghiera, ai pubblici esercizi, a quelli balneari, e in genere alle attività turistiche e commerciali;

il provvedimento è alibistico giacché vuole nascondere la carenza di organico e impiego delle forze dell'ordine e dei vigili urbani che se posti largamente nella zona interessata dell'afflusso veicolare a svolgere le loro funzioni, allevierebbero notevolmente la pressione dell'auto; ad esempio con la eliminazione della frequentissima sosta in zona vietata;

il provvedimento è mistificatorio perché appare come l'unico possibile a fronte di numerose altre possibilità (tra le tante — a mero titolo di esempio — si può citare la eventualità di obbligare il traffico di ritorno, giunto al bivio di Gragnano a prendere l'autostrada per Napoli via Scafati) —

se intendono adottare immediate iniziative volte alla eliminazione dell'iniquo

decreto ed all'attuazione di tutte le iniziative ed opere realmente necessarie e funzionali alla eliminazione definitiva dei paurosi ingorghi e rallentamenti in zona e che tanti danni hanno procurato per la inerzia delle amministrazioni pubbliche e locali su argomenti di vitale importanza per l'economia della penisola sorrentina.

(4-10122)

RISPOSTA. — Con proprio decreto del 21 giugno 1985, il prefetto di Napoli disponeva alcune limitazioni alla circolazione veicolare sulle strade statali n. 145 e n. 163 della penisola sorrentina, da valere nei soli mesi di luglio e agosto 1985, periodo di massima congestione del traffico.

In particolare, il provvedimento, da una parte introduceva limitazioni alla circolazione, nei giorni festivi e prefestivi, degli automezzi pesanti, dall'altra prevedeva il divieto di transito, a targhe alterne, per tutte le autovetture ad uso privato adibite al trasporto di persone.

I motivi che inducevano il prefetto ad assumere tale iniziativa a carattere temporaneo e straordinario possono agevolmente ricercarsi nella prioritaria esigenza di evitare situazioni di totale e prolungata paralisi del traffico, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, blocco della possibilità di intervento delle forze dell'ordine, nonché dei servizi di emergenza e di soccorso in caso di calamità.

La validità del provvedimento ai fini perseguiti trova, inoltre, pieno conforto nell'esperienza maturata nelle precorse stagioni estive, secondo il positivo giudizio tecnico datone dall'assessorato regionale ai trasporti e dai responsabili degli organi di polizia addetti alla vigilanza sulla circolazione veicolare, all'uopo interpellati.

Non ha, infine, trascurato il prefetto, in vista della adozione del provvedimento, di raccogliere l'avviso degli amministratori dei comuni interessati e dei rappresentanti delle associazioni dei commercianti.

In nessun caso, comunque, anche uno straordinario ed eccezionale potenziamento dei servizi di vigilanza delle forze di polizia, avrebbe potuto sopperire, nel periodo estivo,

all'assoluta inadeguatezza della rete stradale nella penisola sorrentina, tenuto conto della mancanza di validi percorsi alternativi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PARLATO. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che

da venerdì prossimo andrà in vigore il raddoppio del costo del biglietto di ingresso alle gallerie, ai monumenti, ai musei e che tale aumento è stato deliberato allorché, per le note esigenze di preventiva programmazione e vendita di viaggi, le agenzie turistiche avevano già concluso i relativi contratti con l'utenza, comprendendovi gli oneri delle precedenti tasse d'ingresso;

il dottor Maddaloni, della FIAVET, ha espresso vivissime preoccupazioni per gli oneri differenziali che cederanno ad esclusivo carico degli agenti di viaggio, vanificando in parte la produttività della loro attività e del tutto ingiustamente —

quali iniziative intenda assumere per evitare l'ingiusto danno agli agenti di viaggio e se intenda muoversi, con l'urgenza che il caso richiede, o per il successivo rimborso delle quote differenziali corrisposte dalle agenzie ad esibizione dei relativi biglietti acquistati o per la applicazione di una riduzione del 50 per cento all'atto stesso dell'acquisto, apparendo doverosa una soluzione nell'uno o nell'altro senso, trattandosi di oneri aggiuntivi dell'entità di centinaia di milioni, se non di miliardi, concretanti un danno irreversibile, altrimenti, per gli operatori turistici. (4-10504)

RISPOSTA. — *Il Ministero per i beni culturali ed ambientali, competente in materia, ha reso noto che la legge 27 giugno 1985, n. 332 ha previsto all'articolo 2 che le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono state duplicate in attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato.*

La ratio della norma è da riscontrare nel fatto che le maggiori entrate derivanti dall'aumento della tassa d'ingresso sono finalizzate ad attività di preminente importanza per l'Amministrazione, quali l'adeguamento culturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi, biblioteche dello Stato, alla misura di prevenzione incendi, all'installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché per l'espropriazione o l'acquisto anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di immobili di interesse artistico e storico, da adibire a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, che non si sarebbero potute realizzare con gli ordinari stanziamenti di bilancio, data la ormai cronica scarsità di mezzi finanziari posti a disposizione del Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FARAGUTI.

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, DEL DONNO, ALOI, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso che

ormai da anni è stata individuata una strategia di promozione turistica nel Mezzogiorno attraverso la realizzazione di appositi itinerari non uno solo dei quali però è stato sinora intrapreso;

il Ministro del turismo e dello spettacolo, nel marzo scorso, ha tenuto una relazione al Comitato consultivo nazionale ed al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica nella quale ha dichiarato: ... « per altro, per cause molteplici, questi "itinerari", benché finanziati non sono ancora decollati. Consi-

derato quindi che il Sud si presenta come area di potenziale fortissimo richiamo turistico e tuttavia, sino a questo momento, non ancora sufficientemente valorizzato, il Ministro ha il dovere di compiere ogni ulteriore sforzo perché gli "itinerari" nel Mezzogiorno passino il più rapidamente possibile alla fase di realizzazione » —:

quali sono gli « itinerari » sinora programmati e quali finanziamenti e per quali interventi siano stati sinora, per ciascuno di essi, finanziati;

quali sono le « cause molteplici » del mancato decollo degli « itinerari »;

da marzo a date correnti quali « ulteriori sforzi » siano stati compiuti per il passaggio alla fase di realizzazione;

quali tempi possano prevedersi per la effettiva, completa « percorribilità » degli itinerari, tenendo presente tutte le incombenze da assolvere (erogazione delle somme, realizzazione degli interventi, promozione turistica nazionale ed internazionale ecc.) preventivamente;

se ci si renda conto che ogni ulteriore ritardo, ritardando l'afflusso di valuta pregiata e comunque l'apporto alla economia meridionale in un comparto sicuramente strategico, alimenta i dubbi sulla effettiva volontà del Governo di recuperare il divario Nord-Sud e la convinzione della emarginazione economica in cui si intenderebbe tener segregato il Mezzogiorno, nonostante si tratti, come ammesso, di « una grande area di potenziale, fortissimo richiamo turistico non ancora sufficientemente realizzato ».

(4-11080)

RISPOSTA. — *Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha reso noto che l'inserimento del progetto itinerari turistico-culturali fra i progetti speciali previsti dal programma quinquennale per il Mezzogiorno venne approvato dal CIPE con delibera del 13 maggio 1982 che autorizzava, nelle more dell'elaborazione progettuale, un programma stralcio per interventi urgenti di competenza statale e regionale*

lungo tratti funzionali di itinerari. A detto programma furono assegnati 250 miliardi da destinare, per 150 miliardi ad interventi di competenza delle amministrazioni centrali e per cento miliardi ad interventi di competenza regionale.

Il programma stralcio è stato approvato dal CIPE con deliberazione del 22 dicembre 1982. In essa sono stati indicati l'articolazione degli interventi; la ripartizione dei fondi; i soggetti destinatari; la specificazione delle procedure e degli indirizzi per gli interventi urgenti di competenza statale e regionale ed i seguenti tratti funzionali:

direttrice della Magna Grecia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia):

1) tratto da Taranto a Reggio Calabria;

2) tratto da Messina a Selinunte (Sicilia);

direttrice dell'Appia Antica (Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia):

1) tratto da Roma a Benevento (Lazio, Campania e Molise);

direttrice Fenicia-Cartaginese-Nuragica (Sicilia e Sardegna):

1) tratto Fenicio-Cartaginese (Sicilia);

2) tratto Fenicio-Cartaginese-Nuragico (Sardegna);

direttrice Araba-Bizantina-Normanno-Sveva (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia):

1) tratto dell'itinerario dei Castelli Federiciani (Puglia e Basilicata);

2) tratto bizantino-normanno-svevo della Calabria (Calabria);

3) tratto arabo-normanno-svevo-aragonese della Sicilia (Sicilia);

direttrice della Transumanza e della Civiltà sannitica (Abruzzo, Molise, Campania e Puglia):

1) tratto abruzzese-molisano (Abruzzo e Molise);

direttrice degli habitat rupestri (Puglia e Basilicata):

1) tratto Altamura-Matera;

direttrice delle Capitali del Barocco (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia):

1) tratto: Il barocco a Napoli ed in Campania (Campania);

2) tratto: Il barocco a Lecce e nel Salento (Puglia);

tratti degli itinerari Dal Circeo a Pynthecusa e « Le Ville Romane dell'età imperiale » (Lazio e Campania).

Per il programma di competenza statale il fondo dei 150 miliardi è stato così ripartito:

1) lire 60 miliardi per il settore beni culturali;

2) lire 15 miliardi per la realizzazione di grandi infrastrutture (in origine l'assegnazione al settore era di 30 miliardi, poi ridotti con delibera CIPE del 10 luglio 1985 per integrare lo stanziamento destinato ai grandi complessi ricettivi) e lire 15 miliardi per approdi turistici;

3) lire 28 miliardi per interventi volti alla realizzazione di grandi complessi ricettivi (con 600 o più posti letto);

4) lire 3 miliardi per interventi relativi ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei quadri direttivi ed intermedi (realizzati dal FORMEZ - Centro studi formazione e studi per il mezzogiorno);

5) lire 20 miliardi per interventi consistenti in attività di immagine, promozione e commercializzazione (realizzati da INSUD, IASM - Istituto per l'assistenza allo sviluppo nel Mezzogiorno e ITALTRADE);

6) lire 4 miliardi per interventi consistenti in attività di consulenza ed assistenza tecnica (realizzati da INSUD e IASM);

7) lire 5 miliardi per interventi consistenti in studi, indagini e ricerche di mer-

cato a garanzia del quadro economico del progetto speciale.

Come previsto dalla delibera CIPE 22 dicembre 1982, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dopo aver impartito le direttive operative, ha approvato i programmi esecutivi di competenza statale, e precisamente:

1) il programma beni culturali, comprendente 149 interventi lungo tutti i 13 tratti funzionali, è stato approvato il 10 aprile 1985;

2) il programma grandi infrastrutture, approvato il 26 luglio 1985, riguardante il completamento della strada provinciale Norma-Cori (diramazione del tratto funzionale da Roma a Benevento dell'itinerario dell'Appia Antica) e il completamento dell'aeroporto di Pescara (sul tratto funzionale della transumanza). Ambedue i progetti sono in istruttoria presso la gestione commissariale per l'intervento straordinario. Per gli approdi turistici il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha autorizzato la redazione di tre studi di fattibilità da affidare all'INSUD;

3) il programma per i grandi complessi ricettivi approvato il 25 febbraio 1985 riguardante la realizzazione di tre villaggi-albergo da parte di società partecipate INSUD lungo i tratti funzionali della Magna Grecia (nei comuni di Pisticci, Simeri Crichi e Siculiana);

4) per le azioni relative alle specifiche competenze degli enti collegati alla citata gestione (formazione ed aggiornamento quadri - immagine, promozione e commercializzazione - consulenza ed assistenza tecnica) i relativi programmi esecutivi, approvati nel luglio 1983, sono in corso di attuazione e sono state già erogate anticipazioni a favore degli enti interessati.

Quanto agli studi richiamati al precedente punto 7, i relativi incarichi sono stati per la maggior parte già affidati.

Dagli studi stessi potranno venire utili indicazioni sulla fruibilità turistica delle direttrici e dei tratti funzionali, sulle princi-

pali opere da realizzare tenendo conto del rapporto domanda-offerta turistica, sull'impegno globale di spesa (certamente molto superiore ai 250 miliardi del programma-stralcio) e sui tempi di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che il consigliere comunale del MSI-destra nazionale Pietro Visone, di Pozzuoli, ha denunciato con una interrogazione al sindaco di quel comune che:

in data 24 giugno 1976 il comune di Pozzuoli rilasciava licenza edilizia n. 54 ai signori Livio e Francesco Cosenza per la costruzione di un complesso turistico-alberghiero in via Nicola Terracciano-via Celle, disponendo che qualsiasi modificazione d'uso avrebbe portato alla revoca della suddetta licenza;

nel corso dei lavori si evidenziavano cospicui resti nel sottosuolo della antica necropoli;

veniva modificata la destinazione degli immobili giacché attualmente parte di essi è adibita ad uffici e private abitazioni;

nessuno interveniva, né il comune, né la soprintendenza, né la magistratura, né le forze dell'ordine, per impedire lo scempio, salvaguardare il patrimonio archeologico, impedire l'abuso dell'illecito cambio di destinazione —

quali accertamenti ed iniziative si ritenga opportuno svolgere immediatamente, individuando le responsabilità e colpendole con esemplare durezza, per capovolgere il malcostume assunto a regola nella gestione della cosa pubblica a Pozzuoli e particolarmente per recuperare e valorizzare l'eccezionale reperto archeologico annegato nel cemento selvaggio dell'opera abusiva in questione. (4-11245)

RISPOSTA. — *Nel marzo 1981 i signori Cosenza, intestatari della concessione comunale n. 54 del 1976, iniziarono nell'area compresa tra via Terracciano e via Celle in Pozzuoli i lavori per la costruzione di un complesso turistico-alberghiero. Poco dopo l'inizio di detti lavori, la soprintendenza archeologica di Napoli, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo nella zona ed aver riscontrato la presenza di numerosi frammenti di materiale archeologico ceramico, intimava alla ditta appaltatrice la sospensione dei lavori e successivamente sottoponeva le strutture venute alla luce a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939 con decreto ministeriale del 6 febbraio 1982, immettendole con decreto di pari data tra i beni del demanio.*

Per quanto riguarda la destinazione d'uso, nel 1983 venne autorizzata, su richiesta della società a responsabilità limitata Nuova Domitia, divenuta nelle more proprietaria, la destinazione di parte dei locali ad attività bancaria e commerciale. Successivamente, a seguito della recrudescenza dei noti fenomeni del bradisismo flegreo ed a causa del ripetersi crescente dei moti tellurici, numerosi edifici furono dichiarati inagibili e molti edifici pubblici sistemati nelle poche strutture che davano un certo affidamento dal punto di vista statico, perché realizzate di recente e nella osservanza della normativa tecnica antisismica. Fu così che si rese necessaria l'occupazione di gran parte del complesso in questione, per destinarlo a sede della compagnia e stazione carabinieri, i cui uffici erano divenuti inagibili. Per gli stessi motivi la giunta municipale ed il consiglio comunale destinarono ulteriore parte dell'insediamento edilizio a sede della pretura. Vennero, quindi, eseguiti, su disposizione dei competenti uffici comunali, ingenti lavori, indispensabili per l'adattamento dell'immobile alle predette sedi. In ogni caso gli esperti della competente soprintendenza, relativamente alla mutata destinazione d'uso, hanno giudicato il fatto non pregiudizievole ai fini della tutela.

Il Ministro dei beni culturali ed ambientali: GULLOTTI.

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano intervenire per stroncare il sottosalario che viene corrisposto dal comune di Volla (Napoli), come ha denunciato il consigliere Fabiano del MSI-destra nazionale, alle bidelle assunte con contratto a termine ed alle quali nonostante il carico di famiglia, non vengono corrisposti gli assegni familiari. (4-13002)

RISPOSTA. — *L'ispettorato provinciale del lavoro di Napoli è intervenuto, nel marzo 1986, presso il comune di Volla al fine di verificare eventuali irregolarità nel trattamento economico corrisposto al personale con mansioni di bidello presso le locali scuole elementari e materne.*

Dagli accertamenti svolti è emerso che il predetto ente per far fronte alla precaria situazione del personale in questione, all'inizio di ciascun anno, è chiamato a deliberare per l'approvazione di una graduatoria formata — come previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983 — al fine di reclutare in via straordinaria, per un periodo massimo di 90 giorni, personale non docente e non di ruolo da adibire alle mansioni di bidello.

In base alle deliberazioni suddette sono state assunte, nell'anno 1985, presso le scuole materne ed elementari di Volla complessivamente 26 unità per un periodo variabile da pochi giorni ad un massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno. Le assunzioni sono state effettuate tutte con deliberazioni della giunta municipale.

In merito al salario spettante al personale straordinario in questione l'organo ispettivo ha accertato che allo stesso è stato corrisposto il trattamento economico stabilito dalla vigente normativa per il terzo livello retributivo con l'aggiunta dell'indennità integrativa speciale, mentre non è stato erogato, per l'anno 1985, il trattamento di famiglia in quanto nessuno dei bidelli occupati in tale anno ha inoltrato la relativa richiesta.

È stato accertato, per altro, che nell'anno 1984 il personale che rivestiva la qualifica in questione, avente carico fami-

liare, ha ricevuto l'aggiunta di famiglia a seguito di regolare delibera della giunta municipale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è stata ipotizzata l'eventualità della emanazione di un provvedimento generale volto a limitare il numero dei porti abilitati all'importazione di prodotti della siderurgia;

il porto di Ravenna ha già subito nel passato tali provvedimenti restrittivi successivamente rientrati essendo stata riscontrata l'idoneità delle attrezzature e dei servizi portuali per garantire le esigenze doganali che sono alla base del provvedimento in questione —

se risponda a verità l'ipotesi di adozione del provvedimento in oggetto, i suoi criteri guida e quali misure si intendano adottare limitatamente al porto di Ravenna. (4-02159)

RISPOSTA. — *Si assicura che non è in corso alcun provvedimento amministrativo volto a limitare il numero dei porti abilitati all'importazione dei prodotti siderurgici e pertanto non sembra sussistano motivi che giustificano le preoccupazioni di cui si fa portavoce l'interrogante.*

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

in seguito alla legge 30 luglio 1984, n. 398, che ha alleggerito le Procure della Repubblica ed i tribunali di una serie di reati diventati di competenza della pretura, si è determinato per molte preture ed in particolare per quella di Bologna un carico di procedimenti penali pesantissimo;

permane ugualmente pesante anche la condizione della corte di appello e del tribunale di Bologna, gravati rispettivamente da quasi 4.000 e da 8.000 procedimenti;

tutta l'attività giudiziaria del palazzo di giustizia di Bologna è ad un passo dalla paralisi per innumerevoli problemi rappresentati da notevoli carenze di strutture e, soprattutto, dalle gravi carenze dell'organico dei giudici e del personale, che penalizzano notevolmente il disbrigo dei numerosi procedimenti che si sono accumulati, specialmente in questi ultimi mesi;

i tempi estremamente lunghi dell'iter giudiziario causano in molti casi la prescrizione dei reati e l'impunità per chi non viene giudicato col rito direttissimo —:

quali misure amministrative si intendano adottare per consentire alle preture di poter sostenere il forte carico di lavoro aggiuntivo che si è determinato ed in particolare quali provvedimenti specifici si intendano varare per sanare la situazione complessiva della giustizia a Bologna. (4-11599)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già acquisito alcuni dati in merito all'incidenza delle leggi n. 399 e 400 sul carico di lavoro delle preture ed ha invitato i capi di tutti gli uffici giudiziari (molti dei quali hanno già fatto pervenire le risposte) a formulare proposte in merito alla eventuale necessità di variazioni (aumenti o diminuzioni) delle attuali piante organiche della magistratura e delle altre categorie di personale. In esito alla predetta iniziativa, potranno essere formulate concrete proposte in merito alla eventuale necessità di aumentare gli organici del personale anche degli uffici giudiziari di Bologna.

Per quanto concerne le attrezzature, nel corso del biennio 1984-1985, sono stati forniti ai sottospecificati uffici giudiziari di Bologna i seguenti beni mobili:

corte di appello - un sistema di scrittura, tre macchine per scrivere elettriche, un arredo aula udienza, un arredo aula

biblioteca, tre macchine da calcolo, quattro carrelli per trasporto fascicoli, due macchine per scrivere manuali, un armadio di sicurezza;

procura generale - tre macchine per scrivere elettriche, un sistema di scrittura, tre armadi corazzati, due armadi di sicurezza, un carrello per trasporto fascicoli, una macchina da calcolo, una cassaforte di tipo A;

tribunale - cinque macchine per scrivere manuali, quindici macchine per scrivere elettriche, dieci macchine da calcolo, un incisore per matrici, un duplicatore, tre carrelli per trasporto fascicoli, due sistemi di scrittura, un sorter, quattro armadi di sicurezza, due macchine per scrivere elettroniche con memoria;

procura della Repubblica - due macchine per scrivere elettroniche, due macchine per scrivere manuali, un sorter, un sistema di scrittura, venti apparecchiature per intercettazione telefonica, due carrelli per trasporto fascicoli, due computers, un duplicatore;

pretura - cinque macchine da calcolo, diciassette macchine per scrivere elettroniche, un duplicatore per matrici, un sorter, un sistema di scrittura, uno studio per magistrato, tre carrelli trasporto fascicoli, undici metri lineari di scaffalatura altezza metri 1,95; ventisei metri lineari di scaffalatura altezza metri 2,40; diciassette metri lineari di scaffalatura altezza metri 2,85; quarantadue metri lineari altezza metri 3,30; quarantacinque metri lineari altezza metri 2,40; undici metri lineari di scaffalatura altezza metri 2,85.

Le forniture suddette hanno mirato a soddisfare, in gran parte, le esigenze primarie rappresentate dagli uffici giudiziari di Bologna. Da parte del tribunale per i minorenni non è stata, invece, avanzata alcuna richiesta di fornitura nel biennio 1984-1986.

A tutto ciò va aggiunto, sempre con riferimento alle attrezzature, che è stato stipulato ed è stato posto in esecuzione un contratto per la fornitura di arredi vari per

l'aula giudiziaria della corte di assise di Bologna, allestita nei locali della nuova casa circondariale. Detto contratto di importo complessivo di lire 225.685.500 prevedeva l'arredamento dei seguenti locali: 1) sale udienze; 2) ufficio del presidente della corte e della cancelleria; 3) sala camera di consiglio; 4) sala avvocati.

È, invece, in corso l'iter procedurale relativo all'arredamento dei nuovi locali del tribunale di Bologna, siti in via Garibaldi, 6. Detto contratto prevede l'arredamento dei seguenti locali: 1) sala udienza e camera di consiglio; 2) ufficio del presidente, dei magistrati e dei funzionari; 3) uffici di cancelleria, camera di sicurezza, sala testi, archivi; 4) cancelleria commerciale.

Sono, altresì, in corso di stipula numerosi contratti di fornitura di arredi e attrezzature con i quali si provvederà a soddisfare, in tempi brevi, le richieste più recenti relative al secondo semestre 1985 e quelle inerenti al fabbisogno per l'anno 1986.

È, comunque, intendimento di questa Amministrazione far fronte, nei limiti dei fondi disponibili negli appositi capitoli di bilancio, anche nel futuro, alle richieste che perverranno dagli uffici giudiziari di Bologna.

Informatica — Al fine di rendere più rapido il corso del processo e, nel contempo, permettere una migliore utilizzazione del personale, l'Amministrazione ha introdotto, nella gestione dei processi civili e di volontaria giurisdizione, apparecchiature di informatica. Al tribunale di Bologna, nel 1980, fu assegnato un elaboratore MDS. Oggi, cessata la fase di sperimentazione, il tribunale di Bologna è stato dotato di un sistema Olivetti OH 5430.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1985, la procura della Repubblica e la pretura di Bologna sono state dotate di due terminali ciascuno, al fine di automatizzare la procedura relativa alla gestione dei dati dei registri generali degli affari penali mediante l'impiego di terminali video-scriventi collegati ai sistemi di elaborazione dati del casellario.

Infine, la procura della Repubblica di Bologna è stata dotata di due apparecchiature Olivetti M 20.

Misure di sicurezza — Negli anni dal 1980 al 1982 sono stati stipulati da questa Amministrazione sette contratti per la installazione di misure di sicurezza per il palazzo di giustizia di Bologna.

La spesa complessiva è stata di oltre 500 milioni ed ha riguardato la installazione di apparecchiature di difesa attiva e passiva; le misure di difesa, infatti, riguardano impianti per il controllo degli accessi, impianti antintrusione, apparecchiature elettrogene di emergenza, opere in ferro, gabbie per detenuti, cancelli motorizzati, bussole blindate per il controllo del perimetro dell'edificio, impianti antincendio, impianti di protezione perimetrale con rete metallica, impianti di condizionamento, controllo degli accessi mediante porte con apertura a scheda magnetica, impianto televisivo a circuito chiuso ed impianti citofonici ed interfonici di emergenza.

Uno dei contratti sopra citati ha riguardato, invece, la fornitura e posa in opera di una camera corazzata per la conservazione e la custodia dei corpi di reato di particolare interesse processuale. Tutti gli impianti di cui ai citati contratti risultano perfettamente funzionanti.

Attualmente da parte della presidenza della corte di appello di Bologna è stata richiesta la installazione di apparecchiature di difesa ed integrazione del sistema base; la relativa pratica è stata sottoposta all'esame-parere della commissione ministeriale tecnico-consultiva e si è in attesa di conoscere l'esito di tale esame. Di recente, infine, a seguito della necessità di celebrare un processo penale a carico di oltre 120 detenuti è stata messa a disposizione del tribunale di Bologna l'aula di udienza della nuova casa circondariale.

Da parte di questa Amministrazione si è prontamente intervenuti per dotare tale immobile di idonee apparecchiature di sicurezza, delegando la presidenza del tribunale per la stipula del relativo contratto che prevede una spesa di oltre 160 milioni.

Autovetture — Gli uffici giudiziari di Bologna sono dotati delle seguenti autovetture:

<i>corte di appello</i>	<i>2 blindate</i>	<i>2 normali</i>
<i>procura generale ...</i>	<i>3 blindate</i>	<i>2 normali</i>
<i>tribunale</i>	<i>8 blindate</i>	<i>3 normali</i>
<i>procura repubblica</i>	<i>6 blindate</i>	<i>—</i>
<i>pretura</i>	<i>—</i>	<i>1 normale</i>
<i>uffici sorveglianza</i>	<i>—</i>	<i>2 normali</i>
<i>tribunale minori ...</i>	<i>1 blindata</i>	<i>—</i>
<i>procura repubblica minori</i>	<i>1 blindata</i>	<i>1 normale</i>

Totale ... 21 blindate 11 normali

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PEDRAZZI CIPOLLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica per concessione della pensione indiretta di guerra relativa al signor Dadda Alberto, nato a Terranova Passerini (Milano) il 14 dicembre 1911 e residente a Castel San Giovanni (Piacenza), piazza Olubria, n. 3, orfano di Vittorio (pensione già goduta dalla madre Baruccini Maria deceduta il 29 marzo 1965).

L'interrogante fa presente che l'interessato è stato sottoposto, in data 23 giugno 1983, a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, la quale ha riscontrato le seguenti infermità: ipoacusia bilaterale ed esiti di resezione rettosigria per neoplasia con ano preternaturale ed ha giudicato l'interessato permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo con decorrenza presumibile dell'incapacità lavorativa in epoca anteriore al 15 settembre 1976; da quella data, tuttavia, l'interessato non ha ricevuto alcun cenno di risposta in merito.

(4-13298)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale n. 1350873, al signor Alberto Dadda è stata concessa, in qualità di orfano maggiorenni dell'ex militare Vittorio, pensione indiretta di guerra a decorrere 15 dicembre*

1975, giorno successivo alla data in cui il predetto, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, è da ritenere inabile a proficuo lavoro per disposizione di legge (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915). In aggiunta al cennato trattamento, sono stati concessi, inoltre, i maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Detta determinazione direttoriale è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1637991, alla competente direzione provinciale del tesoro di Piacenza con elenco del 17 gennaio 1986, n. 1, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Dadda.

Poiché con il suindicato provvedimento era stata fatta riserva di retrodatare gli assegni con riferimento alla data di presentazione della domanda di pensione (15 settembre 1976) e dato che, negli accertamenti sanitari cui accenna l'interrogante, il signor Dadda è stato riconosciuto inabile a proficuo lavoro per il periodo precedente alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, si è provveduto, con determinazione direttoriale del 26 febbraio 1986, n. 1412592, a sciogliere detta riserva, retrodatando gli assegni al 1° ottobre 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda in questione.

Il suindicato nuovo provvedimento trovatisi, attualmente, all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento di cui trattasi, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione, alla direzione provinciale del Tesoro di Piacenza, per l'esecuzione. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Grazia Zandomenighi nata a Feltre (Belluno) il 12 novembre 1942.

L'interessata è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 dicembre 1982 ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-11857)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 della signora Maria Grazia Zandomenighi, cui è stato attribuito il n. 403506 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Nespoli Giovanni nato a Magnago (Milano) il 25 maggio 1937 e residente a Castellanza in via Italia 71.

L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata il 6 aprile 1980. Il Nespoli ha altresì presentato domanda per il riscatto del servizio militare, in data 23 gennaio 1982; di entrambe le pratiche, non ha più avuto risposta alcuna. (4-12621)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege*

n. 29 del signor Giovanni Nespoli, cui è stato attribuito il n. 248951 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Per quanto riguarda, poi, il servizio militare, si comunica che quest'Amministrazione, per dar corso alla domanda di riscatto, con nota del 12 febbraio 1986, n. 2747825, diretta all'interessato per conoscenza, ha chiesto alla USL n. 8 di Busto Arsizio documenti indispensabili a tale scopo.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà all'adozione del provvedimento richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Conti Adele nata a Busto Arsizio il 15 maggio 1939 ed ivi residente in via Piombina, n. 11.

L'interessata è dipendente dell'USL numero 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 dicembre 1979; la Conti prevede il pensionamento entro il mese di marzo del corrente anno e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-13044)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 della signora Adele Conti, cui è stato attribuito il n. 199792 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda dell'ospe-*

dale di circolo di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Colombo Valerio nato a Busto Arsizio il 17 novembre 1938 ed ivi residente in via Benvenuto Cellini n. 17-bis.

L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio è già in possesso del modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la domanda è stata fatta il 5 maggio 1980; il Colombo prevede il pensionamento entro il mese di giugno del corrente anno e pertanto, è in attesa del relativo decreto. (4-13045)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 del signor Valerio Colombo, cui è stato attribuito il n. 248914 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda dell'USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Testa Elda nata a Busto Arsizio il 26

agosto 1943 ed ivi residente in piazzale Crespi, n. 6.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 5 novembre 1979 n. 184547; la Testa prevede il pensionamento entro l'anno e, pertanto, è in attesa del relativo decreto. (4-13046)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 della signora Elda Testa, cui è stato attribuito il n. 184547 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Aloisio Giuseppe nato il 31 luglio 1948 e residente a Busto Arsizio in viale Lombardia, n. 14.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso dei due modelli TRC/01-bis dell'INPS di Lecce e di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 4 gennaio 1983, n. 416389 ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-13047)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 del signor Giuseppe Aloisio, cui è stato attribuito il n. 416389 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Ammini-*

strazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Crivellaro Mario nato a Megliadino S. Fidenzio (Padova) il 13 novembre 1933 e residente a Samarate in via Don Minzoni, n. 15.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis, la richiesta è stata effettuata in data 24 aprile 1979 n. 81148, posizione CPDEL n. 2685200 ed è pertanto in attesa del relativo decreto.

(4-13048)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 del signor Mario Crivellaro, cui è stato attribuito il n. 81148 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Solbiati Fernando nato a Busto Arsizio il 12 giugno 1934 ed ivi residente in via Boffalora Ticino n. 9.

L'interessato è dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del

modello TRC/01-bis dell'INPS di Varese, la domanda porta il n. 361613; prevede il pensionamento per il corrente anno e, pertanto, è in attesa del relativo decreto. (4-13049)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda di riconoscimento ex lege n. 29 del signor Fernando Solbiati, cui è stato attribuito il n. 361613 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda dell'USL (unità sanitaria locale) n. 8 di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

PERNICE, MANNINO ANTONINO E SPATARO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso:

che la società AGAP, attuale concessionaria del comune di Trapani per la gestione del servizio di pubbliche affissioni e pubblicità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, sta imponendo ai contribuenti per il corrente anno 1984 somme superiori al dovuto sull'imposta di pubblicità pretendendo, all'atto del versamento dell'imposta, un presunto conguaglio sul 1983 del 50 per cento e calcolando come impostabase ai fini dell'aumento previsto dalla legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730, l'imposta versata lo scorso anno maggiorata del 60 per cento, su cui viene applicato l'aumento in vigore del 10 per cento;

che tale interpretazione viola il contenuto della circolare n. 1 del 13 gennaio 1983 del Ministro delle finanze, interpretativa delle norme per la determinazione dei nuovi importi di tariffa, con un abuso nei confronti dei contribuenti costretti a pagare somme superiori al dovuto per legge;

che gli abusi perpetrati dall'AGAP sono stati denunciati con una circostanziata nota delle associazioni di categoria al prefetto di Trapani, perché, a norma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, dichiarasse la immediata decadenza della concessionaria AGAP;

che a tutt'oggi non risulta emesso alcun formale provvedimento in questo senso —

quali provvedimenti intenda adottare per garantire il rispetto delle leggi nell'interesse del cittadino e della pubblica amministrazione. (4-02927)

RISPOSTA. — Sulla base di accertamenti effettuati in sede locale si è potuto rilevare che le tariffe applicate per l'anno 1984 nel comune di Trapani appaiono conformi al disposto legislativo, così come chiarito nella circolare ministeriale del 9 gennaio 1984, n. 1.

Si soggiunge che la somma richiesta risulta essere un conguaglio per maggiore imposta dovuta in base alla circolare del 3 agosto 1983, n. 12, emanata alla luce del parere del Consiglio di Stato del 22 febbraio 1983, n. 64/83, e che ha comportato una rideterminazione del debito d'imposta per pubblicità luminosa od illuminata.

Si rappresenta inoltre che la prefettura di Trapani, dopo aver esperito ogni necessario accertamento in diritto e sulle situazioni di fatto, ha respinto l'istanza di decadenza dell'AGAP dall'appalto dell'imposta di pubblicità del comune di Trapani presentata dal comitato provinciale della Confercenti e dalla federazione provinciale della Confederazione nazionale dell'artigianato.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PERRONE. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che la legge 9 ottobre 1970, n. 740, all'articolo 53, ultimo comma, afferma che « agli infer-

mieri di cui al presente articolo spetta un compenso orario con l'esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo » — quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di superare questa situazione, che non sembra giustificabile, dal momento che, mentre un qualsiasi cittadino che si avvale di una collaboratrice domestica viene perseguito, allorché non versa i relativi contributi, lo Stato impunemente può contravvenire a queste norme, mantenendo in servizio, anche per un lungo periodo di tempo, lavoratori che risultano impropriamente pagati con compensi orari.

L'interrogante chiede altresì di sapere se il Governo reputi opportuno fra l'altro che per il lavoro effettuato dagli infermieri professionisti, impiegati presso i manicomi giudiziari, che comporta rischi non indifferenti, sia lecito non coprire i lavoratori di assicurazione al fine di garantirli per i pericoli cui vanno incontro.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritiene sia venuto il momento di inquadrare organicamente, sulla scorta di quanto è avvenuto per altro personale, anche gli infermieri utilizzati presso i manicomi giudiziari in modo del tutto strano. (4-13041)

RISPOSTA. — Il personale infermieristico viene assunto da parte di questa Amministrazione mediante concorso pubblico al quale sono ammessi coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico oltreché dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso sono nominati operai specializzati di ruolo con la qualifica professionale di infermiere di prima categoria e con retribuzione riferibile al quarto livello. Il personale in questione opera in diretta collaborazione con i medici in servizio nell'istituto penitenziario, nel rispetto delle direttive generali contenute nelle circolari ministeriali, degli ordini di servizio e disposizioni varie impartite dalle direzioni degli istituti medesimi.

Per sopperire alla carenza di tale organico, stabilito in 800 unità e solo in parte coperto, l'amministrazione autorizza un servizio di assistenza infermieristica strutturato in maniera analoga a quello di guardia infermieristica previsto dall'articolo 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 alla stessa stregua di quanto prevede l'articolo 51 della medesima legge per il personale medico addetto al servizio di guardia medica. Si instaura così un rapporto di lavoro di natura libero-professionale, retribuito a parcella, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo.

Inoltre, in considerazione del particolare status rivestito dal personale paramedico in questione, sia sotto l'aspetto funzionale sia retributivo, ci si è da tempo orientati verso la stipula di convenzioni con le unità sanitarie locali per il reperimento di personale infermieristico da impiegare momentaneamente per il servizio di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. Tali convenzioni assicurano in particolare il rimborso globale del costo del personale messo a disposizione dalle unità sanitarie locali, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PIRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della costituzione di un fondo comune di investimento mobiliare, denominato Fondo professionale Sprind, il cui prospetto è stato depositato presso l'archivio prospetti della Consob in data 12 novembre 1984 al numero 76.

Premesso che:

1) secondo diversi giornali, periodici e agenzie di stampa, la società di gestione del fondo (Sprind SpA, Società professionale indipendente per l'esercizio di fondi comuni di investimento, con sede in Milano, via Lupetta, 3) ha per azionisti e consulenti alla gestione otto agenti di cambio milanesi, fra i quali Ettore Fumagalli, presidente del Comitato direttivo

degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano e tre consiglieri del medesimo Comitato, cioè Gianluigi Matturri, Gianluigi Milla, Attilio Ventura;

2) il Comitato direttivo agenti di cambio, oltre ad adempiere a diverse funzioni di controllo delegategli dalla Consob, esprime anche, in particolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, il proprio parere alla Consob in merito alla richiesta di ammissione alla (ovvero sospensione dalla) quotazione ufficiale di titoli in borsa. Nella prima sede, come è noto, il Comitato valuta, con apprezzamento ampiamente discrezionale, il requisito della « sufficiente diffusione » del titolo presso i risparmiatori, ed elabora altresì il cosiddetto peritale, attestante il valore delle azioni quotande.

Ciò posto, l'interrogante chiede se il Ministro non ravvisi nel fatto una clamorosa violazione del principio di doverosa separazione fra operatori finanziari e organi di controllo. Si osserva infatti che una indebita sovrapposizione di tali qualifiche può agevolmente verificarsi:

a) qualora il Comitato venga chiamato ad attestare il valore di un'azione quotanda, segnatamente nel caso in cui tale titolo azionario sia nel portafoglio del Fondo Sprind;

b) qualora una società aspiri a quotare le proprie azioni alla Borsa valori di Milano e pertanto il Comitato direttivo degli agenti di cambio esprima alla Consob il proprio parere in merito. La sovrapposizione sopra ricordata sarebbe flagrante nel caso in cui il titolo quotando fosse nel portafoglio del Fondo Sprind;

c) qualora una società quotata, viceversa, sia in predicato per la sospensione o la revoca del titolo dalla quotazione e, di nuovo, il Comitato direttivo sia chiamato ad esprimere il proprio parere alla Consob. Anche in tal caso (e prescindendo dalla correttezza personale dei soggetti sopra citati, che è fuori discussione) si

manifesterebbe una flagrante sovrapposizione sostanziale di interessi e ruoli (controllori-controllati) qualora le azioni della società in questione fossero nel portafoglio del fondo Sprind.

Tutto ciò a tacere della possibile acquisizione, da parte del fondo Sprind, di indebiti vantaggi « differenziali », ossia privilegiati rispetto agli altri fondi, in ragione della possibilità che informazioni sull'andamento e sulla situazione di società quotate acquisite dai membri del Comitato direttivo nell'esercizio delle loro funzioni delegate vengano usate a fini privati. In relazione dunque alle esigenze di tutela del pubblico risparmio, della fiducia dei risparmiatori nelle istituzioni finanziarie, nonché del principio della imparzialità degli organi investiti di funzioni, primarie o delegate, di controllo (esigenze e principio non certo aggirabili con l'espedito del conferimento dell'incarico di consiglieri di amministrazione del fondo a terzi professionisti non aventi la qualifica di agenti di cambio: espediente cui sono ricorsi gli azionisti e consulenti del fondo Sprind) l'interrogante chiede al Ministro quali iniziative intenda assumere per far cessare l'incresciosa situazione descritta.

A tal fine l'interrogante ricorda che al Ministro del tesoro sono riconosciute funzioni generali di vigilanza sul Comitato direttivo degli agenti di cambio, giacché lo stesso Ministro può sciogliere detto Comitato ai sensi degli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica numero 138 del 1975 e 7 della legge n. 272 del 1913.

Tali poteri di vigilanza, ad avviso dell'interrogante, dovrebbe esercitarsi anche in riferimento a profili di grave inopportunità, e non solo di illegittimità in senso stretto: in relazione ai quali, per altro, l'interrogante ravvisa palese contraddizione fra la situazione descritta e la norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, che stabilisce il principio secondo cui gli agenti di cambio non possono, a pena di decadenza, avere interessenze di qualsiasi ge-

nere, e sotto qualsiasi forma, in ditte o case bancarie che svolgono prevalentemente la loro attività in operazioni di borsa. (4-09667)

RISPOSTA. — Il 18 ottobre 1983 la società per azioni Sprind presentava al Ministero del tesoro istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'istituzione di un fondo di investimento mobiliare; della suddetta società facevano parte agenti di cambio in qualità sia di soci che di membri del consiglio di amministrazione.

Il Tesoro, sul presupposto che la qualità di agente di cambio fosse incompatibile con la carica di amministratore della società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare (ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera b della legge 23 marzo 1983, n. 77), chiedeva in proposito il parere del Consiglio di Stato, il quale confermava tale interpretazione (terza Sezione, 9 luglio 1984).

Per altro, nelle more di tale parere, gli agenti di cambio interessati si dimettevano, su espresso invito del competente commissario di borsa, dal consiglio di amministrazione della Sprind, impegnandosi altresì a cedere le azioni di cui erano titolari.

Pertanto, il 26 marzo 1984 veniva rilasciata l'autorizzazione alla istituzione del fondo.

Tuttavia, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si apprendeva che i suddetti agenti di cambio non avevano provveduto, nonostante l'impegno assunto, a dismettere le rispettive partecipazioni azionarie nella società di gestione. La questione veniva pertanto sottoposta a riesame in punto di diritto, d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa, con risultati per altro non definitivi, attesi gli aspetti di notevole complessità emersi al riguardo.

È noto infatti che l'articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 recita testualmente: « L'Agente di cambio non può avere interessenza di qualsiasi genere in ditte o case bancarie che svolgono prevalentemente le loro attività in operazioni di borsa ». Difficile risulta comunque determinare se la partecipazione ad una società di

gestione di un fondo di investimento mobiliare corrisponda alla fattispecie descritta nel citato articolo 10, tanto più in mancanza di alcuna pronuncia giurisprudenziale al riguardo.

Il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, espresso con nota del 5 luglio 1972 n. 25165, su richiesta del Ministero del tesoro del 29 aprile 1972, n. 227163, in relazione alla Finanziaria degli agenti di cambio di Milano società per azioni, non sembra d'altra parte sufficiente a definire la partecipazione ad una società di gestione di fondi comuni come incompatibile con lo stato professionale di agente di cambio, poiché detto parere fu espresso precedentemente all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Ad avviso di questo Ministero, dunque, non appare possibile pervenire ad una soluzione interpretativa univoca del problema. Infatti, la locuzione ditte o case bancarie, di cui al richiamato articolo 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, non sembra estensibile alla situazione di cui si discute, non foss'altro perché gli agenti di cambio non partecipano a ditte o case bancarie.

Inoltre, il regime delle incompatibilità degli agenti di cambio, quale si ricava dal combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e dell'articolo 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, è disciplinato con norme non meramente esemplificative ma tassative, non riferibili pertanto al caso in questione. Né l'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare, contiene elementi idonei ad affermare in modo univoco la sussistenza della lamentata incompatibilità.

Si ritiene, di conseguenza, che il problema delle incompatibilità degli agenti di cambio, di cui la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha avuto ripetutamente occasione di occuparsi, debba essere affrontato attraverso una nuova e più razionale disciplina legislativa, tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle attività di tali operatori, degli aspetti di evidente professionalità che ne caratterizzano l'opera, della necessità di definire in

termini realistici i diritti ed i doveri connessi allo status di agente di cambio. Utili contributi al riguardo possono derivare dalla proposta di legge dell'interrogante di cui all'atto Camera n. 3504, mentre la questione non mancherà di costituire oggetto di specifico approfondimento nell'ambito dell'apposita commissione di studio per la ristrutturazione del mercato borsistico costituita presso la Direzione generale del Tesoro. Frattanto, si è deciso di richiedere, sul punto, un nuovo parere del Consiglio di Stato.

Quanto, infine, alla possibilità di promuovere, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, lo scioglimento del comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano (in relazione al fatto che il presidente del comitato medesimo e tre consiglieri di esso figurano tra gli azionisti della società per azioni Sprind), occorre considerare che tale problema appare conseguenziale all'accertamento delle lamentate incompatibilità, la cui sussistenza non può considerarsi, almeno allo stato, e per le ragioni suesposte, del tutto pacifica.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PIRO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

a) quanti detenuti si sono tolti la vita nell'anno 1985;

b) quanti detenuti che si sono suicidati nel 1985 erano in attesa di giudizio, ed accusati di quali reati;

c) quali pene dovevano scontare i detenuti suicidatisi nel 1985 che erano stati condannati in sede definitiva;

d) qual'è l'età dei detenuti che nel 1985 si sono tolti la vita;

e) in quali carceri e reclusori erano detenuti. (4-13003)

RISPOSTA. — Nel corso dell'anno 1985 si sono tolti la vita complessivamente 42 detenuti, ripartiti secondo le seguenti categorie.

In attesa del giudizio di primo grado:

1) MG, nato il 4 luglio 1944, imputato per rapina continuata ed altro, detenuto presso l'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino e a disposizione del giudice istruttore di Firenze.

2) PC, nato il 29 dicembre 1953, imputato per violenza carnale e atti di libidine violenta, detenuto nella casa circondariale Regina Coeli - Roma.

3) CA, nato il 26 febbraio 1958, imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Milano.

4) PPA, nato il 16 ottobre 1964, imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Ferrara.

5) FG, nato il 13 novembre 1931, imputato per omicidio ed altro, detenuto presso la casa circondariale di Cosenza.

6) SM, nato il 6 luglio 1963, imputato di concorso in furto, detenuto presso la casa circondariale di La Spezia.

7) RA, nato il 27 febbraio 1961, imputato per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenuto presso la casa circondariale di Bari.

8) PGM, nato il 28 agosto 1963, imputato di violenza carnale e lesioni, detenuto presso la casa circondariale di Tempio Pausania.

9) GA, nato il 10 agosto 1942, imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Genova.

10) PG, nato il 18 luglio 1954, imputato per tentata rapina, detenuto presso la casa circondariale di Varese.

11) LFG, nato il 19 febbraio 1952, imputato per oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, detenuto presso la casa circondariale di Messina.

12) ABM, nato il 22 maggio 1951, imputato di tentata corruzione, resistenza a pubblico ufficiale ed altro, detenuto presso la casa circondariale di Udine.

13) CA, nato il 4 agosto 1954, imputato per detenzione di stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Teramo.

14) FR, nata il 12 agosto 1962, imputata per detenzione di stupefacenti, detenuta presso la casa circondariale di La Spezia.

15) FA, nato l'8 febbraio 1955, imputato per associazione a delinquere, tentata estorsione, tentato omicidio e altro, detenuto presso la casa circondariale di Napoli.

16) LR, nato il 28 giugno 1943, imputato per tentato omicidio, detenzione di armi ed altro, detenuto presso la casa circondariale di Patti.

17) FP, nato il 14 aprile 1966, imputato per rapina, furto, associazione a delinquere e altro, detenuto presso la casa circondariale di Monza.

18) NR, nato il 4 ottobre 1966, imputato per rapina, furto, associazione a delinquere e altro, detenuto presso la casa circondariale di Monza.

Appellanti:

1) CL, nato il 17 febbraio 1957, imputato di furto aggravato, detenuto presso la casa circondariale di Genova.

2) MF, nata il 4 febbraio 1953, imputata di reati contro il patrimonio e violazione legge stupefacenti, detenuta presso la casa circondariale di Terni.

3) BF, nato il 4 aprile 1960, imputato di violazione agli obblighi di sorveglianza speciale di PS, detenuto presso la casa circondariale di Treviso.

4) EG, nato il 19 febbraio 1960, imputato di rapina, violazione legge armi, associazione a delinquere di stampo camorristico, detenuto presso la casa circondariale di Trapani.

5) AL, nato il 9 febbraio 1961, imputato di concorsi in rapina, detenuto presso la casa circondariale di San Severo (Foggia).

Ricorrente in Cassazione:

TM, nato il 16 marzo 1954, imputato di più reati con fine pena il 3 marzo 1990, detenuto al momento del suicidio presso il carcere di Sollicciano (Firenze).

Condannati definitivamente:

1) BF, nato il 20 aprile 1955, fine pena il 2 maggio 1990, detenuto presso la casa circondariale di Ferrara.

2) RV, nato il 13 maggio 1955, fine pena 30 marzo 1986, detenuto presso la casa circondariale di Ivrea.

3) RG, nato il 18 giugno 1961, fine pena 11 agosto 1997, detenuto presso la casa di reclusione di Spoleto.

4) TG, nato il 16 ottobre 1952, fine pena il 15 agosto 1986, detenuto presso l'ospedale psichiatrico di Aversa in osservazione psichiatrica.

5) PR, nato il 9 febbraio 1941, fine pena il 29 giugno 1995, detenuto presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli.

6) TA, nato il 2 gennaio 1954, fine pena 6 ottobre 1986, detenuto presso la casa circondariale di Reggio Emilia.

7) EF, nato il 6 settembre 1946, fine pena il 25 novembre 1985, detenuto presso la casa circondariale di Ivrea (deceduto presso il locale ospedale civile).

8) RG, nato l'8 maggio 1949, fine pena 22 luglio 1985, detenuto presso la casa circondariale di Genova.

9) DCP, nato il 19 luglio 1913, fine pena 17 luglio 1990, detenuto presso la casa circondariale di Palermo.

Posizione giuridica mista (sia di condannati sia di giudicabili):

1) BM, nato il 4 ottobre 1952, definitivo con fine pena 26 marzo 1988, giudicabile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Aosta.

2) DSS, nato il 23 dicembre 1954, definitivo con fine pena 27 marzo 1985 e giudicabile per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Milano.

3) AG, nato il 28 settembre 1952, definitivo con fine pena l'11 ottobre 1986 e giudicabile per omicidio, detenuto presso la casa circondariale di Bergamo.

4) IF, nato il 10 gennaio 1960, definitivo con fine pena 4 settembre 1985 e giu-

dicabile per reati contro il patrimonio, detenuto presso la casa circondariale di Alessandria (camera di sicurezza dell'ospedale).

Inoltre, un detenuto suicida aveva posizione giuridica sia di appellante sia di imputato:

FF, nato il 16 gennaio 1961, appellante con fine pena il 15 dicembre 1987 e imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenuto presso la casa circondariale di Genova.

Si comunicano infine i nominativi degli internati in ospedale psichiatrico giudiziario per esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia che si sono suicidati:

1) CG, nato il 21 ottobre 1946, ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa ai sensi dell'articolo 209 codice penale per due anni della misura di sicurezza con scadenza (salvo riesame della pericolosità sociale) 8 marzo 1985.

2) FR, nato il 6 agosto 1955, ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere ai sensi dell'articolo 222 del codice penale.

3) DFR, nato il 30 ottobre 1926, ricoverato presso l'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino ai sensi dell'articolo 222 del codice penale (prosciolto per infermità di mente dai reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).

4) VE, nato il 22 ottobre 1943, ricoverato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli per misura di sicurezza con scadenza il 2 agosto 1986.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

PIRO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che la signora Guerra Pia Rennati nata il 16 marzo 1897 aveva inoltrato nel maggio 1981, domanda di invalidità civile presso la prefettura di Ravenna. Dopo 4 anni, e cioè ai primi di giugno 1985, è stata sottoposta a visita da parte della speciale Commissione ed è stata riconosciuta totalmente invalida.

Successivamente le condizioni di salute si sono aggravate per cui ricoverata in ospedale il 7 novembre 1985 la stessa è deceduta. Il figlio Rennati Gottardo recatosi in prefettura per chiedere notizie dell'esito della domanda della madre, sperando di poter recuperare in parte le somme spese per l'assistenza in ospedale, si è sentito rispondere che non avendo la prefettura ancora disposto il decreto all'atto del decesso nulla gli spettava — se siano allo studio iniziative volte a riconoscere agli eredi il diritto di rimborsi, totali o parziali, in casi come quello descritto.

(4-13050)

RISPOSTA. — *La signora Rennati ha presentato il 29 maggio 1981 istanza di accertamento sanitario alla competente commissione sanitaria per mutilati ed invalidi civili, costituita in seno alla unità sanitaria locale n. 35 di Ravenna. Il 30 maggio 1985 la stessa è stata sottoposta a visita medica collegiale dalla commissione che l'ha riconosciuta totalmente inabile e non autosufficiente.*

Nelle more della successiva istruttoria presso la prefettura di Ravenna, è sopravvenuta la morte della interessata.

Tale evento ha pertanto determinato la sospensione dell'esame della pratica da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Infatti, la Corte di cassazione — sezione lavoro — con sentenza del 2 dicembre 1983, aveva enunciato il restrittivo principio secondo cui nulla spetta agli eredi degli invalidi civili morti dopo l'accertamento della inabilità, ma prima della deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in quanto al provvedimento concessivo è da riconoscere natura costitutiva, con ciò innovando rispetto alla consolidata prassi interpretativa seguita dal Ministero dell'interno da oltre nove anni.

La sentenza, pur avendo valore vincolante solo nei limiti del caso deciso, definendo una fondamentale statuizione di principio del supremo organo di giustizia, non poteva non informare l'azione del Ministero nello specifico settore.

Pertanto, l'Amministrazione, per evitare orientamenti non uniformi in materia, ha

emanato la circolare del 6 giugno 1985, con la quale invitava, per il tramite delle prefetture, i comitati provinciali a sospendere l'accoglimento di istanze riflettenti fattispecie analoghe a quelle considerate nella sentenza.

Le direttive di tale circolare sono state estese a sordomuti e ciechi civili, che sono sottoposti allo stesso regime giuridico, anche se disciplinato da normative distinte.

Per poter dare le necessarie e conclusive disposizioni ai prefetti — sia per la definizione delle pratiche pendenti, sia per l'indirizzo da seguire nei ricorsi proposti avanti all'autorità giudiziaria — è stato inoltre subito richiesto l'orientamento al riguardo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con recente parere del 21 ottobre 1985, l'Avvocatura ha espresso il convincimento che l'autorità che deve riconoscersi proprio in tema di interpretazione delle norme di legge, alle decisioni della Corte di cassazione, non consente ora all'Amministrazione di provvedere in modo diverso da quello indicato dalla recente sentenza della Corte.

La perentorietà del parere reso dal massimo organo di consulenza legale dello Stato preclude all'Amministrazione ogni possibilità di discostarsene attraverso il mero ricorso a strumenti di natura amministrativa.

Pertanto, il Ministero dell'interno, sensibile ai disagi ed ai problemi che si riflettono sulle categorie interessate, ha predisposto uno schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che, operando l'interpretazione autentica degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e 7 della legge 26 maggio 1970, n. 381, ammette al godimento dei benefici l'erede del minorato civile deceduto dopo l'accertamento sanitario di inabilità.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

POLESELLO E BARACETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se:*

a) sia stato definito un programma di riorganizzazione territoriale dei tribu-

nali, anche al fine di realizzare economie funzionali del Ministero di grazia e giustizia attraverso la eliminazione delle sedi considerate « minori »;

b) sia compreso anche il tribunale di Tolmezzo, in provincia di Udine, tra i tribunali « minori » da eliminare;

c) sia stato considerato il ruolo importante che il tribunale di Tolmezzo svolge attualmente nel territorio della Carnia e dell'Alto Friuli essendo la città di Tolmezzo il capoluogo naturale e storico di un territorio che ha sempre avuto autonomia propria nel contesto friulano ed avendo a mente che la politica di decentramento amministrativo è giudicata oggi, nel Friuli-Venezia Giulia, necessaria anche dalla giunta regionale;

d) giudichi possibile la eventuale « eccezione » del tribunale di Tolmezzo, nella politica di riorganizzazione territoriale citata, proprio in ragione delle specificità storiche della Carnia e dell'Alto Friuli ed in considerazione della opportunità di non assumere la sola dimensione demografica per proporre la soppressione.
(4-13204)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni espresse dall'interrogante si fa presente che, allo stato, non è stato definito alcun programma di riorganizzazione territoriale dei tribunali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLLICE. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere per quali motivi l'ESAC con sede a Cosenza, continua a comportarsi in modo persecutorio e illegale nei confronti di singole persone e compie inadempienze di carattere collettivo.

Sul piano delle questioni di carattere personale per esempio perché al ragioniere Antonio Sciarrotta è stata ricostruita la carriera dopo ben 25 anni di servizio, con delibera n. 953 del 31 ottobre 1983 e non

gli è stata costituita la rendita vitalizia a norma dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1968, n. 1338, nonostante il credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2753 del codice civile e nonostante l'ente avesse regolarizzato la p.a. ad altri dipendenti. Seppure parzialmente si è di fronte ad una omissione contributiva di un credito privilegiato, nonostante fossero passati già 18 mesi dalla data del riconoscimento della superiore qualifica e lo Sciarrotta percepisca una pensione ridotta con notevole danno economico. Quanto al trasferimento illegittimo e antisindacale subito, per cui il pretore in data 17 gennaio 1974 ha condannato l'ESAC, sentenza confermata dal tribunale in data 20 novembre 1974, lo ESAC non ha risarcito l'esponente, cosa che ha fatto invece per il dottor Domenico Marino che pur avendo subito un trasferimento illegittimo è stato ritenuto in missione di servizio così come da sentenza del Consiglio di Stato n. 514 del 21 giugno 1983. L'ESAC si dimentica altresì di calcolare l'indennità dovuta a seguito della ricostruzione di carriera dal 18 agosto 1959 al 31 marzo 1973, ma eroga l'indennità per lavoro straordinario mai eseguito. L'ente rimane inadempiente anche per la liquidazione dell'indennità TFR nonostante le categoriche norme di legge e regolamentari che stabiliscono che il TFR va erogato all'atto del collocamento in quiescenza ma l'ente non solo è inadempiente per quanto sopra descritto: non ha ancora applicato il nuovo contratto di lavoro; non ha definito il ricorso avverso la delibera n. 953 che ha riconosciuto al ricorrente il quinto grado di concetto, quando ad altri assunti 3 anni dopo gli è stato attribuito il terzo grado. Sulle questioni di carattere collettivo l'ESAC ha avuto comportamenti poco chiari e illegittimi sulle seguenti questioni: ricostruzioni delle carriere: decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970; delibera n. 54 del 16 gennaio 1978; delibera n. 6/6 del 12 giugno 1981 ed altre norme regolamentari; casi sperequati con promozione di ben 5 carriere e di 21 gradi con sfacciati

favoritismi per alcuni e discriminazioni per altri; famigerato verbale 31 del 20 luglio 1982, 953 del 31 ottobre 1983, violazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, per le categorie protette; violazione articolo 5 legge 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, cooperative beni culturali, assunzioni clientelari; cooperative dattilografi, familiari di alti funzionari. Quanto alla costituzione in giudizio: l'ESAC non utilizza i propri funzionari del servizio legale ma ricorre a liberi professionisti con ingenti spese legali ignorando completamente l'Avvocatura dello Stato. Quanto all'equo indennizzo: ritardata evasione delle pratiche degli impiegati. In tema di corruzione: distribuzione di costosi pacchi dono a non si sa bene che titolo. Non attuazione delle norme contro i responsabili di danni a terzi ed alla pubblica amministrazione. (4-12748)

RISPOSTA. — La posizione assicurativa del ragioniere Antonio Sciarrotta è stata presa in esame dall'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza a seguito di un esposto presentato dall'interessato. Dai ripetuti accertamenti condotti dal citato ispettorato, di cui gli ultimi in data 10 gennaio 1986, presso il reparto contributivo della sede dell'INPS di Cosenza, è risultato che l'Ente sviluppo agricolo Calabria ha regolarizzato la posizione assicurativa dello Sciarrotta sia per quanto riguarda il periodo già prescritto, per il quale è stata regolarmente costituita la rendita vitalizia, sia per il periodo successivo, versando sulle somme corrisposte i relativi contributi.

La pratica dovrà essere, pertanto, riesaminata dal reparto pensioni del suddetto istituto ai fini di eventuali modificazioni degli importi da corrispondere all'interessato.

Per quanto concerne le altre spettanze reclamate dallo Sciarrotta, non rientranti nella sfera di competenza dell'ispettorato, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, si fa presente che, essendo stato l'esposto di cui sopra diretto anche alla procura della Repubblica, il magistrato ha demandato al nucleo di polizia tributaria della guardia di

Finanza di Cosenza le relative indagini, che risultano tuttora in corso.

Per quanto riguarda le presunte violazioni della legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie, l'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza ha precisato che l'Ente sviluppo agricolo Calabria cura puntualmente gli adempimenti periodici previsti dall'articolo 22 della legge stessa, presentando alla competente commissione provinciale la prescritta denuncia semestrale e che nessuna assunzione di personale protetto è stata effettuata di recente e in violazione delle norme prescritte.

In conseguenza del riassetto dell'organico e a seguito delle indicazioni fornite dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza, per conto della competente commissione provinciale, l'Ente sviluppo agricolo Calabria sta attualmente predisponendo gli atti connessi ai relativi adempimenti per la copertura delle aliquote delle riserve secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 16 della legge citata.

Con riferimento all'applicazione della legge n. 285 del 1977 sul collocamento giovanile, non risulta che siano state attivate iniziative presso gli organismi competenti per presunte violazioni ed irregolarità.

Si fa presente, inoltre, come evidenziato dall'ispettorato provinciale del lavoro a seguito di appositi accertamenti, che l'Ente sviluppo agricolo Calabria, a causa della ingente quantità di lavoro e per la carenza di personale, considerato l'espresso divieto di assunzione disposto dalla legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, si è avvalso in passato della opera di alcune persone, chiamate impropriamente cottimiste, le quali hanno effettuato le loro prestazioni di dattilografe presso gli uffici centrali e periferici dell'Ente, nel rispetto di un orario di lavoro prestabilito e ricevendo un compenso, per il quale hanno rilasciato fattura, determinato sulla base di un tariffario periodicamente aggiornato, esistente presso l'ente medesimo.

Si precisa, al riguardo, che anche se la forma di remunerazione adottata nei confronti delle cottimiste è diversa da quella effettuata per i dipendenti dell'Ente sviluppo agricolo Calabria, in realtà sembra che si

sia trattato di vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e retribuito, assoggettabile alle assicurazioni sociali obbligatorie con la conseguenza che tali dattilografe sarebbero state assunte in violazione alle norme sulla disciplina del collocamento della manodopera.

È risultato, altresì, che a seguito dell'invito da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste ad interrompere il rapporto con le cottimiste, l'Ente ha stipulato una convenzione annuale con la società cooperativa a responsabilità limitata Forza giovanile, nella quale sono confluite tutte le persone in argomento, ed ha seguito a fare ricorso all'opera delle stesse, che sono rimaste in forza presso i vari servizi dell'Ente sviluppo agricolo Calabria cui erano state precedentemente assegnate e continuando ad effettuare, senza soluzione di continuità, le proprie prestazioni di lavoro utilizzando macchine e materiale di proprietà dell'Ente stesso.

Al riguardo si comunica che l'ispettorato provinciale del lavoro di Cosenza ha già riferito le risultanze acquisite alla autorità giudiziaria che dovrà emettere il giudizio definitivo in merito alla violazione delle norme che vietano l'appalto e il subappalto e di quelle sul collocamento della manodopera.

Quanto agli incarichi a professionisti del libero foro dati dall'Ente sviluppo agricolo Calabria in vertenze di lavoro, il presidente del tribunale di Cosenza ha comunicato che effettivamente, nel quinquennio 1980-1985, l'ente in questione ha conferito incarichi a professionisti liberi, in luogo di far ricorso ai componenti il proprio ufficio legale o all'Avvocatura dello Stato, negli affari trattati dinanzi alla sezione appelli del lavoro del locale tribunale.

Per altro, il ricorso all'opera di avvocati del libero foro appare la regola per l'Ente sviluppo agricolo Calabria, a decorrere dal 1982.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

POLLICE. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

l'operaio Barberio Mario assunto in servizio presso l'ESAC di S. Giovanni in Fiore in data 1° luglio 1977 veniva licenziato in data 18 gennaio 1983, con l'infondato motivo di riduzione di attività e di personale;

contemporaneamente, l'ESAC tratteneva in servizio altri operai, trasformandogli il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

il Barberio, risentito per la discriminazione subita, ricorreva al pretore di San Giovanni in Fiore nel febbraio 1983, contro il licenziamento;

il vice pretore reggente, solo dopo pochi mesi, in data 30 settembre 1983, pronunciava sentenza rigettando il ricorso del Barberio, ritenendo legittimo il comportamento del datore di lavoro, ESAC;

in casi analoghi, vi è in merito giurisprudenza costante ad ogni livello, di sentenze favorevoli ai lavoratori, anche nei confronti dell'ESAC, con le quali i lavoratori sono stati riammessi al lavoro e le aziende, condannate al pagamento delle spese legali ed al risarcimento dei danni, 5 mensilità; numerose le sentenze contro la medesima ESAC;

subito dopo l'esito negativo della sentenza nei confronti dell'operaio Barberio, l'ESAC, Centro Altipiano Silano di S. Giovanni in Fiore, in pieno inverno, assumeva in servizio Rotondo Pasquale da Campana;

circola insistente la voce secondo la quale l'assunzione del signor Rotondo Pasquale sarebbe dovuta a motivi clientelari;

nel comportamento dell'ESAC, si possono ravvisare illeciti civili e ipotesi di reati penali per mancata osservanza di leggi vigenti in materia sanzionata con forti ammende e con l'arresto: vedi articoli 318 e 319, in particolare, del codice penale ed altri, nonché le leggi 29 aprile 1959, n. 264; 11 marzo 1970, n. 83; 20 maggio 1970, n. 300; 15 luglio 1966, n. 604 —:

se, nel caso quanto premesso rispon-
desse al vero, non ritenga di intervenire,
nell'ambito delle sue competenze, per ri-
stabilire certezza del diritto e garanzie di
tutela dei diritti dei lavoratori dell'ESAC.
(4-12749)

RISPOSTA. — *Le verifiche condotte dai
competenti uffici periferici del Ministero
non hanno evidenziato violazioni normative
nei confronti del signor Mario Barberio, da
parte del Centro altopiano silano - gestione
boschi e pascoli di San Giovanni in Fiore
(Cosenza). Tale ente ha proceduto, nel corso
degli anni passati, a periodiche assunzioni
dell'interessato, con contratti a tempo deter-
minato, per attività stagionali volte alla
prevenzione degli incendi nei boschi del-
l'ESAC (Ente sviluppo agricolo Calabria).*

*La possibilità di trasformare il rapporto
di lavoro a termine in rapporto di lavoro
indeterminato, per altro, è prevista dal pre-
detto centro, ma solamente per i braccianti
che abbiano superato, nell'anno solare di
riferimento, le 181 giornate lavorative; cir-
costanza non verificatasi nel caso del si-
gnor Barberio.*

*Il ricorso presentato dallo stesso al pre-
tore di San Giovanni in Fiore avverso al-
l'ultimo provvedimento di licenziamento, è
stato, altresì, rigettato con apposita sen-
tenza nel mese di settembre del 1983 e non
risulta, allo stato attuale, proposto appello.*

*Per quanto concerne, invece, l'assun-
zione del signor Pasquale Rotondo da parte
dell'ESAC, si precisa che questa è avvenuta
nell'estate 1984 a seguito di richiesta nomi-
nativa e del nulla-osta provvisorio, rila-
sciato dalla sezione di collocamento di Boc-
chigliero (Cosenza) e successivamente con-
validato dall'ufficio provinciale del lavoro
di Cosenza in sede di contenzioso, confor-
memente al parere espresso dalla commis-
sione provinciale per la manodopera agri-
cola.*

*Si precisa, infine, che nel corso degli
accertamenti, all'uopo effettuati dall'ispetto-
rato del lavoro, non è stata riscontrata al-
cuna inosservanza delle leggi indicate nel-
l'interrogazione, salvo che della n. 83 del
1970, concernente il collocamento dei lavo-*

*ratori agricoli, di cui è stato, per altro,
riferito alla competente autorità giudiziaria.*

Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale: DE MI-
CHELIS.

POLLICE. — *Al Ministro del lavoro e
previdenza sociale. — Per sapere — pre-
messo che un mortale incidente stradale
è costato la vita ad una giovane conta-
dina ariane, Carmela Puzo, che si re-
cava insieme ad altre a lavorare nei
campi del foggiano, in condizioni di asso-
luta illegalità e mancanza di tutela;*

*circa un anno fa altri braccianti ir-
pini morirono in un incidente stradale
mentre si recavano a lavorare nel fog-
giano e che il mercato nero interessa
circa 4.000 unità lavorative irpine —:*

*quali misure ha adottato o intende
adottare per combattere ed eliminare la
piaga del lavoro nero in Irpinia. (4-13806)*

RISPOSTA. — *Le strutture periferiche del
Ministero, pur in presenza di obiettive ca-
renze numeriche e funzionali degli organici,
sono da anni impegnate nelle attività di
prevenzione e repressione del lavoro nero in
agricoltura, e, in particolare, del caporalato.*

*Occorre tuttavia riconoscere che il feno-
meno è ancora presente in tutta la sua
gravità ed intensità, anche se non manife-
sta significativi dati di incremento.*

*Gli interventi attuati in accordo con le
forze dell'ordine e con le amministrazioni
locali dagli ispettorati del lavoro e dagli
uffici provinciali del lavoro e della mas-
sima occupazione nelle province di Foggia,
Potenza e Salerno dove, cioè, sono ubicate
le aziende agricole che si avvalgono preva-
lentemente delle prestazioni di personale re-
clutato nell'area irpina, hanno, infatti, per-
messo il conseguimento di alcuni risultati
in ordine al contenimento del fenomeno in
questione.*

*In particolare per quanto attiene alle
attività condotte coordinatamente dagli uf-
fici territoriali del Ministero si fa presente,
altresì, che nel 1985 ed agli inizi dell'anno*

1986, l'ispettorato del lavoro di Avellino, su segnalazione della polizia e dei carabinieri, ha interrogato 395 braccianti che si recavano a lavorare nelle zone sopracitate ed ha trasmesso gli atti relativi a detti accertamenti agli ispettorati operanti nelle province interessate, unitamente ai nominativi di dodici caporali dediti abitualmente al reclutamento e trasporto dei lavoratori agricoli, per il seguito di competenza.

Questo Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sta, per altro, studiando tutte le possibili modalità operative utili alla soluzione del problema evidenziato dall'interrogante, ma va precisato che il fenomeno dell'impiego illegale di manodopera in agricoltura, anche se è possibile controllarlo, potrà essere affrontato organicamente solo con interventi legislativi inerenti, tra l'altro, la disciplina del collocamento, attualmente oggetto di dibattito nelle sedi istituzionali, nonché con interventi regionali mirati alla riorganizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico e della rete viaria locale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PORTATADINO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere i progetti della GEPI SpA e la relativa valutazione del Ministro in merito alle vicende della ditta « Panta » di Tradate (Varese) da anni affidata alle « cure » della GEPI stessa, in vista di un risanamento aziendale finora nemmeno avviato, pur ricordando che il CIPI aveva con delibera del 12 giugno 1984 approvato un piano che prevedeva l'intervento della finanziaria REL e di un *partner* privato, il cui ritiro ha provocato l'attuale situazione di precarietà e la minaccia di liquidazione dell'azienda, con la conseguente dispersione del patrimonio tecnologico e professionale, finora preservato con fatica e sacrificio. (4-10230)

RISPOSTA. — In riferimento alla situazione della PANTA società per azioni di

Tradate (Varese), si informa che la società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'assemblea dei soci azionisti in data 27 novembre 1985.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

RAUTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se è a conoscenza delle sconcertanti « modalità » che hanno originato e sottolineato la tragica vicenda dei due fratellini. — Antonio e Benedetto Carnevale, di 7 e 5 anni — di Fondi (Latina) morti carbonizzati nella loro abitazione preda di un incendio il pomeriggio del 12 luglio scorso.

È infatti risultato che:

a) a Fondi città con 30 mila abitanti, sede di uno dei maggiori mercati ortofrutticoli d'Italia, con tutte le relative attrezzature e che d'estate, nel suo *hinterland* ricco di un lago e di coste fittamente abitate, vede la popolazione salire a circa 200 mila persone — non esiste una struttura locale dei Vigili del fuoco, come d'altronde accade nella vicina Terracina, sicché bisogna far capo a Gaeta, dalla quale — per l'intenso traffico — ogni « soccorso » non può giungere prima di 50-60 minuti, com'è infatti accaduto anche in questa drammatica occasione;

b) le « bocche d'acqua » — risalenti alle accurate tecniche di installazione che erano state rese obbligatorie in tutti i comuni, anche nelle zone di più antiche costruzioni — sono tutte, adesso, arrugginite, ostruite, quasi inagibili, perché completamente « dimenticate » dalla fallimentare gestione in atto in tutti i comuni italiani, specie nel Centro-Sud; il che ha gravissime conseguenze, perché nei centri storici, dalle vie strettissime e intasate perennemente di veicoli in sosta, è praticamente impossibile intervenire a portare soccorso in caso di incendio o di altra improvvisa calamità;

c) la famiglia Carnevale — composta di padre, quasi sempre disoccupato, ma-

dre casalinga e tre bambini — aveva più volte presentato domanda per poter trovare una casa decente, motivando la sua richiesta anche con il fatto che, in cinque, erano costretti ad abitare in una casa piccolissima, ridottasi con l'andar degli anni, ad un tugurio fatiscente.

Ebbene, in tutte le graduatorie — e anche nella più recente assegnazione di case popolari — la famiglia Carnevale era stata regolarmente « scavalcata ».

Per conoscere, dunque, ciò premesso, se non intende intervenire con urgenza:

1) per rivedere, ampliare, rendere più funzionale la presenza di nuclei fissi dei Vigili dal fuoco nei centri maggiori del Lazio dove lo sviluppo abitativo e socioeconomico rende ormai indispensabile questo provvedimento e degli insediamenti turistici avvenuti nell'ultimo decennio, tutti fattori « dimenticati » dall'attuale struttura;

2) per ripristinare tutte le norme e tutte le attrezzature locali antincendio già vigenti negli Anni Trenta nei comuni minori e nei loro centri storici;

3) disporre un'inchiesta sui criteri seguiti dal 1980 in poi a Fondi quanto all'assegnazione di case popolari e alloggi, dipendente dalla locale Amministrazione comunale, per accertare a chi sono andate quelle case e quegli alloggi e perché la famiglia Carnevale — pur avendo un « punteggio elevatissimo » — non sia mai riuscita ad ottenere una casa, con le conseguenze che le cronache e il cordoglio delle Autorità hanno dopo — soltanto « dopo » — tragicamente illustrato. (4-10536)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale, per il gran numero di richieste che riguardano l'intero territorio nazionale, non esistono concrete possibilità di attivare nuove sedi di servizio dei vigili del fuoco, tenuto conto che le disponibilità di organico sono integralmente assorbite dalle prioritarie esigenze dei comandi già esistenti.*

In una prospettiva futura di maggiori disponibilità, potrebbe trovare preferenza la

istituzione di un distaccamento nel comune di Terracina (Latina) che, dista da Fondi (Latina) solo 18 chilometri.

L'amministrazione comunale di Fondi ha in programma, per l'anno 1986, di ripristinare alcuni bocchettoni antincendio, esistenti nel proprio centro urbano, ma attualmente non funzionanti.

Le più recenti assegnazioni di abitazioni di edilizia economica e popolare nel comune di Fondi sono state effettuate nel dicembre dell'anno 1985 e, precedentemente, nell'agosto del 1982.

Il signor Paolo Carnevale, che il 16 maggio del 1983 aveva presentato istanza per un alloggio popolare, lo ha avuto assegnato il 10 dicembre 1985.

Lo stesso, in considerazione del tragico evento che lo ha colpito, è stato temporaneamente assunto come bidello presso le scuole elementari di Fondi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

RAUTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione dell'ordine pubblico che si è determinata intorno e dentro il fabbricato « A » dell'Istituto case popolari in località di « Selva Piana » a Frosinone; situazione che rischia di diventare cronica. Decine di inquilini, in un recente esposto inviato ai vari uffici, hanno denunciato e documentato un degrado che richiama alla mente le tristezze perverse di certe periferie metropolitane del terzo mondo, un degrado che sa di vera e propria invivibilità per centinaia e centinaia di persone. In attesa che gli enti locali investiti dalla denuncia facciano qualcosa, si vorrebbe conoscere se — intanto e subito — non si voglia drasticamente intervenire per recuperare almeno quella soglia minima di sicurezza e di ordine senza la quale nessun altro tipo di azione o iniziativa sarebbe proficuo. (4-11690)

RISPOSTA. — *Gli inquilini del fabbricato A, di proprietà dell'Istituto case popolari di Frosinone, sito in località Selva Piana il 21 ottobre 1985 presentavano un esposto al*

presidente dell'istituto per segnalare la viva preoccupazione per le proprie condizioni di tranquillità e di sicurezza, in conseguenza dei numerosi episodi di furto e di teppismo registratisi nella zona. Con lo stesso esposto veniva altresì richiesto un più incisivo intervento delle forze di polizia ed il potenziamento dell'illuminazione pubblica presso gli stabili del complesso abitativo.

In conseguenza sono stati intensificati i servizi di vigilanza al complesso edilizio, attraverso controlli e frequenti soste nei pressi del caseggiato da parte delle pattuglie volanti, specie durante le ore notturne.

Ciò, oltre a svolgere una positiva funzione deterrente ha consentito l'identificazione ed il deferimento alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di tre minori, nomadi jugoslavi, per tentativo di furto in appartamento.

Per altro, il verificarsi degli inconvenienti lamentati è in parte favorito dall'assenza di cancelli e dalla particolare struttura del fabbricato, caratterizzata dalla presenza di gallerie, corridoi e porticati, facilmente utilizzabili come nascondigli e come punti di aggregazione per individui abitualmente dediti ad attività criminose.

Da parte dell'Istituto autonomo case popolari si è provveduto a riattivare numerosi punti-luce negli spazi comuni del complesso edilizio.

Inoltre sono in corso intese tra l'istituto e l'amministrazione comunale per definire i problemi relativi alla attrezzatura degli spazi esterni al complesso ed alla realizzazione delle opere di carattere sociale.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere —

premessi che il pubblico ministero dottor Rinella, nel corso di una requisitoria in Corte d'assise a Bari, ha definito un parlamentare della Repubblica « un onorevole, che di onorevole ha solo il titolo »;

considerato inoltre che il deputato oggetto di tale inconcepibile attacco non era in alcuna forma implicato nel processo in oggetto —:

1) come giudica questo comportamento da parte di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

2) se non reputa di voler avviare immediatamente un procedimento disciplinare a carico di detto magistrato.

(4-14472)

RISPOSTA. — Il dottor Leonardo Rinella, sostituto presso la procura della Repubblica di Bari, interpellato dal capo dell'ufficio sulle circostanze oggetto dell'interrogazione, ha negato di aver pronunciato le parole che il quotidiano l'Unità gli attribuisce nell'articolo del 28 febbraio 1986 recante il titolo: Indagavamo sul boss, il deputato ci attaccò (...).

In particolare il dottor Rinella con nota del 21 marzo 1986, diretta al procuratore della Repubblica di Bari e fatta pervenire da parte del procuratore generale di quella sede, ha affermato al riguardo che l'articolo in questione ha il solo torto di riportare fra virgolette, dando quindi l'impressione che si tratti di frasi testuali, un intervento che non ha mai pronunciato nella forma trascritta.

Il dottor Rinella ha così sintetizzato il contenuto del suo intervento dinanzi alla corte di assise, con riferimento ai punti che interessano l'oggetto dell'interrogazione: « Avevo iniziato il mio discorso contestando gli attacchi interni ed esterni portati alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero ed al giudice istruttore nel corso della istruttoria, attacchi che, rivestiti di forma giuridica, avevano trovato la loro smentita in numerose ordinanze del supremo collegio che, risolvendo numerosi conflitti di competenza, aveva più volte ribadito come legalmente fosse condotta la istruttoria dai giudici baresi.

Osservavo che questi attacchi avevano ricalcato quelli che un parlamentare calabrese, l'onorevole Belluscio, certamente estraneo al processo, aveva rivolto in maniera pesante a carico dei magistrati istrut-

tori in un libretto dal titolo: Perché difendendo il dottor Belvedere.

Nel corso del mio intervento contestavo in particolare alcune affermazioni contenute nelle pagine 16, 17 e 18 del libretto in questione ».

Quindi il dottor Rinella ha così concluso: « Questo è stato il mio discorso dinanzi alla corte di assise, che non può essere riassunto nelle frasi virgolettate de l'Unità e che, lungi dall'essere offensivo per un parlamentare, voleva solo difendere l'onore e il prestigio di altre istituzioni statali (ufficio istruzione, ufficio del pubblico ministero, carabinieri) pesantemente attaccate dal predetto parlamentare, che aveva aperto la strada ad adesioni processuali ed extra-processuali ».

In considerazione di tali risultanze ed attesa la rilevanza e delicatezza del caso sono stati comunque disposti ulteriori accertamenti sui fatti in esame riservandosi di riferire in proposito nei tempi più brevi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

SANLORENZO E CRIPPA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — in un momento in cui il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo denuncia carenze finanziarie tali da determinare tagli alle attività di cooperazione, in particolare a quelle di formazione e delle ONG —:*

1) se saranno rinnovate tutte le convenzioni con enti vari di consulenza e con quali, novità di indirizzo e funzionalità, alla luce delle novità nell'impostazione della politica di cooperazione allo sviluppo;

2) in particolare cosa intenda fare riguardo alla convenzione con la Nomisma, tenuto conto delle perplessità, emerse in sedi qualificate, sull'opportunità di continuare la collaborazione con questa società. (4-1199)

RISPOSTA. — *In sede di programmazione della propria attività sottoposta annual-*

mente, come previsto dalla legge n. 38, al giudizio del Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (articolo 17) ed all'approvazione del Comitato direzionale (articolo 10), il dipartimento ha indicato, tra l'altro, gli obiettivi da proseguire con l'installazione di specifici rapporti di consulenza con strutture esterne, i criteri a cui intendeva attenersi nella stipulazione delle relative convenzioni, nonché le società e le istituzioni che considerava appropriato prendere in considerazione a questo fine.

Come risulta dal documento di programmazione 1985 le convenzioni in vigore in materia di consulenza sono attualmente quattro e riguardano il Mediocredito centrale, l'Istituto mobiliare italiano, l'ENEA (Ente nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della energia nucleare e dell'energia alternativa) e Nomisma.

Nel corso del 1985 sono state inoltre avviate trattative per la stipula delle nuove convenzioni previste nel documento programmatico. Sono giunte alla fase conclusiva quelle con l'ENEL, con l'Istituto superiore di sanità e con la Società italiana di monitoraggio, la cui applicazione dovrebbe decorrere dall'anno 1986.

Per le altre previste sono ancora in corso le relative trattative.

Delle quattro convenzioni in vigore, quelle con l'IMI e Mediocredito sono finalizzate principalmente all'ottenimento di consulenze in materia di valutazione tecnico-economica di specifici progetti di cooperazione.

Quella con il Mediocredito — la prima conclusa dal dipartimento (26 luglio 1982) — è attualmente oggetto di riesame in vista di un suo eventuale rinnovo.

La seconda, con l'IMI, è stata invece stipulata il 6 aprile 1983 e la sua applicazione sta procedendo regolarmente, con positivi risultati. Un suo riesame per l'eventuale rinnovo sarà preso in considerazione nel corso del 1986.

La convenzione con l'ENEA, stipulata il 7 giugno 1983, ha le caratteristiche di un'intesa quadro finalizzata principalmente alla prestazione di attività di consulenza — sia di carattere specifico (per l'elaborazione e l'esecuzione di piani di intervento nel

settore dell'energia rientrante nelle competenze istituzionali dell'ente).

Fra le convenzioni in corso di definizione, quella con l'ENEL ha le medesime caratteristiche dell'accordo con l'ENEA e risponde all'esigenza di completare l'esistente supporto di consulenza per tutto il settore energetico.

La convenzione con l'Istituto superiore di sanità — anch'essa in via di perfezionamento — risponde agli stessi obiettivi per il settore sanitario.

La convenzione in via di conclusione con la Società italiana di monitoraggio — società caratterizzata da prevalente partecipazione di capitale pubblico — ha invece lo scopo di dotare il dipartimento di un supporto esterno per realizzare una sistematica azione di monitoraggio sull'andamento delle iniziative di cooperazione. Quest'ultima convenzione mira a rispondere ad un'esigenza emersa anche in sede parlamentare: quella cioè di disporre di indicatori efficaci sui risultati delle iniziative di cooperazione.

Per quanto concerne in dettaglio la convenzione con Nomisma, essa è stata stipulata il 25 maggio del 1983 con validità triennale, e prevede una consulenza di carattere scientifico-accademico nel campo dell'analisi e della valutazione dei fenomeni economici nei processi di sviluppo.

A questo fine sono previste:

a) la creazione di un osservatorio scientifico incaricato di effettuare l'analisi sistematica di alcune aree di interesse prioritario per la cooperazione italiana allo sviluppo sulla cui base predisporre studi e successivi aggiornamenti su paesi in via di sviluppo identificati da un apposito piano operativo;

b) la realizzazione di uno studio sull'impatto dell'attività di cooperazione sui settori produttivi dell'economia italiana.

È pure previsto che la società Nomisma provveda a realizzare opportune iniziative di aggiornamento per i propri ricercatori impegnati nell'attuazione delle finalità previste dalla convenzione stessa.

Per la realizzazione delle attività di cui al punto a) è stata creata una sezione

autonoma del comitato scientifico di Nomisma presieduta dal professor Fabio Gobbo — composta da un direttore scientifico, dieci ricercatori e tre addetti ai servizi di documentazione, editing e segreteria —. L'attività della sezione è stata seguita da un comitato metodologico di cui fanno parte, oltre al direttore scientifico, tre docenti universitari e ha operato in collaborazione con le altre sezioni di ricerca Nomisma.

Finora la società Nomisma ha effettuato 15 studi-paese, riguardanti la Somalia, l'Etiopia, il Senegal, la Tanzania, lo Zaire, la Tunisia, l'Egitto, il Marocco, il Sudan, la Giordania, la Bolivia, il Perù, la Colombia, l'Ecuador, il Pakistan.

A partire dalla fine del 1984 ha cominciato anche ad effettuare gli aggiornamenti. Fino ad ora sono stati realizzati tre aggiornamenti, riguardanti la Somalia, la Tunisia ed il Pakistan. Sono in corso di preparazione altri tre studi-paese (riguardanti il Mozambico, lo Zimbabwe e la Thailandia) e quattro aggiornamenti (riguardanti la Colombia, il Sudan, il Perù e lo Zaire).

Gli studi e gli aggiornamenti sono predisposti sulla base di uno schema concettuale e operativo che fa parte integrante della convenzione stessa, precisato di volta in volta per i singoli paesi interessati attraverso un contatto costante con gli uffici del dipartimento competenti per le singole aree geografiche in cui si esplica l'attività di cooperazione.

Per la elaborazione degli studi sono stati coinvolti, oltre ai ricercatori della sezione cooperazione allo sviluppo, 30 consulenti esterni; sono state effettuate 22 missioni di studio alle quali hanno partecipato 19 ricercatori per un totale di 85 settimane-uomo. Il servizio documentazione della sezione ha acquisito finora 3.200 titoli concernenti tematiche relative al problema dello sviluppo.

Oltre a queste attività la società ha prestato la sua opera di consulenza per l'elaborazione dello studio su: La cooperazione allo sviluppo dei principali paesi donatori, pubblicato dal dipartimento in occasione della II Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per la

realizzazione di analisi su temi specifici riguardanti, ad esempio, il ruolo del credito nell'aiuto pubblico allo sviluppo, e alcuni schemi di studi settoriali (ad esempio sulle risorse idriche nello sviluppo dei paesi in via di sviluppo, sull'industria manifatturiera nei paesi in via di sviluppo, sulle strategie alimentari).

La società Nomisma ha inoltre organizzato attività di aggiornamento per i propri ricercatori. Essa è consistita nell'organizzazione di seminari interni e nella partecipazione a convegni. A partire dal settembre 1985 è stato varato un programma che prevede la partecipazione di alcuni ricercatori a corsi di specializzazione presso università straniere: un ricercatore sta frequentando un corso di 12 settimane su: Pianificazione e valutazione degli investimenti per istituzioni finanziarie di sviluppo (università di Bradford). Un secondo frequenterà a partire dal 1986 un corso sull'analisi dei progetti industriali presso la stessa università.

La convenzione con Nomisma è impostata su un meccanismo particolare di attivazioni: ogni singola attività prevista dalla convenzione può essere avviata da Nomisma esclusivamente sulla base di una specifica e puntuale richiesta scritta dal dipartimento. L'operatività parziale o totale della convenzione è quindi subordinata a questi atti di impulso unilaterali, e pertanto non sussiste un problema di rinnovo.

Attualmente Nomisma sta avviando la predisposizione di tre aggiornamenti (riguardanti Etiopia, Tanzania, Egitto, Tunisia) e di due studi-paese, riguardanti l'India e l'Angola. Quest'attività si concluderà nei primi sei mesi del 1986.

L'eventuale futura attività di collaborazione con Nomisma e la sua proiezione nel tempo debbono fare oggetto di decisione da adottare prossimamente da parte del dipartimento. Circa le perplessità emerse in sedi qualificate, sull'opportunità di continuare la collaborazione con questa società, citate dagli interroganti, sarebbe opportuno conoscere a quali fatti si è inteso far riferimento per poter appropriatamente valutare gli elementi costitutivi di tali perplessità e

la loro portata, nulla di concreto risultante al riguardo.

In realtà la collaborazione con Nomisma, per quanto suscettibile di miglioramenti, si è rivelata utile per l'attività di cooperazione e ha contribuito a creare un indiscutibile patrimonio di conoscenze, di analisi, di documentazione.

In considerazione di ciò il dipartimento riterrebbe proficuo orientare la già avviata collaborazione soprattutto:

— sul lavoro degli aggiornamenti-paesi, eventualmente focalizzati sugli aspetti più direttamente connessi con l'andamento della nostra attività di cooperazione nei singoli paesi di intervento rispetto a quella degli altri paesi e organismi donatori;

— su analisi relative all'incidenza di specifici fattori (ad esempio settori finanziari sul processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

SANNELLA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere le ragioni che ostacolano la definizione della pratica di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenzia presentata dalla signora Mosca Maria, già intestato al marito Inversi Felice, iscrizione n. 2596378. (4-12594)

RISPOSTA. — Con istanza prodotta alla direzione provinciale del Tesoro di Taranto il 12 marzo 1985, successivamente trasmessa, per il seguito di competenza, alla Direzione generale delle pensioni di guerra, la signora Maria Mosca, vedova dell'ex perseguitato politico antifascista Felice Inversi — deceduto il 3 febbraio 1985 —, ha chiesto di ottenere la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenzia previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932.

Tale richiesta è stata accolta dalla commissione perseguitati politici con deliberazione espressa nella seduta del 19 dicembre 1985 n. 73514.

In esecuzione di detta deliberazione è stato emesso, il 28 gennaio 1986, il decreto

ministeriale n. 12186, che prevede la concessione, a favore della interessata, dell'assegno di cui trattasi, a decorrere dal 4 febbraio 1985.

Detto provvedimento risulta trasmesso, con elenco del 14 febbraio 1986, n. 6, alla ragioneria centrale di questa Amministrazione per il visto di impegno ed il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione.

Si assicura l'interrogante che appena la Corte dei conti avrà provveduto a tale adempimento, il suindicato decreto ministeriale verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2596378, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Taranto, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Maria Mosca.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SCAIOLA. — Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e del commercio con l'estero. — Per conoscere — premesso che, in data 8 marzo 1984, l'interrogante ha presentato l'interrogazione n. 4-03111, sullo stesso argomento, alla quale non è ancora stata data risposta —

i motivi per cui, mentre da una parte il Governo sollecita gli operatori turistici ad « importare » nuovi clienti e, quindi, nuova valuta pregiata per le casse del bilancio statale, dall'altra enti locali ed associazioni varie, in particolare del nord Italia e della cintura milanese, organizzano viaggi e soggiorni in Spagna per i propri anziani assistiti. Quanto affermato dall'interrogante è ampiamente riportato da numerosi organi di stampa: il comune di Milano ha già mandato in vacanza, a Palma di Majorca, oltre 3 mila pensionati; altri piccoli comuni lombardi e piemontesi hanno organizzato soggiorni alle isole Baleari. La cifra complessiva supera le 5-8 mila unità che si riscontra in difetto nella presenza del turismo li-
gure;

se non si ritenga che vi siano responsabilità per il danno che si crea allo

Stato attraverso diretti ed indiretti finanziamenti volti al turismo all'estero di cittadini italiani a carico della finanza pubblica;

quali urgenti misure si intendano adottare in merito. (4-06903)

RISPOSTA. — Alla precedente interrogazione n. 4-03111 è stata data risposta il 4 luglio 1985. Si comunica che dagli elementi forniti dall'Assessorato al turismo della regione Lombardia e dalla prefettura di Milano è emerso che il comune di Milano non ha mai organizzato soggiorni per anziani a Palma de Majorca e che l'unico soggiorno, curato dal detto comune, riguardava la Jugoslavia.

L'iniziativa, attuata dall'Assessorato all'assistenza, e sicurezza sociale, ha finora interessato complessivamente circa 500 milanesi, ciascuno dei quali ha usufruito di un soggiorno di 15 giorni.

La scelta della località è stata adottata, di volta in volta, da un'apposita commissione previa valutazione degli aspetti organizzativi e finanziari, tenendo anche conto delle preferenze dei destinatari del beneficio.

Come requisiti di ammissione viene richiesta un'età non superiore ad anni 55 per le donne e 60 per gli uomini e un reddito mensile non superiore a 560 mila lire. Proprio in base al reddito, gli anziani sono tenuti a contribuire alle spese nella misura del 30-35-40 per cento.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FARAGUTI.

SENALDI, ORSENIGO, RICCIUTI, ROCELLI, MALVESTIO, BALZARDI, BOSCO BRUNO, PAGANELLI, COMIS e SORICE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che

il ministro delle finanze, con circolare n. 85 del 2 dicembre 1985, indirizzata alle intendenze di finanza e agli

ispettori compartimentali delle imposte indirette sugli affari, ed avente per oggetto: segretari comunali — proventi per levata protesti cambiari — Trattamento tributario ai fini IVA — Sentenza della Corte di cassazione n. 274 del 23 gennaio 1985, ha ritenuto l'attività di levata di protesti cambiari effettuata dai segretari comunali rientrante nell'ambito di quelle soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con l'obbligo di munirsi del numero di partita IVA e di uniformarsi alle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985 n. 17;

a detto orientamento il Ministero delle finanze è pervenuto a seguito della nota sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 274 del 23 gennaio 1985, che ha dichiarato che il servizio di levata dei protesti, pur essendo attribuito al segretario comunale in considerazione della sua qualifica, è estraneo ai suoi compiti istituzionali e viene svolto dallo stesso predisponendo l'organizzazione necessaria a tale scopo ed affrontando spese del tutto estranee al rapporto d'impiego e pertanto il reddito prodotto nell'esercizio di tale attività deve essere tassato secondo la natura sua propria, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato prodotto dalla stessa persona fisica;

il Ministero delle finanze con risoluzione 10/1052 del 23 luglio 1974 confermata con telegramma n. 8/168 del 23 febbraio 1982 ha sempre ritenuto che i diritti di protesto e di indennità di accesso percepiti dai segretari comunali devono essere assimilati ai redditi di lavoro dipendente in quanto rientranti nella categoria prevista dall'articolo 47, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597, che dispone tale assimilazione per le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale loro qualità;

a seguito della predetta risoluzione i segretari comunali non hanno mai prov-

veduto a tenere alcuna contabilità civile e fiscale, a denunciare l'attività presso i competenti uffici provinciali IVA, che tra l'altro hanno sempre escluso la possibilità di attribuire loro un numero di partita, e hanno sempre indicato i redditi derivanti dall'attività della levata dei protesti nelle rispettive dichiarazioni annuali (modelli 740), così come derivanti dai conguagli effettuati dai comuni in cui veniva esercitata l'attività e risultanti dai modelli 101 rilasciati dai detti enti;

il ministro delle finanze, nella circolare sopraddetta, mentre in relazione alla mancata applicazione dell'IVA nei periodi pregressi dal 1980 al 1985, in riferimento all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° settembre 1931, ha escluso l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ritenendo che le violazioni in cui sono incorsi i segretari devono riferirsi a casi dubbi di applicazione di tributi, riconosciuti tali dall'amministrazione finanziaria centrale, ha invece precisato che per quanto riguarda i tributi gli uffici IVA devono provvedere al loro recupero;

la novella della Cassazione deve ritenersi, sotto il profilo della legislazione finanziaria, una novazione tale da stravolgere e porre nel nulla gli indirizzi e prescrizioni del Ministero e quindi è da ritenersi iniqua ed inaccettabile, almeno per quanto riflette il tempo decorso e dovendo trovare applicazione interpretativa a far tempo solo dal 1° gennaio 1986 —

se, in relazione a questi fatti anacronistici e intempestivi, non intendono assumere le necessarie iniziative al fine di sanare il periodo decorso imponendo il pagamento dell'IVA dal 1° gennaio 1986 o da quella data che si intenderà più opportuna. (4-14059)

RISPOSTA. — Come si è già avuto modo di precisare nella risposta resa all'interrogazione n. 5-02280 presso la VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1986, si ritiene che non si possa disporre l'abbandono da parte degli uffici delle procedure di recupero

dell'imposta sul valore aggiunto, concernente gli anni decorsi, in quanto il legislatore prevede che, nei casi di dubbia applicazione dei tributi, l'Amministrazione può consentire l'abbandono delle pene pecuniarie — come è stato disposto con la circolare del 2 dicembre 1985, n. 85, protocollo n. 323459 — ma non le attribuisce analoga facoltà per quanto riguarda l'imposta.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

SERVELLO E MACERATINI. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere se, tenuto conto dell'autonomia, sancita dall'ordinamento giuridico, della regione Molise è possibile che, in materia sportiva, debbano ancora sussistere stati di dipendenza con altre regioni confinanti; se si ritiene di effettuare un sollecito intervento presso gli organi centrali del CONI e della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), affinché il comitato regionale dilettanti di questa regione, cessi di essere integrato a quello della Campania e acquisti la legittima autonomia di competenze.

Considerato che le strutture, il numero delle società sportive di tale regione, iscritte alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e gli organi dirigenti nelle province di Campobasso ed Isernia, sono abbondantemente idonee a garantire la più completa e funzionale gestione autonoma del gioco del calcio, si chiede di sapere se, alla luce degli ordini del giorno del Comitato regionale del CONI del Molise e di altri organi competenti siano attuabili il distacco e la concessione di autonomia per il Comitato regionale molisano della FIGC, così come ampiamente richiesto da tutta la base degli sportivi operanti sul territorio. (4-11466)

RISPOSTA. — *Il CONI ha reso noto che la Federazione italiana gioco calcio e la competente Lega dilettanti ha preso in esame la questione senza assumere, al momento, definitive determinazioni ed ha al-*

trèsì precisato che tale questione è sempre all'attenzione degli organi federali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

SINESIO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave episodio verificatosi il 10 maggio 1985 presso la stazione ferroviaria di Termini Imerese dove centinaia di emigranti, donne e bambini, sono stati trattati in maniera inurbana ed incivile da un sottufficiale della Polfer. Infatti, circa cinquecento persone tra emigranti e viaggiatori alle ore 10 di quel giorno erano in attesa del treno « locale » 6760 diretti alle varie località della provincia di Agrigento quando da Palermo giunsero due sole automotrici. La ressa era provocata dal fatto che i treni E 585 e D 2011 erano arrivati in ritardo perdendo la coincidenza, per cui a questi viaggiatori erano andati ad aggiungersi quelli dell'E 583 senza che il capo-stazione avesse interessato la Stazione centrale di Palermo per un rafforzamento del convoglio. All'arrivo del « locale » per Agrigento i viaggiatori giustamente insorsero reclamando l'aggiunta di un'altra vettura, ma in risposta ebbero l'intervento di un maresciallo della Polfer che con il suo deplorato comportamento minacciò di creare problemi per l'ordine pubblico;

altresì, che cosa si intenda fare per rendere il servizio su detta linea adeguato alle necessità onde evitare i frequenti disservizi che si verificano nella stazione di Termini Imerese principalmente in relazione ai treni in coincidenza per Agrigento. (4-09621)

RISPOSTA. — *Nella mattinata del 10 maggio dell'anno 1985, per una serie di concomitanti circostanze, la composizione del treno 6760, che da Termini Imerese (Palermo) porta a varie località dell'agrigentino, si è rivelata inadeguata alle esigenze dell'utenza.*

L'imminenza delle consultazioni elettorali ed il ritardo riportato da alcuni altri treni, sono da porre all'origine dei lamentati inconvenienti e delle vivaci proteste con le quali i numerosi passeggeri li hanno registrati.

La composizione del treno 6760, che offriva una disponibilità di 136 posti, non ha potuto essere potenziata, in quanto ogni disponibilità di mezzi e di personale era assorbita dalle esigenze di attivazione di convogli straordinari per le consultazioni elettorali del 12 maggio 1985.

La vivacità della protesta ha richiesto l'intervento del personale di polizia del locale posto Polfer, volto ad evitare intemperanze e incidenti.

I modi eccessivamente bruschi, usati nella circostanza dal sovrintendente della polizia di Stato, Giacomo Passafiume, hanno formato oggetto di apposita inchiesta disciplinare disposta dal dirigente del commissariato compartimentale della polizia ferroviaria e conclusasi con l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto.

Per evitare i registrati inconvenienti, a decorrere dal 2 giugno 1985, la coincidenza con i treni 583, 585 e 2011, nella stazione di Termini Imerese, è stata assicurata dal treno 740, composto da tre vetture per complessivi 204 posti.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SINESIO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere i motivi per cui i giovani assunti presso l'amministrazione per i beni culturali ai sensi della legge n. 385 e da tempo risultati vincitori di concorso attendono ancora la loro immissione nei ruoli.

(4-10340)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già provveduto ad espletare gli esami di idoneità previsti dall'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138 concernente la mobilità e la sistemazione definitiva del personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Coloro che sono risultati idonei sono stati immessi in ruolo a copertura dei posti disponibili presso il Ministero.

Per il restante personale, anch'esso idoneo, ma che non ha potuto occupare un posto in ruolo, questa Amministrazione, nonostante l'elevato numero di interessati, ha provveduto ad emanare i provvedimenti di inquadramento in soprannumero, previsti dall'articolo 3 della precitata legge 16 maggio 1984, n. 138, e conseguentemente lo ha assegnato presso gli uffici del Ministero.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

SINESIO — Al Ministro del turismo e dello spettacolo — Per conoscere se non intenda studiare l'opportunità di creare dei « teatri viaggianti » sulla falsariga dei vecchi « carri di Tespi » allo scopo di fare conoscere anche nei luoghi più sperduti d'Italia le opere più celebri degli autori più grandi del nostro Paese.

L'iniziativa sicuramente sarebbe coronata da grande successo e l'affluenza degli spettatori sarebbe rilevante viste le difficoltà che attualmente gli abitanti di molte zone depresse d'Italia incontrano per assistere ad uno di questi spettacoli.

(4-11160)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha alcun titolo per provvedere alla realizzazione diretta, ovvero alla gestione di specifiche iniziative teatrali avendo competenza solo per l'intervento di ausilio ed incentivazione del settore.

In ogni caso, nella regolamentazione delle provvidenze a favore delle attività teatrali, una particolare attenzione è rivolta alle iniziative realizzate in località prive o carenti di adeguate strutture teatrali e sono previsti particolari incentivi per gli spettacoli effettuati in località periferiche ed in centri minori, per cui potrebbero essere assistite dall'intervento statale iniziative del tipo di quelle di cui è cenno nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: FARAGUTI.

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intestata a Mario Urlini, residente a Trieste, atteso anche che la sede INPS di Trieste ha trasmesso, fin dal 24 luglio 1984 al Ministero del tesoro, CPDEL, il prospetto dei contributi versati dal sopra nominato (4-09881)

RISPOSTA. — *Quest'amministrazione ha conferito al signor Mario Urlini la pensione ordinaria di annue lorde lire 6.519.000 a decorrere dal 1° aprile 1985, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi resi dal 27 novembre 1964 al 31 marzo 1985, nonché di 16 anni e 4 mesi ricongiunti ex lege n. 29 del 1979, il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza, previo pagamento del contributo di lire 3.427.564.*

A tal riguardo si precisa che in data 27 febbraio 1985 è stata chiesta l'accettazione dell'interessato al pagamento dell'onere predefinito.

Si assicura, comunque, l'interrogante che appena pervenuta la risposta del signor Urlini saranno ultimati gli atti di conferimento e di pagamento della pensione che verranno poi spediti, rispettivamente al comune di Trieste ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: TARABINI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione 541935 ed intestata a Pasquale Sichetti, nato ad Atri (Teramo) il 4 aprile 1915 e residente in Pescara, fratello di Luigi e Francesco, morti in guerra il 6 aprile 1943 e il 12 febbraio 1944. (4-11136)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale 3*

agosto 1983, n. 9301/RI-GE, al signor Pasquale Sichetti è stata concessa, a parziale accoglimento del ricorso gerarchico n. 54372, pensione indiretta di guerra, in qualità di collaterale maggiorenne di Luigi e Francesco morti in guerra.

La direzione provinciale del Tesoro di Pescara, competente per la corresponsione degli assegni, ha effettuato, il 9 marzo 1984, il primo pagamento della pensione, segnalando al centro meccanografico di Latina la rata di maggio 1984 con gli arretrati relativi al periodo dal 5 aprile 1980 al 30 aprile 1984.

Senonché, a seguito di accertamenti effettuati dalla medesima direzione provinciale, è risultato che, con decreto direttoriale 25 settembre 1982, n. 10262, la direzione provinciale del Tesoro di Teramo aveva concesso la pensione di reversibilità ad un altro collaterale, signor Gaetano Sichetti, mentre un terzo fratello, signor Giuseppe Sichetti, aveva presentato domanda di reversibilità della pensione stessa.

Pertanto, la direzione provinciale del Tesoro di Pescara ha provveduto a richiamare gli assegni emessi a favore del signor Pasquale Sichetti e ad interessare il menzionato centro meccanografico per la riduzione della pensione di un terzo, a decorrere da luglio 1984.

Si fa presente infine che, con pagamento una tantum, al signor Pasquale Sichetti sono stati corrisposti, nel mese di agosto 1984, gli arretrati, mentre da settembre 1984, come precisato dalla direzione provinciale del Tesoro di Pescara, la pensione a favore del medesimo è in regolare corso di pagamento, nella misura pari ad un terzo della intera quota, secondo quanto disposto dall'articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano il pagamento delle rate di pensione estera

di vecchiaia spettanti a Cesario Sabatini, nato il 24 febbraio 1919 e residente a Vasto (Chieti); pensione relativa al periodo di lavoro prestato in Argentina, atteso che la competente cassa estera ha riconosciuto al sopra nominato il diritto a pensione, a decorrere dal 24 febbraio 1979, in base alle convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali.

(4-11759)

RISPOSTA. — *L'INPS ha predisposto, in favore del signor Cesario Sabatini, un provvedimento formale con il quale, nel confermare il trattamento autonomo italiano all'interessato, ha invitato l'Ente argentino a porre in pagamento il pro-rata di pensione a proprio carico dal 1° gennaio 1984.*

Si fa presente, inoltre, che al riguardo il Ministero degli esteri ha provveduto ad interessare l'ambasciata in Buenos Aires affinché solleciti l'applicazione delle intese bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la domanda di indennità di accompagnamento prodotta da Sabatino Chelli, nato il 9 febbraio 1912 e residente a Tione degli Abruzzi (L'Aquila), riconosciuto invalido al cento per cento dalla commissione sanitaria regionale per i mutilati ed invalidi civili per l'Abruzzo in data 9 luglio 1984.

(4-12574)

RISPOSTA. — *La domanda d'indennità di accompagnamento cui si riferisce l'interrogante risulta inoltrata il 12 luglio 1985 alla competente commissione sanitaria, ove il signor Chelli sarà sottoposto a visita medica secondo l'ordine di presentazione dell'istanza stessa.*

Appena la pratica del signor Chelli verrà trasmessa alla prefettura di L'Aquila, sarà cura di quegli uffici di espletare nella maniera più sollecita i relativi adempimenti burocratici.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di invalidità civile intestata a Carmine Salutati, nato a Gagliano Aterno (L'Aquila) il 28 luglio 1965 ed ivi residente.

(4-12576)

RISPOSTA. — *Il Comitato provinciale per l'assistenza e la beneficenza pubblica di L'Aquila ha deciso, nella seduta del 20 marzo 1985, la concessione dell'assegno di invalidità — a decorrere dal 1° agosto 1983 — a favore del signor Carmine Salutati.*

Il 27 settembre 1985 è stato effettuato, presso l'ufficio postale di Gagliano Aterno (L'Aquila) il primo versamento, relativo al periodo 1° agosto 1983-31 ottobre 1985, per un totale di lire 5.560.430.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di reversibilità di pensione di guerra intestata a Assunta Di Bacco, nata a Pratola Peligna (L'Aquila) il 29 luglio 1924 ed ivi residente, collaterale del defunto Quirino.

(4-12636)

RISPOSTA. — *L'istanza predetta dalla signora Assunta Di Bacco per ottenere trattamento pensionistico di guerra, in qualità di collaterale del militare deceduto Quirino Di Bacco, è in corso di istruttoria.*

Infatti, in data 7 febbraio 1986 sono stati chiesti al comando del distretto militare de L'Aquila il foglio matricolare, l'atto di morte e i documenti sanitari relativi al dante causa, mentre all'interessata è stata richiesta la dichiarazione relativa alla situazione reddituale per gli anni dal 1982 al 1985.

Si assicura l'interrogante che, appena sarà pervenuta la documentazione richiesta, saranno adottati nei riguardi della signora Di Bacco, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — con riferimento anche alla precedente interrogazione n. 4-08472, fornita di risposta in data 26 aprile 1985 — quali altri motivi ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione 187247 ed intestata a Giuseppe Ciccone, nato a Lettomanoppello (Pescara) il 20 ottobre 1899 ed ivi residente, atteso che il sopra nominato, secondo quanto richiesto, ha provveduto a produrre la propria situazione reddituale relativa all'anno 1983. (4-12644)

RISPOSTA. — *In base alle vigenti disposizioni di legge, il genitore del militare o del civile morto a causa della guerra ha diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra, sussistendo gli altri requisiti prescritti, quando gli siano venuti a mancare, per la perdita del figlio, i necessari mezzi di sussistenza (articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

Si considera che siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente risulti in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo per un ammontare non superiore a lire 5 milioni e 200 mila (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834).

Dalla situazione reddituale prodotta a questa Amministrazione, risulta che il signor Giuseppe Ciccone, padre di Bruno Vittorio, deceduto il 29 agosto 1944, ha percepito per l'anno 1983 un reddito di importo superiore al limite stabilito dalla legge.

Non sussistendo, nella fattispecie, tutti i prescritti requisiti per l'accoglimento della domanda di pensione presentata il 27 settembre 1983, è stato emesso, in data 3 dicembre 1985, formale provvedimento di diniego n. 22472/FT, ai sensi degli articoli 101 e 128 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Tale provvedimento — contro il quale è ammesso ricorso gerarchico al ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 24 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti, secondo le modalità prescritte dall'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 — è stato trasmesso, il 5 dicembre 1985, al comune di Lettomanoppello per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, con riferimento anche a precedente interrogazione avente pari oggetto, quali altri motivi ritardano la definizione del ricorso gerarchico protocollo 86213, prodotto da Francesco Capuani, residente in Casoli di Atri (Teramo), atteso anche che i relativi atti sono stati trasmessi dalla divisione V del Ministero del tesoro al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra con elenco numero 267053, in data 21 agosto 1985, per il prescritto parere. (4-13022)

RISPOSTA. — *Il ricorso gerarchico n. 86213, cui accenna l'interrogante e con il quale il signor Francesco Capuani ha impugnato la determinazione direttoriale del 7 giugno 1979, n. 2640007/Z, è stato accolto limitatamente, però, al riconoscimento da causa di servizio di guerra dell'infermità: disturbi funzionali cardiaci. E ciò sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso il parere formulato, previa visita diretta, dalla commissione medica superiore nella seduta del 31 maggio 1985.*

Infatti, a parziale modifica dell'impugnato provvedimento di diniego precedentemente adottato, al signor Capuani è stata concessa, con decreto ministeriale del 16 dicembre 1985, n. 14928/RI-GE, pensione di ottava categoria dal 1° novembre 1975 e da durare a vita, per la succitata affezione cardiaca.

Detto decreto ministeriale — adottato in conformità del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, del

comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 12 novembre 1985 — è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2218464, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Teramo con elenco del 27 febbraio 1986, n. 4, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Capuani.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra intestata a Maria Concetta Firmani, nata a Miglianico il 7 dicembre 1921 e residente in Francavilla al Mare (Chieti), figlia di Alfredo, nato il 2 ottobre 1895 e deceduto in data 1° settembre 1949.

La pratica in oggetto è contraddistinta con il numero 7781 ed è stata trasmessa dalla Direzione provinciale del tesoro di Chieti alla Direzione generale delle pensioni di guerra in data 3 luglio 1985.

(4-13498)

RISPOSTA. — *Per definire l'istanza con la quale la signora Maria Concetta Firmani ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Alfredo, si è reso necessario affettuare un supplemento di istruttoria, per completare l'occorrente certificazione di stato civile.*

A tal fine, infatti, la predetta richiedente è stata invitata, in data 5 marzo 1986, a far pervenire il certificato di morte della madre, nonché il certificato di morte e quello necroscopico del padre, documento, quest'ultimo, utile per stabilire le cause che determinarono il decesso del suindicato dante causa.

Si assicura l'interrogante che appena sarà stata acquisita la documentazione di cui è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che l'INPS di Pisa, il 5 luglio 1975, ha trasmesso al Comitato centrale ex articolo 5 della legge n. 36 del 1974, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la pratica di Bruna Bianchi (1° agosto 1924) intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 36 del 1974;

che l'interessata ha fornito i chiarimenti richiesti in data 21 giugno 1975 —:

i motivi per cui, a 11 anni dall'inizio della pratica, l'interessata aspetti ancora l'esito della sua istanza. (4-13883)

RISPOSTA. — *La domanda presentata dalla signora Bruna Bianchi alla commissione provinciale INPS di Pisa per ottenere la ricostituzione della posizione assicurativa relativa al rapporto di lavoro intercorso con la ditta Unione fiammiferi di Pisa, non è stata accolta in quanto in base alla documentazione prodotta non risulta provato che la risoluzione del rapporto di lavoro in questione fosse avvenuta per motivi riconducibili a quelli previsti dalla legge del 1974, n. 36.*

Poiché anche questo Ministero con decreto del febbraio 1978 ha respinto il ricorso dell'interessata avverso la decisione dell'INPS, la stessa ha adito l'autorità giudiziaria di Pisa che con apposita sentenza del 10 gennaio 1984 ha respinto il nuovo ricorso proposto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TAMINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

è in corso una violenta ristrutturazione del casale Bartolomucci nel comune di Picinisco e quindi nell'area di protezione esterna del parco nazionale d'Abruzzo:

si tratta di un antico casale della fine del settecento, esempio relevantissimo di villa-fattoria-cartiera: costituisce un'opera di archeologia industriale di grande valore e bellezza;

questo edificio doveva diventare centro di zona del parco nazionale d'Abruzzo e invece si sta trasformando in *residence*;

al contrario di quanto si diceva nel *depliant* illustrativo del *residence* la muraglia originaria dell'edificio è stata completamente sventrata, si è fatto ampio ricorso al cemento, si sono triplicate le aperture delle finestre, è stata interamente cambiata l'originaria copertura del tetto, si è proceduto al rialzo dei piani superiori: in pratica si sta cancellando il vecchio casale e costruendo un clamoroso falso, tutto il contrario delle promesse e di ciò che era desiderabile —:

chi e quando ha rilasciato le autorizzazioni per iniziare questo tipo di lavori nel casale Bartolomucci;

se non ritiene necessario intervenire con urgenza per far sì che questa situazione che sta irrimediabilmente compromettendo un bene culturale, che potrebbe essere valorizzato in altro modo, venga risolta. (4-10644)

RISPOSTA. — *Questa amministrazione rende noto che l'immobile Casale Bartolomucci di Picinisco (Frosinone), di proprietà privata, non è sottoposto alla tutela prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e non ricade in area sottoposta al vincolo previsto dalla legge del 29 giugno 1939, n. 1497.*

Si fa comunque presente che l'area ove è sito il predetto casale Bartolomucci è attraversata dal torrente Melfa e pertanto risulta sottoposta al vincolo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

L'immobile si presenta articolato planimetricamente in due corpi di fabbrica sicuramente destinati a servizi, rettangolari ed ortogonali delimitanti un vasto cortile aperto sul torrente Melfa, e contenente una

piccola chiesa sicuramente coeva al recente complesso immobiliare.

Un ulteriore corpo di fabbrica, posto parallelamente ai precedenti e destinato a residenza dei proprietari, delimita lo spazio di accesso al complesso.

I due corpi di fabbrica ortogonali sono oggetto di notevoli interventi di ristrutturazione, in avanzata fase di rifinitura, non precisabili esattamente, in quanto non più confrontabili con la situazione architettonica preesistente.

Considerato che la concessione edilizia relativa ai lavori in questione, rilasciata dal sindaco del comune di Picinisco, risale al 1983 (concessione edilizia del 21 dicembre 1983, n. 85 — ristrutturazione e trasformazione in villaggio agro-turistico dell'azienda Bartolomucci), allo stato attuale delle cose non si ravvisa la possibilità di un intervento da parte di questa amministrazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: GULLOTTI.

TAMINO E RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere —

visto il caso del detenuto Fabio Zane di ventitré anni, *ex-tossicodipendente*, in carcere a Venezia per scontare una pena di 26 mesi per alcuni furti commessi quando aveva 18 anni, evaso il 31 dicembre scorso per protestare contro la privazione della possibilità di lavorare e, in tal modo, mantenere la famiglia;

considerato che l'evasione è durata solo 24 ore e che le motivazioni dell'evasione sono bene spiegate nella seguente lettera inviata dallo Zane al giudice: « Io sottoscritto Fabio Zane, evaso mercoledì alle 14,35 dalla casa di lavoro vorrei spiegare il mio caso all'opinione pubblica. Sono padre di due figli, Alessia di 5 anni e Claudio di quattro mesi, stavo scontando la mia pena con il regime di semi-libertà e avevo trovato lavoro da circa quattro mesi con il quale potevo soddisfare in parte le esigenze della mia fami-

glia. Il 3 dicembre scorso, in preda ad un improvviso attacco di mal di denti (ho avuto numerosi ascessi) invece di recarmi al lavoro ho deciso di andare dal mio dentista alla Giudecca, da cui già in passato mi ero recato per curarmi. Purtroppo, ero in preda al dolore, e sapevo che se avessi avvisato la casa di lavoro mi sarebbe stato ordinato di rientrare con il risultato che avrei dovuto aspettare chissà quanto un medico. Il mio unico errore è stato quello di non avvisare e di andare direttamente dal dentista. Per strada, a due passi dalla caserma dei carabinieri di Sacca Fisola, ho incontrato un mio compagno di cella, lui pure in semilibertà. Mentre mi accingeva a spiegargli dove mi stavo recando, siamo stati fermati da tre carabinieri per accertamenti. I militari, visto che non mi trovavo al lavoro e non avevo il permesso, mi facevano rapporto inviandolo al magistrato di sorveglianza, il quale provvedeva a privarci della semilibertà, negandoci la possibilità di lavorare. Io sono evaso non perché voglio fuggire (infatti mi costituirò appena terminata la lettera) ma perché non ritengo giusto vedermi privato della possibilità di lavorare, non avendo commesso nessun reato. So bene che l'evasione è un reato e per questo sono pronto a pagare, come già stavo facendo, scontando la mia pena precedente. Non chiedo favori, ma soltanto che vengano riesaminati gli atti. Venezia, 1° gennaio 1986, Fabio Zane » -:

se è a conoscenza del fatto; se, alla luce di questo episodio, che può trasformarsi in una tragedia non solo per il detenuto, ma per tutta la sua famiglia, intende assumere iniziative per una riforma della vigente legislazione in tema di semilibertà. (4-13490)

RISPOSTA. — *Il detenuto Fabio Zane, nato il 25 febbraio 1962 a Venezia, arrestato il 9 febbraio 1985 per spiare una pena definitiva con scadenza il 9 marzo 1988 (titolo del reato: furto ed altro) in data 31 dicembre 1985 è evaso dalla casa di lavoro di Venezia.*

Si è costituito spontaneamente presso lo stesso istituto il giorno successivo, 1° gennaio 1986, dichiarando di avere attuato l'evasione con modalità premeditate per protestare contro il provvedimento di revoca della semilibertà, da lui ritenuto ingiusto.

Effettivamente allo Zane, ammesso al regime di semilibertà dal 14 luglio 1985, era stato revocato ai sensi dell'articolo 51, legge n. 354 del 1975 il suddetto beneficio con ordinanza emessa in data 19 dicembre 1985, n. 1450, dalla sezione sorveglianza di Venezia, per inosservanza delle prescrizioni imposte ai semiliberi a norma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Va per altro rilevato che secondo la legislazione vigente in tema di semilibertà, non è esclusa la possibilità, per il detenuto, di proporre nuova istanza di ammissione al regime di semilibertà avanti la sezione di sorveglianza competente, alla quale, sola, spetta la valutazione in merito alla opportunità di concedere nuovamente il beneficio, anche a breve distanza di tempo rispetto alla revoca.

La Commissione giustizia del Senato della Repubblica sta esaminando attualmente alcuni disegni di legge volti ad una profonda modifica delle misure alternative alla detenzione e ad un'ulteriore estensione dell'area di applicazione di tali benefici.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

TAMINO, PIRO E CALAMIDA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — considerato che*

1) in data 3 ottobre 1985 alcuni degli interroganti presentarono una interrogazione (4-11315) riguardante il caso del signor Mario Meretti, un invalido civile che, avviato al lavoro presso lo stabilimento di Lentiai della Pandolfo spa dall'ufficio provinciale del lavoro di Belluno, ai sensi della legge n. 482 del 1968, non è mai stato assunto dalla ditta Pandolfo, pur essendo stata quest'ultima condannata il 30 gennaio 1985 dal pretore di Padova (sede legale della ditta) all'assun-

zione del signor Meretti a decorrere dal 1° luglio 1983, nonché al pagamento della retribuzione a partire da tale data;

2) nel dicembre del 1985, nella risposta, il ministro sottolineava la difficoltà di un'adeguata definizione in quanto la società ha impugnato la sentenza di primo grado;

3) in data 5 febbraio 1986 il tribunale di Padova ha emesso la sentenza di secondo grado che conferma integralmente la precedente del 30 gennaio 1985, favorevole al signor Meretti —:

quali iniziative intende assumere affinché sia garantito al signor Meretti quanto previsto dalla legge n. 482 del 1968 e confermato da ben due sentenze del tribunale di Padova. (4-13965)

RISPOSTA. — *La ditta Pandolfo Alluminio società per azioni, operante a Lentiai (Belluno), da tempo si trova in precarie condizioni economico-produttive e per questo motivo ha chiesto ed ottenuto, previo riconoscimento dello stato di crisi in base alla legge n. 675 del 1977, il beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo programmato di 24 mesi, cioè sino a maggio del 1987.*

La sfavorevole situazione aziendale, come precisato dalla stessa società, non consente l'effettuazione di assunzioni di alcun lavoratore, in particolare se affetto da gravi menomazioni fisiche, quali quelle di cui è portatore il signor Mario Moretti, poiché ciò comporterebbe delle soluzioni tecniche e lavorative oltremodo problematiche.

Per le ragioni sopra esposte la ditta Pandolfo, condannata in seconda istanza all'assunzione obbligatoria del signor Moretti, ai sensi della legge n. 482 del 1968, risulta intenzionata ad impugnare in cassazione la sentenza relativa riservandosi, a giudizio definitivo, l'eventuale possibilità di instaurare un rapporto di lavoro con l'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TEMPESTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che

nella consultazione elettorale del 12 maggio 1985 è stato eletto nel consiglio comunale di Montoro Inferiore (Avellino) il signor Barone Augusto, proprietario di una impresa di costruzione che all'epoca aveva con il comune rapporti di lavoro, oltre che un debito di 10 miliardi, fino al 20 settembre 1985, data in cui il Barone ha estinto il proprio debito come da comunicazione del sindaco;

tale situazione ha creato una condizione di palese ineleggibilità;

la elezione del signor Barone non è stata convalidata da nessuna maggioranza consiliare, tanto che si è reso necessario ricorrere ai poteri sostitutivi del CO.RE.CO;

in data 23 settembre 1985 con voto maggioritario il CO.RE.CO ha deliberato la convalida della elezione a consigliere comunale di Montoro Inferiore del signor Barone Augusto;

appaiono evidenti da tutto ciò precise coincidenze, tempi e date, che fanno dedurre connessioni tra gli interlocutori e le varie istituzioni competenti —:

quale parere il Ministro esprima sul provvedimento adottato dal CO.RE.CO di Avellino e quale provvedimento intenda adottare perché i rappresentanti governativi nel CO.RE.CO operino sempre nel modo più oggettivo e indiscutibile.

(4-11619)

RISPOSTA. — *A seguito delle consultazioni amministrative del 12 maggio 1985, il consiglio comunale di Montorio Inferiore, nella seduta del 22 luglio 1985, procedeva alla convalida degli eletti, ad esclusione del signor Augusto Barone, per il quale il consiglio non riusciva ad esprimere un voto deliberativo.*

Essendosi determinata in conseguenza di ciò la necessità di provvedere in via sostitutiva, la prefettura interessava l'organo regionale di controllo, che, con deci-

sione del 23 settembre 1985, procedeva alla convalida del signor Augusto Barone.

La determinazione del comitato di controllo, adottata a maggioranza, si faceva carico di esaminare le complesse problematiche interpretative insite nella fattispecie, ragguagliando diffusamente sui motivi che inducevano a prescegliere la soluzione positiva della convalida.

I dubbi nascevano dal fatto che il signor Barone era titolare di quattro procedure di appalto con l'amministrazione comunale, per le quali successivamente alle elezioni era intervenuto il certificato di regolare esecuzione dell'opera, nonché di una situazione debitoria, sempre nei confronti dell'ente locale, anch'essa estinta successivamente alle votazioni.

Poiché con la redazione dei certificati di regolare esecuzione delle opere ed il rilascio della quietanza, ogni motivo di incompatibilità era venuto meno, l'organo di controllo procedeva alla convalida, in via sostitutiva, del signor Barone.

È noto che, contro le deliberazioni di convalida degli eletti, adottate dal consiglio comunale ovvero, in via surrogatoria, del comitato di controllo, è ammesso ricorso al tribunale da parte di chiunque vi abbia interesse.

In relazione a ciò ed alla posizione di piena autonomia riconosciuta dal nostro ordinamento all'organo di controllo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e della stessa Regione, si ritiene che ogni valutazione sulla conformità a legge delle determinazioni del comitato non possa che essere trattata nella competente sede giurisdizionale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

i motivi della mancata definizione della pratica di pensione di guerra del signor Macrì Luigi Leonardo di Taviano (Lecce). La pratica ha posizione numero 44458/RI-GE e il relativo fascicolo è stato

trasmesso, con elenco n. 230414 del 31 marzo 1981, al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra e a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta. (4-12666)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al signor Luigi Macrì è stata già da tempo definita da questa Amministrazione.

Infatti il ricorso gerarchico prodotto dal nominato signor Macrì in data 27 maggio 1977 avverso la determinazione del 1° marzo 1977, n. 2595928-Z, è stato respinto con decreto RI-GE del 3 agosto 1983, n. 039774.

Copia di detto provvedimento venne regolarmente trasmessa, in data 13 settembre 1983, al comune di Lecce (luogo di residenza dell'interessato indicato nel ricorso), per la prescritta notificazione.

Non fu a suo tempo possibile, però, provvedere a detta notifica, in quanto il signor Macrì si era, nel frattempo, trasferito in altro comune, senza per altro fornire di tale circostanza la dovuta comunicazione.

Accertata la nuova residenza, è stato possibile trasmettere, in data 18 marzo 1986, copia del detto decreto RI-GE n. 039774 al comune di Taviano, affinché provveda alla prescritta notifica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TRINGALI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che la signora Andreano Orazia nata ad Aci S. Antonio il 5 agosto 1929 ha presentato domanda di pensione di vecchiaia alla sede INPS di Catania in data 31 luglio 1984 — n. 08459181 —:

quali validi motivi si oppongono alla definizione di detta domanda, a diciotto mesi dalla presentazione;

quali provvedimenti ritiene di dover prendere al fine di indurre la sede provinciale dell'INPS di Catania a definire la predetta domanda di pensione di vecchiaia. (4-13422)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla signora Orazia Andreano è stata accolta nel gennaio 1986.*

La suddetta pensione, la cui decorrenza è fissata al 1° settembre 1984, sarà liquidata nell'importo del trattamento minimo stabilito per le pensioni dei lavoratori dipendenti ed acquisite con meno di 781 contributi settimanali.

Per quanto concerne gli arretrati maturati a tutto marzo 1986 ed ammontanti a lire 6.991.530, al lordo delle ritenute erariali, l'istituto ha precisato che gli stessi saranno posti in pagamento unitamente alla pensione entro tempi brevi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: **DE MICHELIS.**

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della mancata liquidazione della pensione di guerra, accolta, a seguito di ricorso, il 15 gennaio 1985 dalla sezione 5ª giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti, in favore del signor Amoroso Salvatore abitante in Caltagirone (Catania), a seguito di ricorso n. 744529. Gli atti concernenti il predetto accolto ricorso sono stati trasmessi, dalla Corte dei conti, al Ministero del tesoro — direzione generale delle pensioni di guerra, con elenco n. 982. (4-13535)

RISPOSTA. — *In esecuzione della decisione n. 57674 emessa dalla Corte dei conti in data 15 gennaio 1985, al signor Salvatore Amoroso è stata concessa, con determinazione direttoriale del 7 ottobre 1985, n. 3547109, pensione di ottava categoria a vita, per l'infermità gastrite e note di colite spastica, a decorrere 1° febbraio 1967, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 18 novembre 1985, è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2218353, alla

competente direzione provinciale del Tesoro di Catania con elenco del 4 marzo 1986, n. 4, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Amoroso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **RAVAGLIA.**

VALENSISE E ALOI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

presso l'autorità giudiziaria di Lamezia Terme sono pendenti i procedimenti penali n. 634/84 decreto ministeriale nei confronti di Chiodo Giuseppe per tentata truffa, n. 901/83 PM. nei confronti di Chiodo Giuseppe e Elio Mancuso, n. 1116/83 PM. e, infine, altro procedimento n. 3774/84 PM;

tali procedimenti riguardano lavori eseguiti dall'amministrazione comunale di Conflenti (CZ) e sono rivolti all'accertamento di responsabilità di quegli amministratori e delle ditte appaltatrici; che tale situazione ha preoccupato la pubblica opinione locale, essendo evidenti i ritardi, i disservizi e le scelte amministrative anomale —:

quale sia lo stato delle indicate procedure e le prospettive di loro rapida definizione nonché quali siano le iniziative che si intendono assumere o promuovere per ripristinare a Conflenti una ordinata gestione dell'ente locale mortificato da accertamenti giudiziari, dal discredito degli amministratori e dal mancato rapido conseguimento dei fini pubblici delle spese per lavori vitali, come quelli per la rete idrica di Conflenti centro. (4-11682)

RISPOSTA. — *Il procuratore generale della Repubblica ed il prefetto di Catanzaro hanno comunicato che i procedimenti penali n. 634/83, 901/83 e 1116/83 a carico di Peppino Pascuzzi - sindaco del comune di Conflenti (Catanzaro), Domenico Stranges - assessore, Giuseppe Chiodo - impresario edile e Elio Mancuso - ingegnere, sono stati unificati e sono pendenti presso l'ufficio istruzione del tribunale di Lamezia Terme.*

L'accusa, per i primi due, è di interesse privato in atti di ufficio per aver liquidato somme non dovute per lavori di sistemazione di una strada comunale, mentre per Giuseppe Chiodo e Elio Mancuso l'imputazione è di truffa aggravata ai danni del comune di Conflenti.

Il procedimento penale n. 3774/84, inviato per competenza dalla procura della Repubblica di Lamezia Terme alla pretura di Nocera Terinese (Catanzaro) ove è tuttora pendente, è stato instaurato a carico del predetto sindaco di Conflenti, per aver abusivamente rilasciato una concessione edilizia in zona non edificabile a Pasquale Rubino - tecnico comunale.

In merito a quest'ultimo procedimento la squadra di polizia giudiziaria della compagnia di Lamezia Terme ha riferito alla procura della Repubblica di Lamezia Terme con registro generale datato 26 agosto 1985, n. 210/2/1984.

Tanto il giudice istruttore che il pretore sono stati sollecitati da parte del procuratore generale perché provvedano con tempestività all'espletamento dell'istruzione dei suddetti procedimenti.

Per quanto attiene ai lavori della rete idrica del comune, si fa presente che gli stessi sono in corso di completamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.

VALENSISE E TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali iniziative urgenti intenda assumere o promuovere per risolvere la ormai insostenibile situazione della pretura di Cinquefrondi (Reggio Calabria) priva di titolare dal 1978, pur avendo giurisdizione sugli importanti e popolosi comuni di Polistena, Anoaia, Galatro, Giffone, S. Giorgio Morgeto, Melicucco, Maropati, le cui esigenze non possono essere fronteggiate, nonostante l'abnegazione del personale dagli attuali organici che, ad esempio, prevedono un ufficiale giudiziario ed un aiutante, ritenuti insufficienti anche da recenti ispezioni ministeriali.*

Per conoscere, inoltre, quali prospettive esistano per la indispensabile bonifica dei locali fatiscenti dell'ufficio giudiziario la cui funzionalità piena non può essere ulteriormente sacrificata, con disagi e pregiudizi per i quasi 150 mila abitanti del territorio su cui la pretura di Cinquefrondi ha giurisdizione.

(4-12952)

RISPOSTA. — *L'organico delle varie categorie del personale presso la pretura di Cinquefrondi (funzionario direttivo, segretario, dattilografo, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario, commesso) risulta coperto.*

Il Consiglio superiore della magistratura, inoltre, ha disposto la copertura in via d'urgenza del posto di pretore vacante a mezzo comunicazione telex del 4 dicembre 1985, prescindendo dalla pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale di questa Amministrazione; attualmente l'ufficio è retto da un vice pretore onorario.

In merito alla necessità di potenziare gli organici del personale di cancelleria ed ausiliario presso l'ufficio in esame, si fa presente che questa Amministrazione ha già acquisito alcuni dati relativi all'incidenza delle leggi nn. 399 e 400 del 1984 sul carico di lavoro degli uffici interessati ed ha invitato i capi di tutti gli uffici giudiziari a formulare proposte in merito alla necessità di variazioni (aumenti o diminuzioni) delle attuali piante organiche del personale della magistratura e delle altre categorie di personale.

In esito alla predetta iniziativa potranno essere formulate concrete proposte anche in merito all'eventuale necessità di aumentare gli organici della pretura di Cinquefrondi.

Con riferimento alla seconda parte della interrogazione si rende noto che sulla base delle risultanze dell'ispezione ministeriale eseguita alla pretura di Cinquefrondi dal 26 gennaio al 25 febbraio 1984 questa Amministrazione con nota 21 luglio 1984 ha invitato il comune, al quale, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, spetta ogni competenza relativamente ai locali della pretura medesima, a provvedere in ordine all'insufficienza ed alla scarsa manuten-

zione degli ambienti ed alla carenza di garanzie di sicurezza.

A detta nota l'amministrazione comunale non ha dato alcuna risposta.

Per altro il comune di Cinquefrondi ha predisposto un progetto per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario con il finanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Tale progetto

è stato restituito in data 12 settembre 1985 all'amministrazione comunale per modifiche ed integrazioni indispensabili ai fini del parere favorevole di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
MARTINAZZOLI.